



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 385

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 30 giugno 2020

## I N D I C E

### Commissioni riunite

3<sup>a</sup> (Affari esteri) e 4<sup>a</sup> (Difesa):

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 91)</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 8
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92)</i> . . . . .	» 8

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 9
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 131)</i> . . . . .	» 24

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 70)</i> . . . . .	» 25
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i> . . . . .	» 25
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 26

4<sup>a</sup> - Difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i> . . . . .	» 33
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i> . . . . .	» 33
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i> . . . . .	» 34

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 35
---------------------------	------

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 42
---------------------------	------

7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 110)</i> . . . . .	» 52
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 111)</i> . . . . .	» 52
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 53

11<sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 60
---------------------------	------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 138)</i> . . . . .	»	74
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 33)</i> . . . . .	»	75
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	75
<b>Commissione straordinaria</b>		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	80
<b>Commissioni bicamerali</b>		
Questioni regionali:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	82
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	82
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	89
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	91
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	92
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	93
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	95
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	96
<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	99



**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE****3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)****4<sup>a</sup> (Difesa)**

Martedì 30 giugno 2020

**Plenaria****9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*  
**PETROCELLI**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**AFFARI ASSEGNATI**

**(Doc. XXVI, n. 3) Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020**

**(Doc. XXV, n. 3) Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020**  
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, in sede di discussione generale, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) esprime forti criticità sulla nuova missione dell'Unione europea, Irini, il cui mandato da un lato non consente di offrire adeguata tutela del mare antistante alla Sicilia e dall'altro depotenzia, rispetto alla precedente missione Sophia, la funzione di contrasto al traffico di esseri umani.

Inoltre, la gestione dei soccorsi in mare appare critica. In base agli accordi, i migranti soccorsi sarebbero infatti sbarcati in Grecia e solo successivamente trasferiti in altri Stati dell'Unione solo su base volontaria. Vista la prevedibile scarsa disponibilità di altri Stati a farsi carico di tale problema, le regole di Irini aggraveranno ulteriormente la situazione di intollerabile sovraffollamento delle strutture di accoglienza in Grecia (in particolare quella di Lesbo).

Considerato anche il costo della missione, di circa 10 milioni di euro, sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, valutare una riconfigurazione del mandato sulla base di altri criteri.

Il senatore URSO (*FdI*) – nel rilevare criticamente come tra le missioni militari all'estero dell'Italia dell'anno in corso ve ne siano alcune, anche di nuova impostazione, dal dubbio valore strategico per gli interessi nazionali – sottolinea che, per quanto concerne il teatro prioritario per l'Italia, ossia la Libia, è stata messa in cantiere una missione, la IRINI, appunto, che presenta evidentemente tutta una serie di lacune operative che non gli consentiranno di raggiungere il suo principale scopo dichiarato, ossia l'embargo delle armi che dall'esterno arrivano ai due principali contendenti del conflitto in corso.

È sotto gli occhi di tutti, ha proseguito l'oratore, come le armi, ed anche combattenti mercenari, continuano ad affluire, via mare e via terra, contribuendo, di tal guisa, all'incremento della violenza e alla destabilizzazione del Paese.

Conclude osservando come, peraltro, le stesse regole di ingaggio della missione IRINI non siano chiare e, comunque, non adeguate alla soluzione del problema *in loco*.

La senatrice CRAXI (*FIBP-UDC*), nel concordare sostanzialmente con le motivazioni addotte dal collega Urso, rammenta che la vera priorità dell'Italia, in questo momento, è la stabilità della Libia, dove sono purtroppo a rischio le prerogative dell'ENI e, quindi, gli interessi economici nazionali.

La senatrice RAUTI (*FdI*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Urso, invita le Commissioni riunite a porre maggiore attenzione alla delicata situazione sul fronte dell'Europa orientale. Nonostante gli impegni a protezione delle repubbliche baltiche risultino confermati, il tenore della relazione analitica del Governo lascia infatti presupporre un ingiustificato abbassamento della soglia di attenzione.

La questione assume invece particolare importanza, anche in considerazione del fatto che la partecipazione italiana al contingente terrestre in Lettonia impone una visione progettuale in ordine al rinnovamento dei mezzi a disposizione. Conclude osservando che la pressione sul fronte est della NATO è avvertita come particolarmente minacciosa dai paesi baltici, come personalmente verificato nelle attività svolte in qualità di Presidente dell'Intergruppo parlamentare amici delle repubbliche baltiche.

Su invito del presidente Petrocelli, la senatrice PACIFICO (*M5S*), relatrice per la 3<sup>a</sup> Commissione, si riserva di formulare compiutamente il suo punto di vista, alla luce degli interventi emersi nel corso della discussione generale, nella seduta prevista per domani.

Il senatore VATTUONE (*PD*), relatore per la 4<sup>a</sup> Commissione, osserva che, ove possibile, le bozze di risoluzione dei relatori saranno anticipate ai Commissari prima della prossima seduta.

Invita, inoltre, i rappresentanti delle forze politiche di opposizione a far pervenire ai relatori anche eventuali proposte da inserire negli schemi di risoluzione dei relatori, in modo da poterle preventivamente valutare.

Il sottosegretario Marina SERENI, anche a seguito dei rilievi mossi da alcuni senatori, tiene a ribadire le caratteristiche principali della missione IRINI, la quale è stata allestita a livello europeo non solo per svolgere una funzione di garanzia e di imparzialità nel controllo del traffico di armi verso la Libia, ma anche per mettere in atto un preciso meccanismo di sanzione verso quei paesi che violano l'embargo.

La suddetta missione, anche se non è direttamente vocata al monitoraggio dei flussi migratori – che, notoriamente, provengono dalle coste libiche –, tuttavia assumerà anche il compito, non secondario e da non sottovalutare, di tenere sotto controllo la situazione, nel suo complesso, del quadrante marittimo antistante la Libia.

Il presidente PETROCELLI, dopo aver chiesto ai gruppi dell'opposizione di palesare anche la loro eventuale intenzione di presentare bozze di risoluzioni di minoranza sui documenti in titolo, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 17.*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 30 giugno 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 91**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,15*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 1825 (CLAUSOLA DI SUPREMAZIA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 92**

*Presidenza del Presidente*  
**BORGHESI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE  
COSTITUZIONALE N. 865 (RICONOSCIMENTO INSULARITÀ)*



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 30 giugno 2020

**Plenaria****180<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.**La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente**(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ANGELO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. Esso reagisce alla chiusura del conto corrente in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito, oltre a sterilizzare l'impatto del tetto all'utilizzo del contante, che l'attuale legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito in 2.000 euro a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022.

In particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni». Al contrario, l'articolo 33, comma 3, lettera a) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede che, se il con-

tratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. Il disegno di legge prende risolutamente posizione a favore della norma codicistica.

Stante poi la normativa che impone al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente (sul quale canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata), il disegno di legge inserisce – con l'articolo 1857-*bis* del codice civile – l'impossibilità per la banca di esimersi dall'accendere un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo. Propone pertanto un parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva perplessità sulla previsione contenuta nel primo comma dell'articolato normativo, composto da un unico articolo, ed invita i commissari a valutare attentamente tale previsione che, a suo dire, introduce un inaccettabile obbligo legale a contrarre.

Il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprie le perplessità del senatore Caliendo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che attualmente l'obiettivo del Governo è quello di realizzare la lotta all'uso del contante e ciò rende necessario accedere ad un conto corrente: difende pertanto tale proposta di legge.

Il PRESIDENTE interviene a difesa della legittimità di tale previsione ricordando come non manchino, nell'ordinamento vigente, ipotesi di obblighi legali a contrarre, come quello in materia di responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene però che debbano essere lasciati dei margini decisionali all'istituto bancario; esso deve poter rifiutare l'apertura del contratto di conto corrente: contesta, pertanto, la previsione di tale obbligo legale a contrarre.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*), alla luce dei rilievi emersi, richiede un rinvio dell'esame, per consentire alla Commissione di esprimere un parere alla luce degli approfondimenti, che sono stati sollecitati dagli argomenti profusi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(810) MOLLAME ed altri. – Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. – Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. – Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazione e condizione sul testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra i disegni di legge in titolo che recano disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.

Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, all'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta. L'articolo 21 disciplina le sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

Il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, all'articolo 7 stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame

comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.

Oltre al parere sui testi dei tre disegni di legge, la Commissione è chiamata a pronunciarsi anche sugli emendamenti rilevanti per quanto di competenza. Il parere andrà reso a partire dal testo unificato adottato come testo base dalla Commissione l'8 gennaio 2020.

Al suo interno, l'articolo 7 del testo unificato regola i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato (ai sensi dell'articolo 13) diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore. La tabellazione deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata, con visibilità da ogni punto di accesso e dalla tabella precedente a quella successiva, con la scritta in stampatello unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma: queste istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo; l'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo restano garantiti nel rispetto delle norme vigenti ma, in ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata; quanto alle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi, esse sono fatte rientrare nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 7.1 (La Pietra) – che per i boschi specifica «non coltivati» e che sopprime il riferimento «e lungo i corsi d'acqua» – 7.2 (Mollame, Abate) – che invece dei terreni non coltivati preferisce parlare di «terreni abbandonati o incolti», come definiti dalla normativa di settore – 7.3 (La Pietra) – che invece di terreni «non coltivati» preferisce considerare quelli «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso» – 7.4 (Battistoni, Caligiuri, analogo al 7.3), 7.5 (Magorno, analogo al 7.3), 7.6 (Taricco, Biti) – volto ad eliminare il riferimento ai corsi d'acqua – 7.7 (Mollame, Abate) – per cui le tartufaie naturali controllate e le tartu-

faie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate ed oggetto di apposita considerazione nella norma – 7.8 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece) – volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano – 7.9 (Taricco, Biti) – secondo cui le tabelle non vanno sottoposte a tassa di registro – 7.10 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) – che dettaglia le norme vigenti e si riferisce alle attività svolte nei fondi in conduzione – 7.11 (Magorno) – sulle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi – e 7.12 (La Pietra, che delimita i fini turistico-ricreativi alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli).

Le sanzioni sono poi oggetto dell'articolo 21 del testo unificato: salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie: la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta; la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno (anche con revoca del tesserino per almeno 5 anni); il non riempimento delle buche aperte; la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta (anche con sospensione del tesserino per un anno); la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale; la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato; la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta (ad eccezione di quanto previsto per i tartufi coltivati); la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura; l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.

La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è poi punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista. La competenza a comminare le sanzioni spetta alle regioni (le quali, con le province autonome di Trento e di Bolzano, possono introdurre sanzioni amministrative diverse). Ogni violazione delle disposizioni della legge, comporterà il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

È infine prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 21.1 (Mollame, Abate) – per cui si sanziona la mancata esibizione del tesserino a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo – 21.2 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) – per cui si sanziona la mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo – 22.1 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).

Propone un parere favorevole senza osservazioni su testi ed emendamenti.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità sulla proposta di parere.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) anifesta perplessità sulla previsione del ricorso alla sanzione penale. Anche il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) amenta la cattiva fattura legislativa dell'articolo 21, che addirittura mantiene un'ambiguità terminologica tra previsioni della sanzione penale ed amministrativa (non solo al comma 4, ma anche al comma 9).

Il PRESIDENTE critica la previsione di un limite edittale eccessivamente ampio al comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 21.

Il relatore LOMUTI (*M5S*), alla luce del dibattito, propone un parere diverso da quello inizialmente prefigurato: esso recherà un'osservazione sulla «forchetta» edittale del comma 1 e una condizione sulla necessità di mantenere la risposta sanzionatoria a livello esclusivamente amministrativo.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere così illustrato, il cui testo è pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Sul testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VALENTE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

L'articolo 9, per quanto di competenza, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per

l'ambiente acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo: in caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.

Sono inoltre rilevanti, per quanto di competenza, gli emendamenti 18.0.6 (Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana) – che nella delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare prevede la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente – 18.0.7 (Taricco, Biti) – che nella delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica attribuisce la possibilità di definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori – e 18.0.8 (Magorno, che nella delega ivi prevista prevede la possibilità di rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso).

Illustra infine la proposta di parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

*(76) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

*(81) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

*(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

*(360) Monica CIRINNÀ e Gabriella GIAMMANCO. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*

*(845) URSO ed altri. – Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

*(1030) Rosellina SBRANA. – Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

*(1078) PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1344) *Julia UNTERBERGER ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli animali*

(1356) *BRUZZONE ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*), subentrato con la senatrice Unterberger nell'incarico già rivestito dalla senatrice Riccardi, chiede che si prosegua nello svolgimento delle audizioni già programmate dall'Ufficio di Presidenza integrato e non ancora completate.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà convocato per il completamento del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, valendosi anche delle più recenti determinazioni dei senatori Questori ed della Giunta del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), stante il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia, ritiene opportuno riaprire il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei soggetti da audire.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) concorda, chiedendo che si fissi un nuovo termine per le audizioni sul disegno di legge relativo al processo civile.

Non facendosi osservazioni viene fissato il termine per la predisposizione dell'elenco degli auditi per giovedì 2 luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1686) *OSTELLARI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»*

(1699) *FARAONE ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»*

(Esame congiunto e rinvio)

Stante il trasferimento di sede annunciato nella seduta di Assemblea del 25 giugno 2020, si procede all'esame congiunto in sede referente.



La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) manifesta perplessità sulla richiesta di audizioni e chiede che si proceda direttamente alla fissazione di un termine per gli emendamenti: quanto al testo base, è costituzionalmente più corretto quello recante la formula «presunzione di non colpevolezza».

Replica agli intervenuti il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che non vede l'esigenza di procedere ad audizioni; paventa poi il rischio che il disegno di legge a firma del senatore Faraone finisca per provocare un'eccessiva personalizzazione della problematica (eventualmente incidendo sulla sensibilità dei titolari del diritto all'oblio in merito alla vicenda di Enzo Tortora).

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'opinione del relatore Dal Mas sul rischio di personalizzazione del disegno di legge e non obietta all'assunzione a testo base del disegno di legge n. 1686.

Non facendosi osservazioni, viene quindi adottato come testo base il disegno di legge n. 1686, al quale saranno riferiti gli emendamenti, per la cui presentazione è fissato il termine di martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(1560) Angela Anna Bruna PIARULLI.** – *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria*

(Discussione e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che introduce nel codice di procedura penale l'articolo 11-ter al fine di disciplinare, in modo simile a quanto previsto per i magistrati, anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria. Finalità dell'intervento legislativo è quella di «assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione». Attualmente, infatti, il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna

che precluda al Pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto indagato. Si tratta di un *vulnus* che – precisa sempre la relazione di accompagnamento del disegno di legge – «appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti all’attenzione dell’opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell’attività inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell’ordine per atti di violenza compiuti nel corso dell’attività di servizio».

Passando al merito della proposta, il comma 1 del nuovo articolo 11-*ter* del codice di procedura penale prevede che – con riguardo ai procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto – sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell’articolo 11.

Il comma 2 dell’articolo 11-*ter* del codice di procedura penale prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento successivo a quello del fatto. Infine il comma 3 estende tale disciplina ai procedimenti connessi a quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ribadisce l’importanza di tale disegno di legge e chiede di procedere ad audizioni.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi il termine di martedì 7 luglio alle ore 15 per l’indicazione dei soggetti da audire.

Non facendosi osservazione, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(534) GIARRUSSO. – Introduzione dell’articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali**

(Discussione e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che reca, disposizioni concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali. Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1 introduce nel codice penale, il nuovo articolo 416-*quater*, rubricato «Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali».

Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 416-*quater* del codice penale, vieta di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Con «propaganda elettorale» si intende – precisa la stessa disposizione – qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali. Analogo divieto è attualmente contemplato dal comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che – dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto – alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. Di tale disposizione, conseguentemente all'inserimento del divieto nel codice penale, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del disegno di legge dispone l'abrogazione.

Il comma 2 dell'articolo 416-*quater* del codice penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a dieci anni, la persona – indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del divieto di propaganda e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità (per un periodo corrispondente alla durata della pena accessoria della interdizione e comunque non inferiore a dieci anni) ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena (commi 3 e 5).

In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e decadono di diritto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento (comma 4).

Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di patteggiamento. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni (comma 6). Conseguentemente alla disciplina dettata dal nuovo articolo 416-*quater* del codice penale, il disegno di legge

prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'abrogando comma 8 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni, da un lato, chiunque violi il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni e dall'altro il candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste e se ne avvale concretamente. Il comma 9 dell'articolo 76 invece disciplina le sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per la violazione del divieto di propaganda politica.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sull'utilizzazione del termine «indiziati» presente nel disegno di legge e chiede il coinvolgimento della 1<sup>a</sup> Commissione nella discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) richiede che si lasci impregiudicata la questione della competenza ad esaminare il disegno di legge in titolo, avendo la 1<sup>a</sup> Commissione a disposizione la sede consultiva per esprimere la propria posizione.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato già richiesto il parere alla 1<sup>a</sup> Commissione e che, nelle more, i Gruppi possono valutare l'opportunità di approfondimenti proponendo, ove lo ritengano, soggetti da audire; in tale eventualità, sono richiesti di far pervenire i nominativi da loro proposti entro martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1709) D'ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari**

(Discussione e rinvio)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa del senatore D'Alfonso e altri che si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale: attraverso una riformulazione del comma 4, la riproduzione audiovisiva è resa una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. È opportuno ricordare che il vigente articolo 134 del codice di procedura penale prevede che la riproduzione audiovisiva possa essere «aggiunta» quando la verbalizzazione come strumento documentativo del procedimento penale sia ritenuto insufficiente e solo «se assolutamente indispensabile». Tale modalità, in seguito ad una modifica introdotta con il decreto legislativo del 15 dicembre 2015, n. 212 – che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – è sempre

consentita (anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità) con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

L'articolo 2 modifica l'articolo 139 del codice di procedura penale, stabilendo stabilisce le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano – in ogni caso – unite agli atti del procedimento.

Infine, l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. In primo luogo la disposizione, da un lato, riproduce quanto previsto dall'attuale primo (e unico) comma dell'articolo 141-*bis* per il quale ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; dall'altro lato, si abroga la previsione (contenuta sempre nel vigente comma 1 dell'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale) per la quale, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. In secondo luogo la disposizione del disegno di legge aggiunge all'articolo 141-*bis* un ulteriore comma, il quale stabilisce che l'assunzione delle dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, deve essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.

Come si rileva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, la ripresa audiovisiva costituisce uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole generali per l'interrogatorio e consente di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuociono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte. Inoltre la ripresa audiovisiva garantisce massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale il senatore MIRABELLI (*PD*) richiede di approfondire (anche mediante il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente) la sostenibilità amministrativa della previsione del disegno di legge.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si associa alla richiesta del senatore Mirabelli, ma ravvisa anche elementi di sostenibilità finanziaria, che suggerirebbero un ciclo di audizioni con le forze di polizia e con i Dicasteri di riferimento.

Dopo un intervento del senatore CUCCA (*IV-PSI*) (che chiede chiarimenti sulla platea dei soggetti destinatari della previsione), il PRESIDENTE giudica prioritario, rispetto alle ulteriori attività conoscitive affacciate nel dibattito, investire il Governo, mediante una richiesta di informativa scritta ai Ministri della Giustizia e dell'Interno, che potrebbe essere poi foriera di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario GIORGIS assicura che vi sarà comunque la collaborazione del Governo su ogni richiesta istruttoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 810, 918 E 933 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime – nel presupposto che essi confluiscono nel testo unificato assunto a testo base – parere favorevole con la seguente osservazione e con la seguente condizione:

*a)* Osservazione: l'ampio intervallo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21, comma 1, andrebbe meglio rapportato alle singole fattispecie elencate nelle lettere del predetto comma, rinvenendo nella diversa gravità di ciascuna di esse la giustificazione per una scala sanzionatoria diversificata;

*b)* Condizione: il testo dell'articolo 21, e segnatamente i commi 4 e 9, deve ispirarsi ad una risposta sanzionatoria soltanto amministrativa, rimuovendo ogni riferimento all'illecito penale quando non ricorra la clausola di salvaguardia con cui si apre la disposizione.

Sugli emendamenti proposti al testo unificato, il parere è non ostativo.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 131**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*



## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 30 giugno 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 70**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, S.E. FAYIZ KHOURI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 424 (LE PRIORITÀ DELL'ITALIA NEL QUADRO DEI NUOVI EQUILIBRI GEOPOLITICI NEL MEDIO ORIENTE ALLARGATO)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 71**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria****81<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PETROCELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1705) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PETROCELLI, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Maiorino a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE chiude la discussione generale e invita il relatore AIROLA (M5S) a illustrare un conferente schema di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato), che riassume essenzialmente i punti contenuti nella relazione precedentemente svolta.

Il presidente PETROCELLI, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione la proposta di osservazioni favorevoli formulata dal relatore.

La Commissione approva.

#### *MATERIE DI COMPETENZA*

*(Doc. LXVII, n. 3) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2019* (Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento per il 2019, spiegando che essa costituisce il documento governativo che, ai sensi della legge 185 del 1990, contiene – fra gli altri – i dati analitici relativi alle movimentazioni di materiali d'armamento, la lista dei Paesi destinatari, il numero e valore delle autorizzazioni concesse e le revoche, aggiornati al 31 dicembre 2019.

Rivela, in proposito, come tale Relazione, nonostante l'ingente quantità di dati in essa riportati, si caratterizzi per avere una struttura frammentaria e poco trasparente, che continua a rappresentare un serio ostacolo all'agevole lettura del documento medesimo, nella misura in cui risulta estremamente difficile, se non impossibile, ricostruire con precisione ed in modo lineare i dati specifici relativi a ogni singola transazione: produttore, tipologia di bene movimentato, destinazione.

Disporre di un documento estremamente dettagliato ma, allo stesso tempo, non strutturato e di non immediata comprensione, come quello in discussione, non permette alle Commissioni parlamentari di compiere un'analisi approfondita e, conseguentemente, di esprimere un parere pienamente informato. Ciò, di fatto, va a depauperare il ruolo politico che le Camere sono chiamate ad esercitare tramite l'analisi del documento oggi all'ordine del giorno.

Passa poi a informare che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) è responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della Difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d'intesa con i Ministeri della Difesa e dello Sviluppo economico e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito del MAECI, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) è individuata quale Autorità Nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni e per gli altri adempimenti connessi

alla materia di cui alla legge n. 185 del 1990. L'UAMA si avvale di un Comitato consultivo in cui siedono rappresentanti dei dicasteri interessati e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopòli, ed è, altresì, orientata dalle valutazioni delle competenti Direzioni generali, geografiche e tematiche del MAECI. L'attività autorizzativa dovrebbe tenere conto dei casi in cui i Paesi di destinazione siano responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti umani e, conseguentemente, vietare ogni tipo di movimentazione di materiali verso tali destinazioni. Il condizionale è d'obbligo visto che l'efficacia di questa disposizione – come attualmente codificata – è stata ampiamente smentita da drammatici casi pratici, primo tra tutti quello dell'Arabia Saudita.

Nel 2019, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento è stato di circa 5,389 miliardi di euro, di cui 5,174 miliardi di euro per esportazioni verso 84 Paesi – con un decremento dell'1,38 per cento rispetto al 2018 e del 49,35 per cento rispetto al 2017 – e 215 milioni di euro per le importazioni (escluse le comunicazioni intracomunitarie, UE/SEE), con un decremento del 56,76 per cento rispetto al 2018.

Nel 2019, il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni rispettivamente nei Paesi UE e NATO è stato pari al 37,3 per cento del totale, (nel 2018 era stato pari al 27,2 per cento). Il rimanente 62,7 per cento ha interessato Paesi extra UE/NATO (nel 2019 era stato pari al 72,8 per cento).

Fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2019 l'Egitto figura al primo posto con 871,7 milioni di euro, un dato in considerevole aumento rispetto al 2018 quando il Paese africano – con 69,1 milioni di euro di acquisti – si collocava al decimo posto fra i principali *partner* commerciali dell'Italia in questo comparto. L'Egitto è destinatario di una fornitura di 32 elicotteri (24 AW149 e 8 AW189), come si evince dall'unica indicazione specifica contenuta nella Relazione. A seguire, il Turkmenistan con 446,1 milioni di euro (Paese che nel 2018 non era destinatario di alcuna licenza), il Regno Unito con 419,1 milioni di euro (in considerevole aumento rispetto ai 99,2 milioni di euro del 2018), gli Stati Uniti d'America con 306,1 milioni di euro (in aumento rispetto ai 192,2 milioni di euro del 2018) e la Francia con 274,2 milioni di euro (in aumento rispetto ai 144,3 milioni di euro del 2018). Fra i primi 25 Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2019 si collocano poi l'Arabia Saudita (undicesima, con 105,4 milioni), gli Emirati Arabi Uniti (dodicesimi, con 89,9 milioni), la Turchia (quattordicesima, con 63,7 milioni di euro), il Marocco (diciassettesimo, con 33,6 milioni) e Israele (diciottesimo, con 28,7 milioni).

La Relazione sottolinea come la contrazione complessiva del valore delle autorizzazioni nel 2019 sia essenzialmente legata al rilevante decremento nelle aree dell'Africa Settentrionale e vicino Medio Oriente e dell'area asiatica oltre ad un calo più contenuto nell'area dell'Africa Centro-meridionale. Si registra, invece, una lieve ripresa dei valori nell'Unione europea.

La Relazione segnala altresì la contrazione nel valore delle autorizzazioni per programmi intergovernativi con il Regno Unito, la Germania e la Spagna, ma registra, in controtendenza, la crescita del valore delle autorizzazioni per programmi intergovernativi con la Francia. Le autorizzazioni all'esportazione relative a programmi/accordi intergovernativi nel 2019 hanno costituito il 4,6 per cento del valore totale, con un lieve incremento rispetto al 2018 (3,5 per cento), ma sempre in forte calo rispetto al dato del 2017 (21,8 per cento).

Con riferimento alla tipologia degli armamenti esportati, anche nel 2019 la categoria «materiali» costituisce, per valore complessivo e per numero di articoli, quella maggioritaria (90,67 per cento), seguita dai «ricambi» (4,34 per cento), dalle «tecnologie» (2,85 per cento) e dai «servizi» (2,14 per cento).

Fra i settori più rappresentativi dell'attività di esportazione si annoverano: al primo posto la categoria «aeromobili» con 1,669 milioni di Euro, al secondo «navi da guerra» con 672 milioni, al terzo «apparecchiature elettriche» con 352 milioni, al quarto «veicoli terrestri» con 275 milioni ed al quinto «bombe, siluri, razzi, missili e accessori» con 256 milioni. Sebbene la relazione elenchi quali materiali abbiano pesato maggiormente in ciascuna delle suddette categorie, la ricostruzione della destinazione di tali singoli beni appare vaga e a dir poco imprecisa (come pure l'individuazione del relativo produttore ed il tracciamento dell'iter autorizzativo).

In relazione alle aziende esportatrici, i dati del MAECI evidenziano come le prime 15 società esportatrici abbiano un peso finanziario pari al 92,68 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali. I primi operatori del settore nel 2019 sono stati LEONARDO S.p.A. (con il 58,06 per cento delle autorizzazioni totali), ELETTRONICA S.p.A. (5,51 per cento), CALZONI S.r.L. (4,35 per cento) e ORIZZONTE SISTEMI NAVALI S.p.A. (4,22 per cento).

Il posizionamento delle aziende è, logicamente, fortemente connesso al tipo di materiali maggiormente richiesti sul mercato. Nel 2018 l'ormai tristemente nota RWM Italia S.p.A. era il secondo operatore con il valore più alto di autorizzazioni (oggi è nona), dato coincidente con il fatto che la categoria «bombe, siluri, razzi, missili ed accessori» (produzione principale di tale azienda) rappresentava la seconda categoria di merci più esportate. Tale categoria è passata da un valore di autorizzazioni pari a 459 milioni nel 2018 a 256 milioni nel 2019. Rispetto all'anno precedente, le categorie che, nel 2019, hanno mostrato la maggiore crescita in termini di volumi delle autorizzazioni sono certamente «navi da guerra» e «apparecchiature elettroniche» rispettivamente passate da 35 a 672 milioni e da 127 a 352 milioni. Ciò si riflette, specularmente, nella collocazione di aziende produttrici di beni rientranti nelle suddette categorie tra i cinque operatori più rilevanti in termini di volume delle autorizzazioni.

Al relatore preme, quindi, sottolineare che, al netto delle esportazioni nell'ambito del programma aeronautico Eurofighter AL SALAM, anche nel corso del 2019 sono state concesse 10 autorizzazioni per materiali destinati all'Arabia Saudita (per un valore pari a 105 milioni) che compren-

dono materiali relativi alla categoria «bombe, siluri, razzi, missili ed accessori» ma anche a «munizioni», «aeromobili» ecc. Analogamente viene riportato che gli Emirati Arabi Uniti sono stati destinatari di 47 autorizzazioni (per un valore di quasi 90 milioni), anch'esse relative, tra le altre, a beni inclusi nelle suddette categorie.

Per quanto concerne i primi due Paesi destinatari di esportazioni italiane, Egitto e Turkmenistan, tra gli oggetti di autorizzazione nel 2019 (esclusi eventuali programmi di cooperazione) figurano le categorie «bombe, siluri, razzi, missili ed accessori», «aeromobili», «software» ma anche armi, armi automatiche o sistemi d'arma di calibro inferiore, uguale o superiore a 12,7 MM. Nel caso del Turkmenistan figura, altresì, la categoria «navi da guerra». Come detto precedentemente, non si conoscono tuttavia a quali tipi di materiali si fa riferimento.

Con riguardo alle importazioni, la Relazione evidenzia come nel 2019 il valore delle 191 licenze individuali di importazione (escluse quelle da Paesi UE/SEE non soggette ad autorizzazione) sia stato di 214,94 milioni di euro, il 68,19 per cento dei quali proveniente dagli Stati Uniti, il 14,05 per cento da Israele e l'8,67 per cento dalla Svizzera.

L'Autorità Nazionale UAMA ha svolto 20 ispezioni nel corso del 2019 (3 in più del 2018) nei riguardi di società attive nel settore.

Dai dati riportati nella relazione del Ministero dell'Interno, si evince che, nel corso del 2019, non sono state rilasciate autorizzazioni all'importazione temporanea effettuata da imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative, mentre sono stati rilasciati 70 nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero.

Con riferimento a quanto di competenza del Ministero della difesa, si segnala che nel 2019 sono state iscritte Registro nazionale delle imprese operanti nel settore 31 società e ne sono state cancellate 18, per un numero totale di imprese pari a 347.

Per quanto concerne l'attività di controllo sui trasferimenti bancari concernenti le operazioni in materia di armamenti, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala che nel 2019 si sono registrate 17.678 segnalazioni da parte degli operatori bancari riguardanti transazioni bancarie per le operazioni di cui alla legge n. 185/1990, per un importo complessivo segnalato di oltre 10 miliardi di euro.

Da ultimo, la Relazione evidenzia i dati di pertinenza dell'Agenzia delle Dogane, che, con riferimento alle operazioni a licenza, segnalano come risultino utilizzate 3.195 autorizzazioni all'esportazione definitiva, il cui stato di avanzamento annuale è stato pari a 2,39 miliardi di euro. Sono, altresì, riportati dati concernenti: le autorizzazioni all'esportazione e all'importazione temporanee, le autorizzazioni alla riesportazione e alla reimportazione, le operazioni riferite ai programmi di coproduzione intergovernativa, quelle riferite a licenze globali di progetto e quelle riferite ad autorizzazione globale di trasferimento.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esposizione testé svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Segue un breve intervento del senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*), attinente alle vie procedurali che potranno essere adottate per l'esame del documento in questione, cui replica il presidente PETROCELLI, spiegando che, tra le varie possibilità esperibili, c'è anche quella, eventuale, della richiesta di un conferente affare assegnato alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il presidente PETROCELLI fa presente che nell'ambito dell'Affare assegnato n. 424 (Le priorità dell'Italia nel quadro dei nuovi equilibri geopolitici nel Medio Oriente allargato), sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, il 25 giugno scorso l'Ambasciatore di Palestina, S.E. Abeer Odeh, e, in data odierna, l'Ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania, S.E. Fayiz Khouri, i quali hanno consegnato della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181**

La 3<sup>a</sup> Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo;

preso atto che l'intervento regolatorio è finalizzato a modificare e integrare la disciplina regolamentare vigente in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati alla luce delle nuove norme di rango primario nel frattempo adottate, con particolare riferimento al rilascio dei permessi di soggiorno e alla conversione degli stessi al raggiungimento della maggiore età;

rilevato che il provvedimento afferisce alla materia più generale della tutela dei diritti dei minori, garantiti da numerosi strumenti di diritto internazionale, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia,

si esprime favorevolmente.



## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 30 giugno 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 55**

*Presidenza della Presidente*  
**GARAVINI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RICCARDO PROCACCI, AMMINISTRATORE DELEGATO DI AVIO AERO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 414 (PARTECIPAZIONE ITALIANA AI PROGETTI DELLA DIFESA COMUNE EUROPEA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 56**

*Presidenza della Presidente*  
**GARAVINI**

*Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI MAURIZIO BLOCK, PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 991 (RIABILITAZIONE MILITARI PRIMA GUERRA MONDIALE)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 57**

*Presidenza della Presidente*  
**GARAVINI**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DI GUIDO CRAINZ, ORDINARIO DI STORIA CONTEMPORANEA PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TERAMO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 991 (RIABILITAZIONE MILITARI PRIMA GUERRA MONDIALE)*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 30 giugno 2020

**Plenaria****297<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)*

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, presenta oneri che ammontano complessivamente a 200.052 euro annui a decorrere dal 2020, con copertura sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta la necessaria capienza. Per quanto concerne gli oneri eventualmente derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, qualora la richiesta comporti spese elevate o di carattere straordinario, come nel caso delle squadre investigative comuni e delle consegne controllate, l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone che si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il Governo ha confermato la congruità della stima degli oneri annui per il trasferimento in Colombia di persone condannate, riferita all'ipotesi, formulata in relazione tecnica del trasferimento di 2 persone all'anno. Sempre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state recepite le condizioni rese nei pareri espressi dalla Commissione bilancio, volte a specificare il carattere annuo degli oneri e a spostarne la decorrenza a partire dall'anno 2020, nonché a riferire la clausola di copertura al bilancio triennale 2020-2022. Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1704) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, la quale asserisce che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ad eccezione degli oneri eventualmente connessi agli articoli IV (danni derivanti da guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi), V (nazionalizzazioni ed espropri), X e XI (ricorso al tribunale arbitrale). Al riguardo, rappresenta che, ove tali oneri dovessero verificarsi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo. In tal senso dispone l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, mentre il comma 1 del medesimo articolo reca, per la restante parte dell'Accordo, la clausola di invarianza finanziaria. Alla luce di quanto sopra illustrato, non ha osservazioni di competenza da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio***

*ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, comma 5, che occorre chiedere conferma che gli ulteriori compiti attribuiti all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari derivanti dall'esclusione del ricorso alle aste elettroniche per gli appalti di beni e servizi in materia di ristorazione e fornitura di derrate alimentari.

Con riguardo all'articolo 5, recante delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche, rileva che i principi e criteri per l'adozione dei decreti delegati appaiono comportare oneri, in particolare alle lettere *b*) e *d*) del comma 2, che contengono l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti. Il rinvio, previsto dal successivo comma 4, della determinazione degli oneri e delle relative coperture alla fase dell'adozione dei decreti delegati non risulta, come già per altre deleghe segnalate in precedenza, perfettamente in linea con l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che impone – di regola – alle leggi di delega comportanti oneri di indicare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, mentre solo in via di eccezione, nel caso di particolare complessità della materia trattata, la quantificazione degli effetti finanziari può essere effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

In merito all'emendamento 1.0.1, in materia di vigilanza sulle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed agroalimentari, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e la previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati in favore dei componenti della Commissione di cui al comma 1.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso approfondimenti istruttori sia sul provvedimento che sulla proposta emendativa in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva selezionata, di cui all'articolo 1, possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 2, che prevede un corso unico per gli ufficiali della riserva selezionata, occorre acquisire, attraverso relazione tecnica, elementi sulla corretta quantificazione dell'onere, al fine di verificare la congruità della copertura di cui all'articolo 4. All'articolo 3, segnala che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari è previsto solo al secondo passaggio parlamentare degli schemi di decreti delegati, che si verifica nel caso in cui, al primo passaggio, il Governo non si conformi al parere delle Commissioni competenti per materia. Al riguardo, sarebbe opportuno che il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari sia obbligatorio già al primo passaggio parlamentare. Relativamente alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 4, segnala l'opportunità di aggiornare la decorrenza temporale degli oneri.

In conclusione, al fine di approfondire i profili sopra illustrati, occorre valutare di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 1.3 e 1.4. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi dell'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni circa il fatto che l'attuazione dell'articolo 7 del disegno di legge possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Concorda poi con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 7.1 e sull'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.1.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce della rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 2.1.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che esso interviene esclusivamente sul riassetto organizzativo dell'ente, in base ai criteri posti dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). La relazione tecnica conferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Banco nazionale di prova non riceve contributi a carico del bilancio dello Stato, ma si autofi-

nanzia totalmente con i proventi dei servizi resi all'utenza. Le tariffe per la prova delle armi e il controllo delle munizioni sono stabilite dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del Banco e coprono il costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili. Ne consegue che il Banco opera in piena autonomia finanziaria, essendo assicurata dalle tariffe la totale copertura dei propri costi diretti e indiretti. Inoltre, la relazione tecnica afferma che il Banco non è comunque inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco delle Amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009).

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 14 dello schema di decreto, nell'attribuire compiti di vigilanza, in massima parte già previsti ai sensi della legislazione vigente, in capo al Ministero dello sviluppo economico, prevede, altresì, che il Banco sia tenuto alla trasmissione al medesimo dicastero di una relazione semestrale con particolare riferimento allo stato di avanzamento del riordino e al contenimento delle spese. Sul punto, andrebbe quindi confermato che l'amministrazione ministeriale sia in grado di assolvere a tutti i compiti istruttori correlati ai compiti di vigilanza, come ridefiniti ai sensi dell'articolo citato, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di risposta chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Riesame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni da formulare sulle proposte emendative citate.

Ad integrazione del parere sul testo reso lo scorso 31 luglio, segnala la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e della relativa copertura del registro pubblico telematico di cui all'articolo 5. Pertanto, il comma 9 del medesimo articolo 5 andrebbe così modificato: «9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020 e a 50.413 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-



ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1745) FERRAZZI ed altri. – Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilene retalato utilizzato negli imballaggi per alimenti*

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso di predisposizione la relazione tecnica da parte del Ministero dell'ambiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice BOTTICI (M5S) sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul disegno di legge n. 727, recante delega per il riordino della normativa sul trasporto aereo, già formalmente richiesta dalla Commissione il 17 febbraio scorso.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 1° luglio 2020, alle ore 10, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 19,05.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 30 giugno 2020

**Plenaria****185<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (n. 175)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FENU (*M5S*) introduce lo schema di decreto legislativo in titolo, che modifica e integra la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019. Con particolare riguardo ai suoi contenuti, la gran parte delle modifiche apportate non risponde a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi.

Lo schema in esame reca tuttavia diverse disposizioni innovative. In primo luogo specifica la nozione di crisi, sostituendo all'espressione «difficoltà economico finanziaria» quella di «squilibrio economico finanziario» (articolo 1, lettera *a*) e ridefinisce la disciplina degli indicatori della crisi, in particolare chiarendo la funzione degli indici di crisi e precisando che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e

degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata ma «a decorrere dall'esercizio successivo», senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (articolo 3, comma 2). Inoltre rimodula, con riguardo all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. Viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30 per cento) in luogo di un criterio basato su «scaglioni» che determinano l'ammontare specifico dell'I.V.A. scaduta e non versata superato il quale scatta l'obbligo della segnalazione (articolo 3, comma 4).

Ridefinisce quindi la nozione di gruppo di imprese, con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (articolo 1, lettera *b*), e le «misure protettive» del patrimonio del debitore. Oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce: che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 7, comma 12).

Rimodula poi le norme relative alla individuazione del componente degli «Organismi di composizione della crisi d'impresa» (OCRI) riconducibile al debitore in crisi; si rende omogenea la qualità dei soggetti che, possono essere incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi; i componenti del collegio dovranno essere scelti tra dottori commercialisti ed esperti contabili o avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi e di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati (articolo 36).

Infine, dopo aver ricordato le principali disposizioni del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), oggetto delle modifiche da parte dello schema di decreto legislativo in esame, informa che presso la Commissione di merito si svolgeranno alcune audizioni. Si riserva quindi di presentare una proposta di osservazioni al termine di tale fase istruttoria, dalla quale potranno emergere elementi utili per la sua redazione.

Si apre il dibattito.

Anche a giudizio del senatore D'ALFONSO (*PD*) è opportuno attendere lo svolgimento delle audizioni presso la Commissione giustizia prima di portare a termine l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo. Sottolinea infatti che lo schema di decreto è stato predisposto prima della crisi pandemica, ma va letto avendo ben presente le dinamiche attuali. In particolare la crisi dell'impresa potrebbe essere paradossalmente causata anche da una erogazione del credito poco attenta; viceversa tra le misure più importanti che il Governo ha assunto negli scorsi mesi risulta essere l'erogazione in modalità semplificate e con garanzia dello Stato di finanziamenti alle imprese. Tuttavia in assenza di una modifica della legge fallimentare, come richiesto dagli operatori bancari, rimane il rischio di una responsabilità penale per bancarotta, tenendo conto della grave difficoltà che attraversano le imprese.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene opportuno valutare anche la problematica del rientro del fido bancario, imposto dalla normativa europea, che rischia di colpire la liquidità delle piccole imprese.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) sottopone all'attenzione della Commissione alcuni punti del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che riguardano le eccessive responsabilità attribuite ai sindaci e ai componenti dei collegi sindacali e il discredito bancario che colpisce le imprese, che magari si trovano solo in momentanea difficoltà, a seguito delle segnalazioni degli organismi delle composizioni delle crisi.

Si tratta di misure immaginate prima della crisi ma che rischiano di amplificarne oggi gli effetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 (n. 177)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il relatore D'ALFONSO (*PD*) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore è posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)**  
(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievo, pubblicata in allegato.

Il senatore FENU (*M5S*), nel condividere la proposta della relatrice, sottolinea che per i settori finanziario, creditizio e assicurativo, piuttosto che considerare meri parametri numerici, forse sarebbe più opportuno valutare la qualità dell'attività svolta.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MARINO (*IV-PSI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo della relatrice è posta ai voti e approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (n. 152)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), d'intesa con il senatore Sciascia, che sostituisce in qualità di relatore, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ipotizza che l'ultima osservazione potrebbe essere superata in quanto lo scorso 24 giugno il Consiglio europeo ha adottato una direttiva per il differimento di sei mesi, a causa della pandemia da Covid-19, dell'entrata in vigore delle norme.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*), pur ringraziando il Sottosegretario per l'aggiornamento fornito, ritiene che l'attuale formulazione del parere andrebbe mantenuta in quanto testimonierebbe la sensibilità del Parlamento,

confortata dalla decisione europea, nei confronti del tema e il valore della sua posizione.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo il senatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*), che giudica estremamente condivisibili le finalità del provvedimento. Conclude tuttavia invitando il Governo a varare misure capaci di ridurre la pressione fiscale e di assicurare una maggiore equità tra i contribuenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore è posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 177

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è stato istituito con il fine di assicurare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, o dall'utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;

gli articoli 2 e 3 individuano soggetti e settori di attività da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

l'articolo 2 fornisce una definizione di funzione essenziale e di servizio essenziale e che al comma 1, lettera *a*) prevede che un soggetto eserciti una funzione essenziale se l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti a assicurare: la continuità dell'azione di Governo e degli Organi costituzionali; la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato; le relazioni internazionali; la sicurezza e l'ordine pubblico; l'amministrazione della giustizia; la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti;

l'articolo 3, comma 1, individua i settori di attività in cui operano i soggetti da inserire nel perimetro di sicurezza cibernetica: governativo; difesa; spazio e aerospazio; energia; telecomunicazioni; economia e finanza; trasporti; servizi digitali; tecnologie critiche; enti previdenziali e lavoro,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), aggiungere in fine: «salute e servizi alla persona e il funzionamento delle reti della trasportistica, idriche e energetiche»;

2) all'articolo 3, comma 1, aggiungere la lettera *1-bis* «settore della salute e le reti idriche».

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 178

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato, per quanto di competenza, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,

premessi che:

il decreto-legge n. 21 del 2012 definisce, l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato dei poteri speciali in relazione a beni e a rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

tali poteri speciali si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni;

l'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie, da obblighi di notifica e di informazione circa specifiche delibere, atti e operazioni, in capo alle imprese che gestiscano attivi strategici, nonché in capo a quei soggetti che acquistino partecipazioni rilevanti in tali imprese;

lo schema di decreto in esame individua, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, i poteri speciali «ulteriori» rispetto a quelli già individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2012, negli ambiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 («Regolamento IDE»), nonché gli atti o le operazioni rientranti in un medesimo gruppo ai quali non si sarebbe applicata la disciplina di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

considerato che:

il provvedimento in esame identifica le definizioni di «infrastrutture critiche», «tecnologie critiche», «fattori produttivi critici», «informazioni critiche» e «rapporti di rilevanza strategica» e individua i beni e i rapporti rilevanti con riferimento ai settori dell'energia, dell'acqua, della salute, dei dati personali critici, delle infrastrutture elettorali, oltre che i beni e i rapporti rilevanti per l'esercizio dei poteri speciali in ambito finanziario, nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semi-



conduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie, delle infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari, in campo agroalimentare, in quello dei prodotti a duplice uso civile e militare, nonché i beni e i rapporti rilevanti per l'approvvigionamento di fattori produttivi;

in particolare, l'articolo 8 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali in ambito finanziario, ossia quelle infrastrutture critiche per la negoziazione multilaterale di strumenti finanziari o di depositi monetari, per la compensazione o per il regolamento dei pagamenti, nonché quelle tecnologie critiche che risultino legate all'innovazione finanziaria, bancaria e assicurativa («Fintech» e «Insurtech»);

risultano incluse nel perimetro dei poteri speciali tutte quelle attività economiche di rilevanza strategica in ambito finanziario, creditizio e assicurativo, anche svolte da parte di intermediari, che siano esercitate da imprese le quali realizzino un fatturato annuo netto non inferiore a trecento milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiori a duecentocinquanta unità,

esprime osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), una riduzione delle soglie minime indicate, ai fini dell'inclusione nel perimetro dei poteri speciali, in relazione al fatturato annuo netto e al numero medio annuale di dipendenti delle imprese che esercitino attività economiche aventi una rilevanza strategica nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, allo scopo di ampliare la portata applicativa della disciplina in oggetto e quindi il suo grado di efficacia in ambiti particolarmente delicati sotto il profilo della criticità e della strategicità dei relativi beni e rapporti giuridici.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2018/822/UE del Consiglio, in forza della delega al Governo contenuta nella legge di delegazione europea 2018 n. 117 del 2019;

la citata direttiva raccoglie le indicazioni emerse sia in sede G7 che OCSE per contrastare l'erosione della base imponibile;

il recepimento avviene attraverso la definizione di un autonomo nucleo di disposizioni rispetto alle norme già in vigore nell'ordinamento italiano (decreto legislativo n. 29 del 2014), vale a dire senza modificare tale decreto legislativo al fine di giungere ad una redazione normativa più semplice e comprensibile;

considerato che

i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e costantemente oggetto di modifiche;

in tale condizione lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali di differenti ordinamenti e giurisdizioni costituisce un elemento chiave dell'azione di contrasto alla pianificazione aggressiva e all'occultamento degli attivi imponibili;

l'attenzione verso il rafforzamento della trasparenza è considerato, a livello internazionale e interno, un prerequisito per contrastare in modo efficace tali fenomeni;

valutata l'adeguatezza dello schema rispetto ai principi e criteri di delega e il parere reso dalla Commissione affari europei;

valutato positivamente il ricorso ad una consultazione di esperti, studi professionali e aziende di consulenza, data la accentuata complessità tecnica delle disposizioni in commento,

esprime parere favorevole osservando che:

1. Le operazioni di triangolazione e di sottrazione di imponibile possono essere contrastate *ex ante* dall'obbligo di informazione da parte dei soggetti interessati e degli intermediari che li coadiuvano (contribuente e intermediario nella terminologia del decreto) e dall'automatica trasmissione tra amministrazioni fiscali;

2. l'individuazione degli elementi rilevanti e distintivi sono correttamente derivati da istituti e elementi di carattere tributario (vantaggio fiscale, deduzioni, doppia esenzione, prezzi di trasferimento ecc.);

3. valuti il Governo la possibilità, tuttavia, di introdurre un criterio oggettivo e di settore economico: valuti il Governo la possibilità di inserire tra i requisiti oggettivi del meccanismo transfrontaliero – anche con l'indicazione di specifici elementi distintivi – l'attività economica basata sull'utilizzo di dati e di beni intangibili, raccolti e diffusi su piattaforme digitali e trasferiti all'estero, individuata dalla disciplina fiscale della imposta digitale di cui alla legge n. 145 del 2018 (la cosiddetta *web tax*);

4. valuti il Governo la possibilità di verificare periodicamente l'efficacia delle misure proposte soprattutto per quanto riguarda i meccanismi transfrontalieri o i contratti di operazioni transfrontaliere posti in essere da soggetti economici la cui attività si basa sull'utilizzo di dati e di beni intangibili, che trasferiscono all'estero dati raccolti su piattaforme digitali e che fanno riferimento alle imprese che producono beni suscettibili di produrre ricavi sottoposti al prelievo dell'imposta digitale introdotta dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio, come modificata a decorrere dal gennaio 2020);

5. valuti il Governo l'opportunità di operare in sede comunitaria per ottenere la proroga della data di entrata in vigore delle norme al 31 dicembre del 2020; in caso di modifica del termine di proroga, di coordinare il nuovo termine con quello recato dal comma 1 dell'articolo 8.

## **ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**

Martedì 30 giugno 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 110**

*Presidenza della Vice Presidente*  
MONTEVECCHI

*indi del Vice Presidente*  
VERDUCCI

*Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13,45*

*(Sospensione dalle ore 11,30 alle ore 12)*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA IN MERITO ALL'IMPATTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL SETTORE DELLA CULTURA*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 111**

*Presidenza del Presidente*  
PITTONI

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria****169<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PITTONI**

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1646, recante « Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura », n. 716, recante « Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia » e n. 1441, recante « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero ».

È stata inoltre definita una integrazione del programma di audizioni informali in merito all'impatto del Covid-19 sul settore della cultura.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.** Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile 2019 la relatrice allora designata, senatrice Floridaia, aveva svolto la relazione introduttiva e che si era avviato il dibattito. Poiché la senatrice Floridaia non fa più

parte della Commissione, comunica di aver designato come relatrice per il seguito dell'esame la senatrice Granato, cui dà la parola.

La relatrice GRANATO (*M5S*), dopo essersi rimessa alla relazione svolta dalla senatrice Floridia, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice, manifestando apprezzamento per il disegno di legge in titolo, che detta una nuova disciplina in un settore strategico per molte aree rurali e per il *made in Italy*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con un rilievo)

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, richiamando i rilievi che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta con un rilievo che solleciti l'adeguamento dello schema di provvedimento in titolo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta anche con un rilievo che chiarisca che l'estensione, oltre il raggiungimento della maggiore età, del permesso di soggiorno per motivi di studio si esaurisce al termine del ciclo di formazione, senza indicare un'età anagrafica massima.

La senatrice RUSSO (*M5S*) obietta che, se si ha riguardo al ciclo di studi, si dovrebbe ammettere l'estensione del permesso di soggiorno anche fino al termine degli studi universitari, ben oltre quindi l'età anagrafica massima di cui si tratta.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la sua richiesta di integrazione, segnalando l'opportunità di qualche forma di restrizione e paventando anche il rischio di possibili comportamenti elusivi, come la ripetizione degli anni scolastici al solo scopo di ottenere la proroga del permesso di soggiorno.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*), alla luce del dibattito, presenta e illustra una proposta di esprimersi favorevolmente, con il rilievo suggerito dalla senatrice Montevicchi, pubblicata in allegato.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

**(567) ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù**

**(625) Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici**

**(646) CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**

**(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice GRANATO (*M5S*) propone di prorogare di una settimana il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, attualmente fissato alle ore 14 di giovedì 2 luglio.

Al senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) che chiede le ragioni di tale proposta, la senatrice GRANATO (*M5S*) risponde che è in fase di elaborazione una proposta di modifica del testo per la cui definizione sono necessari alcuni dati, non ancora acquisiti.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene utile avere un'interlocuzione con il Governo e con gli altri Gruppi di opposizione in merito alla richiesta di proroga formulata, auspicando la rapida conclusione dell'esame del disegno di legge n. 992, approvato all'unanimità in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Interviene nuovamente il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), il quale osserva come la decisione di tornare ad assumere il disegno di legge

n. 992 come testo base avesse il senso di favorire una rapida e definitiva conclusione; ribadisce di non comprendere le ragioni della proroga proposta, auspicando che non si vogliano riaprire questioni politicamente risolte nel corso della prima lettura e che non si intenda rinnegare l'obiettivo di procedere a una rapida e definitiva approvazione, anche in questo caso all'unanimità.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), nel condividere la richiesta della senatrice Granato, dichiara che non vi è alcuna riserva né marcia indietro, ma solo l'esigenza di mettere a punto un emendamento per la definizione del quale sono necessari dati non ancora disponibili nella loro completezza: si tratta di modifiche migliorative che saranno proposte nell'ottica di definire un testo condiviso, che auspica sia approvato all'unanimità. Conclude ricordando che la richiesta della maggioranza deriva dal tempo trascorso dalla prima lettura, citando anche – sotto il profilo politico, che non costituisce tuttavia un punto dirimente – il mutamento di Governo intercorso.

Il senatore MOLES (*FIBP-UDC*) osserva che l'annuncio di un emendamento contraddice la prospettiva di un'accelerazione dell'esame e di una sua conclusione con l'approvazione definitiva del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, cancellando così l'unanimità registrata in quel ramo del Parlamento. Chiede di sapere quali sono i dati la cui attesa determina la richiesta di proroga del termine e conclude osservando polemicamente che il richiamo al cambiamento di Governo non rileva in questo caso, trattandosi di un'iniziativa parlamentare peraltro approvata all'unanimità, essendo quindi irrilevante anche il cambiamento di maggioranza.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) specifica di aver ricordato il cambiamento di Governo in via incidentale, precisando che non si trattava di un elemento dirimente, e ribadisce che le modifiche in via di elaborazione sono migliorative del testo.

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di esprimersi sulla proposta formulata dalla senatrice Granato, proponendo di non decidere nella seduta in corso.

Interviene nuovamente in via incidentale il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) per ribadire la richiesta di conoscere le ragioni della proroga proposta e di avere risposte chiare in merito alla natura dei dati attesi.

La senatrice GRANATO (*M5S*) sottolinea come il Senato, in un sistema di bicameralismo perfetto, sia pienamente legittimato a modificare un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche all'unanimità; le ragioni della proroga richiesta sono quelle già esplicitate: l'anno trascorso, la contrazione demografica, le modifiche degli organici intercorse,



il rilievo dell'inserimento di un nuovo insegnamento, l'impatto sui docenti interessati: in conclusione, l'esigenza di vagliare più opzioni e i relativi costi e benefici. Ribadisce l'esigenza di una proroga del termine di una settimana.

Dopo l'intervento della senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) che esprime sorpresa per la proposta, inattesa, e chiede di rinviare la decisione, segue un dibattito nel quale prendono la parola il PRESIDENTE, il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice GRANATO (*M5S*) che esprime sfiducia nel ruolo svolto dal relatore, nuovamente il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) che ribadisce di aver chiesto soltanto una pausa di riflessione, il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), la senatrice DE LUCIA (*M5S*) che censura un commento del relatore Barbaro che considera offensivo per il suo Gruppo e la senatrice RUSSO (*M5S*).

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) infine si dichiara favorevole alla proroga di una settimana del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 992.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) comprende il disappunto espresso dai Gruppi di opposizione, ma sottolinea la natura politica della richiesta avanzata dai Gruppi del MoVimento 5 Stelle e di Italia Viva all'esito di una riunione di maggioranza; prende atto con soddisfazione che il relatore ha concordato con la proposta di proroga, come egli lo avrebbe invitato a fare, dichiarando la piena disponibilità del suo Gruppo a ragionare sui miglioramenti al testo.

In conclusione e alla luce del dibattito, il PRESIDENTE propone di prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, alle ore 14 di giovedì 9 luglio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– in merito all'articolo 7, comma 2, lettera g), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere «il consumo di prodotti biologici» con specifico riferimento ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

– si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere all'articolo 12 che il decreto disciplinante la formazione professionale sia adottato previa intesa con il Ministero dell'istruzione;

– in merito all'articolo 11, comma 2, lett. a), premesso che i corsi di formazione e i *master* sono autonomamente proposti dagli Atenei, così come i corsi di dottorato, nel rispetto della normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 45/2013 e alle Linee guida ministeriali del 1 febbraio 2019, per quanto concerne i corsi di laurea, anche con riferimento alla materia in questione, si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere che tali corsi di studio siano definiti con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge n. 127 del 1999, ed eventualmente attivati dagli Atenei a seguito della procedura di accreditamento prevista al Decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019;

– in merito all'articolo 9, comma 3, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il concerto del Ministero dell'università e della ricerca in relazione al decreto con il quale si stabilisce la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d)».

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

visto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo schema di decreto, nel quale ha rilevato che «la previsione del comma 1 dell'art. 14-*bis* dello schema regolamentare in esame risulta non compatibile con la fonte primaria espressamente richiamata alla quale intenderebbe dare attuazione» e che «analoghe considerazioni attengono i commi 4 e 5 dell'articolo 14-*bis*» in quanto – per assicurare il rispetto del principio di gerarchia delle fonti – non può essere permesso alla fonte regolamentare di generalizzare un parere obbligatorio e vincolante, estendendolo a tutti i casi di rilascio di permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo: in particolare le disposizioni regolamentari da un lato avrebbero l'effetto di generalizzare il parere del Ministero dell'interno estendendolo a tutti i casi di domanda di conversione, mentre le norme del Testo unico limitano il parere ai casi di richiesta da parte dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela (comma 1); dall'altro, prevedrebbero alcune deroghe alla necessità del parere che non sono contemplate dal Testo unico (commi 4 e 5);

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a modificare il provvedimento in titolo in conformità ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato richiamati in premessa.

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 30 giugno 2020

### Plenaria 191<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Nel contesto del disegno di legge in esame, contenente disposizioni finalizzate a favorire l'inclusione sociale degli individui affetti da epilessia, la relatrice NOCERINO (M5S) mette innanzitutto in rilievo, per quanto di competenza, l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce le condizioni per il riconoscimento, per un anno, della condizione di «non remissione» e di un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge n. 68 del 1999, sul diritto al lavoro dei disabili, mentre alla persona già occupata in azienda, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai fini delle quote di riserva per i lavoratori disabili.

Prosegue illustrando il successivo comma 4, finalizzato al riconoscimento a favore delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti di una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento.

Osserva poi che il comma 5 disciplina il riconoscimento della situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992, per i soggetti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente MATRISCIANO ricorda il termine posto alle ore 12 di ieri per trasmettere alla relatrice proposte relative alla predisposizione dello schema di osservazioni. Nota a questo proposito che sono pervenute alcune indicazioni dal Gruppo Forza Italia.

La relatrice CAMPAGNA (M5S) si riserva di presentare il proprio schema di osservazioni nella giornata di domani.

In risposta a una segnalazione della senatrice PIZZOL (L-SP-PSd'Az), la presidente MATRISCIANO comunica che le difficoltà nella visualizzazione del testo del provvedimento – peraltro reperibile attraverso la pagina *web* della Commissione e le banche dati – per mezzo del *link* riportato nel testo delle convocazioni è dovuto a problemi di natura tecnica, alla cui risoluzione si è proceduto prontamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AUDDINO (M5S) specifica in premessa che il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Per quanto più specificamente di competenza, dopo aver illustrato la definizione di «soggetti che operano nel settore della salute» di cui all'articolo 2, si sofferma sugli obblighi di pubblicità recati dall'articolo 3, ri-

guardanti convenzioni ed erogazioni effettuate da un'impresa produttrice in favore dei soggetti che operano nel settore della salute, nonché gli accordi che producono vantaggi diretti o indiretti, mentre il successivo articolo 4 disciplina gli obblighi per le imprese produttrici costituite in forma societaria di comunicazione al Ministero della salute dei dati identificativi dei soggetti che operano nel settore della salute i quali siano titolari di azioni o di quote del capitale della società o di obbligazioni dalla stessa emesse, ovvero abbiano percepito dalla società corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. Di tali informazioni l'articolo 5 dispone la pubblicazione in un registro pubblico telematico. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, si intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei soggetti che operano nel settore della salute. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire loro un'informativa in merito.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*), pur dichiarando l'orientamento favorevole del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, esprime dubbi in rapporto all'effettiva efficacia dello stesso ai fini di una completa trasparenza dei rapporti degli operatori della sanità con le imprese fornitrici, facendo riferimento all'esiguità delle sanzioni previste, particolarmente in rapporto all'entità economica delle forniture destinate alle aziende sanitarie, e al carattere fondamentale dell'integrità etica degli operatori ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAUS (*PD*) segnala, per quanto di competenza, l'articolo 4, relativo al passaggio dei medici operanti presso il Sistema di emergenza territoriale alla dirigenza medica, nonché l'attribuzione di compiti di coordinamento e supervisione ai medici impegnati nelle centrali operative. Ulteriori disposizioni recate dal medesimo articolo riguardano l'assunzione del personale infermieristico nel Sistema di emergenza, la qualificazione degli autisti soccorritori e l'allocazione del personale medico a funzioni interne ai presidi ospedalieri; viene inoltre prevista la dipendenza giuridica e funzionale del personale medico e infermieristico e degli autisti soccorritori dal SET 118; i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende

sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria; al personale dei Sistemi di emergenza devono inoltre essere riconosciute specifiche indennità di rischio ambientale, da definire in ambito regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri.** – *Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) rileva che l'articolo unico di cui consta il disegno di legge in esame apporta una serie di modifiche alla vigente disciplina relativa al personale assunto a contratto impiegato nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari di prima categoria, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali.

Specifica quindi che le modifiche recate dal comma 1 concernono: l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali della possibilità delle assunzioni a contratto; la possibilità di rinnovo delle assunzioni a tempo determinato; l'effettività dell'applicazione delle norme locali che abbiano carattere imperativo o più favorevoli per il lavoratore; la durata della validità delle graduatorie risultanti dalle prove d'esame svolte per le assunzioni; la retribuzione, le assenze dal servizio e i viaggi di servizio; i procedimenti disciplinari; le fattispecie per le quali non è dovuto il preavviso di tre mesi per la risoluzione del rapporto di lavoro. Segnala infine che il comma 2 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari. In conclusione il relatore fa presente che il disegno di legge è idoneo a colmare lacune legislative di cui da molto tempo risentono i dipendenti a contratto. Rimarca inoltre il consenso condiviso dai diversi Gruppi politici nei confronti del provvedimento registrato alla Camera, oltre al favore dei soggetti interessati, reso evidente nel corso del ciclo di audizioni ivi svolto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri.** – *Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

**(55) PATRIARCA ed altri.** – *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare*

**(281) Vanna IORI e Assuntela MESSINA.** – *Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza*

**(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri.** – *Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(698) *FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza*

(853) *DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare*

(890) *Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di caregiver familiare*

(1717) *CANGINI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) ritiene che la recente mancata approvazione presso l'altro ramo del Parlamento di una proposta emendativa volta a introdurre la fruizione di un *bonus* a favore di *caregiver* possa indurre a dubitare del reale interesse della maggioranza nei confronti del tema in discussione. Facendo riferimento al congiungimento del disegno di legge n. 1717 e alle numerose sollecitazioni pervenute da realtà associative, sollecita una riflessione sull'opportunità di aprire un nuovo e rapido ciclo di audizioni; a tale proposito segnala che non risulta finora alcun contributo di un soggetto rilevante quale l'ANMIC. Segnala infine la necessità di rendere efficace l'intervento legislativo per mezzo di risorse realmente adeguate, particolarmente in relazione alla questione dei contributi figurativi, di cui giudica evidente l'insufficienza.

A parere della senatrice NOCERINO (*M5S*), la richiesta di procedere a ulteriori audizioni riveste nell'attuale fase carattere dilatorio. Osserva inoltre l'opportunità del respingimento della menzionata proposta emendativa, la quale avrebbe comportato la destinazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della legislazione in materia di *caregiver* a favore di una soluzione meramente transitoria.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) ribadisce che la propria richiesta è motivata dal recente congiungimento della discussione del disegno di legge n. 1717, che presenta spunti di rilievo per il prosieguo della discussione congiunta.

La presidente MATRISCIANO rammenta che, precedentemente all'assegnazione del disegno di legge n. 1717, la Commissione ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1461. Tale iniziativa legislativa, peraltro, costituisce la sintesi condivisa del lavoro approfondito svolto dal Comitato ristretto e reca infatti la firma di rappresentanti di tutti i Gruppi.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) segnala la rilevanza delle memorie trasmesse dai soggetti interpellati ai fini della predisposizione degli emendamenti. Sollecita a tale proposito l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, finalizzata a un migliore inquadramento degli aspetti finanziari del disegno di legge n. 1461.



La presidente MATRISCIANO specifica che la valutazione degli aspetti finanziari è di competenza della Commissione bilancio.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) giudica utile un chiarimento da parte del Governo circa la volontà di garantire risorse adeguate alla legislazione in materia di *caregiver*. Auspica quindi che possa essere richiesto il contributo conoscitivo all'ANMIC e rileva che tale richiesta, anziché avere carattere dilatorio, è ampiamente giustificata dalla rilevanza di tale associazione.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che non sussiste alcuna volontà di rallentare l'*iter* dei disegni di legge in titolo, mentre è possibile ottenere proposte utili al miglioramento del testo base da associazioni alle quali non è stato richiesto di far pervenire contributi scritti.

La presidente MATRISCIANO riconosce la qualità del contributo offerto dai soggetti che hanno trasmesso le proprie memorie alla Commissione. Fa peraltro presente che ANMIC è parte della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), che ha già trasmesso il proprio contributo scritto, contributo che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 30 giugno 2020

**Plenaria****145<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COLLINA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019**

**(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020**

**(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sul *Doc. LXXXVI* n. 3 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata conclusa la discussione generale congiunta.

Nella sua qualità di relatore, dà quindi lettura di uno schema di relazione – favorevole, con osservazioni – sul disegno di legge n. 1721, pubblicato in allegato.

Riguardo alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2020 e alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE anno 2019, propone di esprimere pareri favorevoli.

In riferimento allo schema di relazione sul disegno di legge n. 1721, la senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) premette, al fine di qualificare al meglio la *ratio* e la finalità dei propri contributi, che di recente è stata identificata una molecola – tra oltre 4.000 in uso per l'osteoporosi, il raloxifene – che può sensibilmente ridurre gli effetti di replicabilità del Covid. Questo, a suo avviso, dovrebbe consentire di affrontare un'eventuale seconda ondata con maggiore consapevolezza, con migliori strumenti sia di intercettazione che di cura, a partire dai casi lievi e moderati, e quindi avere effetti meno catastrofici di quelli già osservati agendo precocemente sulla malattia associata all'infezione.

Fa presente che tale risultato è frutto di una collaborazione pubblico-privato, ciò che a suo giudizio è controprova che, quando non sono prevalenti effetti distorsivi, la *governance* duale può «performare» meglio di una *governance* solo pubblica o solo privata, anche nel campo della ricerca e dell'innovazione. In tale direzione, ritiene che si possa dare un importante contributo nel pronunciamento consultivo sul disegno di legge in esame, valorizzando le capacità e le risorse disponibili, allargando la sfera di intervento anche sulla medicina veterinaria, dunque in materia di Sicurezza e Igiene delle produzioni, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e più in generale dell'intera filiera agroalimentare intesa come «estensione della Sanità». Reputa che non vi possa essere Sanità senza un'Alimentazione sana e sicura e che per rendere ciò possibile si dovrebbe orientare normativamente la programmazione di tutte le risorse già disponibili a sistema.

Stima pertanto necessario, già in sede di legge di delegazione europea, cominciare a dare prova di una visione proattivamente funzionale ad un vero cambiamento, onde dimostrare che l'Italia non è quel Paese «cicala» che alcuni Stati europei cosiddetti frugali vogliono far credere, potenziando la prevenzione e agendo per la rifocalizzazione del Servizio sanitario nazionale accrescendone la resilienza al rischio di epidemie. Si potrebbe immaginare, a suo avviso, di ammodernare l'intera filiera andando legislativamente a sostenere e debitamente suggerire al mondo agroindustriale delle innovazioni in approccio *one health* che, per esempio, mediante controlli da remoto permettano di utilizzare molti meno antibiotici, di sprecare meno acqua, in sintesi di proiettare il Paese nel Futuro dotandolo di infrastrutture che ne cambino radicalmente il modo di concepire la tradizione con l'innovazione, promuovendo le vere eccellenze del *Made in Italy* e sani stili di vita che preservano la salute dei consumatori.

Ai predetti fini è stato presentato l'emendamento n. 14.8, di cui richiama i contenuti, che auspica sia trasformato in questa sede in una condivisa qualificante osservazione all'interno della relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione.

Soggiunge che un altro tema molto importante, meritevole di essere preso in considerazione in chiave emendativa e di essere previamente dedotto in osservazione, è quello relativo alla messa in campo di politiche di

prevenzione e profilassi vaccinale sempre più sicure ed efficaci, coniugando responsabilità e universalità di tutela e di protezione individuale e collettiva.

Ritiene cioè che si debba «approfittare» del Covid-19 perché anche i più ferventi no vax abbiano nei confronti dei vaccini un atteggiamento meno intransigente, andando a chiedere alle case produttrici di essere disponibili a dare quelle assicurazioni che non hanno mai dato sulla sicurezza dei loro prodotti.

Ricorda che è recentissima l'adesione della Bayer al pagamento di una sanzione di 10 miliardi di euro per il glifosato: potrebbe essere un apripista per far sì che le industrie farmaceutiche siano tutte chiamate a responsabilità diretta e indiretta degli effetti dei loro prodotti sull'utente paziente.

Esprime il convincimento che questo potrebbe di molto aiutare ad un approccio sostanzialmente meno ostativo all'adesione vaccinale.

Fa presente che a tali fini è stato presentato l'emendamento 15.16, per la garanzia risarcitoria da parte del Servizio sanitario nazionale del danno conseguente a somministrazione vaccinale anche non obbligatoria purché raccomandata, che vuole essere di stimolo all'Esecutivo in punto di identificazione della filiera delle responsabilità e come tale è «isori-sorse», chiamando a farsi carico di eventuali danni da vaccinazione anche imprevedibili e inattesi le ditte produttrici purché oltre ogni ragionevole dubbio sia provato il nesso eziologico causa effetto, superandosi così la logica dell'assunzione diretta da parte dello Stato degli oneri che conseguono a reazioni avverse e danni da vaccini. Reputa che, anche in questo caso, si verrebbero così a promuovere le migliori condizioni affinché la sfida della copertura vaccinale nel contrasto e prevenzione delle malattie trasmissibili si inserisca in un quadro di certezze normative.

Con riguardo allo schema di relazione sul disegno di legge n. 1721, la senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) auspica l'inserimento, nel testo della relazione, di condizioni concernenti il regolamento (UE) 2017/745, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

In particolare, ad avviso dell'oratrice, occorre: individuare, in attuazione del capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV lo strumento per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, appartenenti alla Tabella dei medicinali, sez. B, C, D ed E; sopprimere la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 15; eliminare i gruppi di prodotti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dall'elenco dei prodotti

senza scopi medici, di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, ripristinando quindi la configurazione attuale e garantendo una maggiore sicurezza per i pazienti e gli operatori, a condizione che i dispositivi immessi sul mercato soddisfino i requisiti del regolamento senza ulteriori elementi che distorcano la logica normativa; promuovere una classificazione specifica negli allegati, per i dispositivi medici di cui ai predetti punti 2, 3, 4 e 5, che differiscono dai prodotti che devono essere utilizzati esclusivamente da un medico in quanto si riferiscono al regolamento di base (gli allegati dovrebbero pertanto contenere solo i prodotti il cui uso è effettuato da un medico); coinvolgere i rappresentanti e i tecnici della classe medica di riferimento in gruppi di lavoro volti a redigere, approvare e rivedere gli allegati coinvolgendo i rappresentanti delle società scientifiche che rappresentano i medici di questo settore sul territorio europeo.

Il PRESIDENTE, relatore, si riserva di valutare le proposte di integrazione allo schema di relazione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella summenzionata seduta, dopo aver dato atto degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, si è riservato di pronunciarsi sull'ammissibilità degli stessi.

Nello sciogliere la riserva, dichiara: inammissibili gli ordini del giorno G/867-B/1/12 e G/867-B/4/12, in quanto non correlati, neppure sotto il profilo sostanziale, a parti del testo modificate o introdotte dalla Camera; ammissibili gli ordini del giorno restanti e gli emendamenti.

Quindi, mancando ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio, rinvia il seguito della trattazione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**

**(116) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia**

**(1219) Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale e che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al testo base (disegno di legge n. 716), è stato fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 1° luglio.

La relatrice PIRRO (M5S), intervenendo in replica, esprime il convincimento che sia opportuno confermare il testo base già adottato, fermo restando che si potrà intervenire in sede emendativa per migliorare il provvedimento alla luce delle audizioni e della discussione svolte. Rimarca conclusivamente l'urgenza di legiferare in materia di epilessia.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(1346) MARINELLO ed altri. – Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare**

**(1751) Paola BOLDRINI ed altri. – Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1346. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1751 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° agosto 2019.

Il relatore Giuseppe PISANI (M5S) illustra il disegno di legge n. 1751. In considerazione dell'affinità delle materie trattate, propone di discutere congiuntamente i disegni di legge n. 1346 e 1751, rinviando a un momento successivo le determinazioni in ordine all'adozione del testo base.

Conviene la Commissione.

Il Relatore esprime il convincimento che la fase istruttoria possa ritenersi esaurita con le audizioni in programma quest'oggi.

Il PRESIDENTE avverte che ha ritenuto di ammettere un'ulteriore audizione, suggerita dalla senatrice Boldrini nella sua qualità di prima firmataria del disegno di legge n. 1751.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(1441) *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri*

(320) **MARSILIO.** – *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*

(947) **Cinzia LEONE ed altri.** – *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale*

(1410) **Paola BOLDRINI ed altri.** – *Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni*

(1501) **Sonia FREGOLENT ed altri.** – *Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedalieri*

– e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale e che il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti è fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 1° luglio.

Quindi, in qualità di relatore, fa rilevare, in sede di replica, che il provvedimento in discussione è stato approvato dalla Camera in maniera unanime e che ci sono le condizioni perché sia celermente trasformato in legge. Saggiunge che, essendo previsti dal testo provvedimenti attuativi, nell'ambito di questi ultimi potranno essere introdotte ulteriori migliorie, ove necessario.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia alla replica.

Sull'ordine dei lavori intervengono, quindi, le senatrici RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), BINETTI (*FIBP-UDC*) e BOLDRINI (*PD*).

Il PRESIDENTE assicura che si adopererà perché vi siano quanto prima le condizioni procedurali per concludere l'iter.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721**

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo;

premesso che:

con riferimento alle materie di interesse della Commissione, appaiono di rilievo gli articoli 14 e 15;

l'articolo 14 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale;

l'articolo 15 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici *in vitro* – regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;

appare opportuno integrare i principi e criteri direttivi concernenti l'adeguamento al predetto regolamento sui dispositivi medici, allo scopo di stabilire che, nel rispetto della normativa europea in questione:

a) per assicurare la conformità al principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria, le sanzioni amministrative sono ridotte di un terzo quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa;

b) nell'individuazione delle modalità di tracciabilità, si devono tenere presenti le peculiarità dei dispositivi medici su misura, esentando se possibile questi ultimi dal regime valevole per la generalità dei dispositivi medici;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità, al comma 2 dell'articolo 15, di apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera d), si introduca il principio secondo cui il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;



2) alla lettera *e*), si introduca il principio secondo cui le modalità di tracciabilità non si applicano ai dispositivi medici su misura, ovvero, in subordine, si applicano a questi ultimi con accorgimenti che tengono conto delle loro peculiarità.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 138**

*Presidenza del Presidente*  
COLLINA

*Orario: dalle ore 18,10 alle ore 18,55*

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI  
DISEGNI DI LEGGE NN. 1346 E 1751 (INFERMIERE DI FAMIGLIA)*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 30 giugno 2020

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 33**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA, DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PAOLO CASTALDI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 426 (UTILIZZO DEI FONDI STRUTTURALI E D'INVESTIMENTO EUROPEI. CAPACITÀ DI SPESA E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI)*

**Plenaria**

**176<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LICHERI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019*

*(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020*

*(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza odierna delle ore 12 non sono pervenuti subemendamenti e che le senatrici La Mura, Moronese e Floridia hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 5.42, 5.53, 5.57 e 5.62 a prima firma del senatore Quarto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1201) Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice GAUDIANO (M5S), relatrice, dà conto degli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge, su cui la Commissione aveva già espresso parere favorevole in data 13 novembre 2019.

Ricorda quindi che il disegno di legge reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione.

Con riferimento agli ulteriori emendamenti in esame, ritiene che questi non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, quindi di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (n. 179)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso il 24 giugno.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato al recepimento della rettifica al corretto recepimento della direttiva, in seguito alla rettifica, pubblicata l'11 giugno 2018, alla direttiva 2014/90/UE, sull'equipaggiamento marittimo.

Ricorda che lo schema di decreto è stato predisposto in forza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) per dare attuazione in via regolamentare (mediante DPR) alla direttiva 2014/90/UE, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera e), e 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, in quanto materia non coperta da riserva assoluta di legge.

In particolare, la rettifica alla direttiva, dispone che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11.

Conseguentemente, l'articolo 1 del provvedimento in esame recepisce la rettifica, modificando l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, che attualmente richiede, quali requisiti necessari per ottenere il riconoscimento da parte degli organismi di valutazione della conformità, il possesso dei soli requisiti di cui ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE, estendendoli anche ai punti 18 e 19 del medesimo allegato III.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere *pubblicato in allegato*, al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RELATIVI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1201**

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

ricordato che il disegno di legge reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione;

ricordato inoltre il parere espresso dalla Commissione sul testo e sugli emendamenti in data 13 novembre 2019;

valutato che gli ulteriori emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 179**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica (DPR) è stato predisposto in forza dell'autorizzazione, di cui all'articolo 18 legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016) per dare attuazione in via regolamentare (mediante DPR) alla direttiva 2014/90/UE, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera *e*) e 35, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che consente il recepimento mediante regolamento governativo quando la materia non è coperta da riserva assoluta di legge e che consente, con le medesime modalità, di dare attuazione anche alle successive modificazioni delle direttive europee;

considerato che in data 11 giugno 2018 è stata pubblicata una rettifica alla direttiva 2014/90/UE, secondo cui, gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11;

rilevato che l'articolo 1 del provvedimento, ai fini del corretto recepimento della direttiva, così come rettificata, modifica l'articolo 20 del DPR n. 239 del 2017, che attualmente richiede, quali requisiti necessari per ottenere il riconoscimento da parte degli organismi di valutazione della conformità, il possesso dei soli requisiti di cui ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE, per estenderli anche ai punti 18 e 19 del medesimo allegato III,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 30 giugno 2020

**Plenaria**  
**34ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PUCCIARELLI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Marco Rasconi, presidente dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Marco Rasconi, presidente dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta 23 giugno scorso.



La presidente PUCCIARELLI in apertura di seduta descrive l'incontro avuto alle 12 con una rappresentanza della comunità congolese d'Italia in occasione del 60° anniversario dell'indipendenza che ha promosso una iniziativa in piazza del Pantheon alle ore 16 di oggi; riferisce dell'esito dell'esame di maturità di Alex Pompa, protagonista di una recente e drammatica vicenda di cronaca; dà conto dell'impegno che viene portato avanti nella rimozione delle barriere architettoniche in Senato.

Il dottor Marco RASCONI, presidente dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, nel descrivere la situazione delle persone portatrici di disabilità, si sofferma in particolare sul «progetto di vita indipendente», sottolineando quanto sia importante assicurare a ciascuno il necessario supporto tecnico al fine di consentire una vita autonoma, e mettendo in rilievo il risparmio economico che ne deriverebbe. Si tratta di un processo non semplice che può essere realizzato se vi è piena collaborazione tra cittadini, associazioni che rappresentano persone con disabilità e istituzioni.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), nel ringraziare la Personalità presente in audizione e nel sottolineare il lavoro svolto in parlamento per assicurare a persone con disabilità un sostegno economico adeguato, anche sotto forma di pensione, si sofferma in particolare sulla necessità di garantire ai disabili ausili tecnologicamente aggiornati mettendo in rilievo, in questo quadro, il ruolo delle associazioni.

Il dottor RASCONI sottolinea il collegamento tra diritto alla dignità delle persone disabili, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, poiché solo un robusto collegamento tra questi tre elementi può permettere a tutti di realizzare vite in dignità.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il dottor Rasconi e i senatori e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

Martedì 30 giugno 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*AUDIZIONI*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, approvato nella seduta del 13 dicembre 2017**

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 12 alle ore 13.

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente  
Carlo PIASTRA*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi**

C. 687 Delrio e abbinate  
(Parere alla XII Commissione)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata

in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Al contempo, vengono fissati i principi e i criteri direttivi generali (principi e criteri direttivi specifici sono recati dal successivo articolo 2), a cui i decreti legislativi di delega devono conformarsi. Più precisamente, tali principi stabiliscono che l'accesso all'assegno unico e universale è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati dal provvedimento in esame; inoltre, l'ammontare dell'assegno unico e universale è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle di cui al provvedimento in esame, il computo dell'assegno unico e universale può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi; l'assegno unico e universale è pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza; l'assegno unico e universale non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità; le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno; l'assegno unico e universale è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale; l'assegno unico e universale è concesso in forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; è istituito un organismo, aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, per il monitoraggio dell'attuazione e della valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale.

Rileva poi come l'articolo 2 enumeri i principi e criteri direttivi specifici a cui dovranno conformarsi i decreti delegati; tra cui ricorda il riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenni a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato. È altresì previsto il riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia; l'assegno è concesso solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale; frequenti un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servi-

zio civile universale. Si dispone inoltre il riconoscimento, per ciascun figlio con disabilità, di un assegno maggiorato rispetto agli importi per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità. È riconosciuto infine l'assegno per maggiorenni, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico. Un ulteriore principio di delega prevede il mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi dai figli minorenni e maggiorenni. Con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni; vivere con i figli a carico in Italia; essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale; infine, una norma derogatoria disciplina comprovate esigenze connesse a casi particolari, per periodi temporali definiti; più nel dettaglio, una Commissione nazionale, costituita d'intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, potrà concedere, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, specifiche deroghe relativamente ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno.

L'articolo 2-*bis* individua la copertura finanziaria del provvedimento nelle risorse del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», istituito dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 339, della legge n. 60 del 2019), nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; nelle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori e dell'assegno di natalità (cosiddetto Bonus bebè) di cui alla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni); nelle risorse rivenienti dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali per i figli a carico dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*) e comma 1-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e dell'assegno per il nucleo familiare (decreto-legge n. 69 del 1988).

Ricorda poi come nel corso dell'esame in sede referente sia stato soppresso l'articolo 3, disciplinante la dote unica per i servizi a favore dei figli a carico. In merito ricordo che l'11 giugno 2020, ha approvato il di-

segno di legge «Deleghe al governo per l'adozione dell'assegno universale e l'introduzione di misure a sostegno della famiglia» (anche detto *Family Act*), nel quale la materia sarà affrontata.

L'articolo 3-*bis* rende applicabili le disposizioni del provvedimento in esame nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001. Come noto, l'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della stessa legge costituzionale 3/2001 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

L'articolo 4 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, nell'ambito del quale è previsto il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione segnala che la materia trattata dal provvedimento appare riconducibile alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione.

Rileva poi come per alcuni profili potrebbe anche assumere rilievo la materia delle politiche sociali di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e nella quale esercitano competenze anche gli enti locali. Si considerino ad esempio i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c*) *d*) ed *e*) (in materia di rilevanza dell'assegno unico ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate), nonché all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) (in materia di erogazione dell'assegno anche in presenza di figli maggiorenni in cerca di lavoro presso centri per l'impiego) *e-bis*) (in materia di possibilità di integrare i requisiti per l'accesso all'assegno unico su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali) e *p*) (coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017). Al riguardo, si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di inserire nel procedimento di adozione dei decreti legislativi forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio un parere in sede di Conferenza unificata.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) rileva che il testo del provvedimento, cui è abbinata anche una proposta di legge della sua capigruppo Maria Stella Gelmini, opera una necessaria semplificazione nelle misure di sostegno ai figli. Al riguardo, sottolinea preliminarmente l'opportunità di coinvolgere nel procedimento di adozione dei decreti legislativi il sistema delle autonomie territoriali. Rileva quindi quanto le misure di sostegno fiscale ai figli possano assumere un significato più ampio, ad esempio, richiamando la precedente audizione del presidente dell'ANCI, con riferimento al sostegno dei piccoli comuni, che non potrebbero che avan-

taggiarsi da aiuti a giovani coppie con figli nell'ottica di un reinsediamento di nuove famiglie sui loro territori.

Indica però alcune criticità. Intanto parte del provvedimento è stata stralciata per confluire nel cosiddetto «*Family Act*», disegno di legge di iniziativa governativa deliberato dal Consiglio dei ministri ma non ancora trasmesso alle Camere. Inoltre il periodo di due anni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi risulta eccessivamente lungo, nel momento in cui l'ISTAT certifica 37.000 dimissioni volontarie di madri lavoratrici e in un contesto in cui l'appena trascorso periodo di quarantena ha accentuato per le madri la difficoltà di conciliare figli e lavoro. Sollecita infine lo stanziamento di ulteriori risorse per il provvedimento.

La senatrice Tiziana DRAGO (*M5S*) rileva che il progetto di legge consente un'utile razionalizzazione delle risorse di sostegno alla natalità. Inoltre, la sua attuazione potrebbe portare ad un incremento delle risorse disponibili che, in base ad alcune simulazioni, per i nuclei familiari più poveri potrebbe arrivare fino a 1000 euro. Segnala però due criticità. In primo luogo, esprime dubbi sull'utilizzo dell'ISEE che si può rivelare iniquo perché riferito al reddito lordo. In secondo luogo, rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) riconosce il diritto all'assegno anche per il nascituro, a partire dal settimo mese di gravidanza mentre, a suo giudizio, risulterebbe opportuno fare riferimento al terzo o al quarto mese.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, rileva che nella proposta di parere si fa riferimento, con un'apposita osservazione, alla necessità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali. Per gli altri temi affrontati dai colleghi Pella e Drago rinvia invece agli approfondimenti che potranno essere fatti nella Commissione di merito, non attenendo gli stessi in senso stretto alla competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Si limita solo ad osservare, al riguardo, che le risorse stanziate per il provvedimento potranno essere successivamente incrementate. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), nell'esprimere apprezzamento per l'osservazione contenuta nella proposta di parere, annuncia l'astensione del suo gruppo per le ulteriori criticità del provvedimento già segnalate nel suo precedente intervento.

La deputata Sara FOSCOLO (*Lega*) annuncia l'astensione del suo gruppo. Condivide infatti i dubbi espressi dal collega Pella sull'insufficienza delle risorse stanziate. Ricorda inoltre che il suo gruppo aveva richiesto, nel corso dell'esame in sede referente, che, oltre all'inserimento della consueta clausola di salvaguardia, si prevedesse che per le regioni a statuto speciale le risorse saranno integrative e non sostitutive. Il suo gruppo riteneva infine necessario limitare l'erogazione del beneficio ai residenti regolari in Italia da più di 10 anni.

La senatrice Tiziana DRAGO sottolinea che la sua osservazione relativa all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) non è estranea alla competenza della Commissione in quanto la materia sanitaria, alla quale è ricollegabile la questione dell'erogazione del beneficio ai nati, rientra tra le competenze regionali.

Carlo PIASTRA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 13.30.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

**Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi**  
(Testo unificato C. 687 Delrio e abbinate)

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per le parti di competenza il progetto di legge C 687, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno ai figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in Commissione;

rilevato che:

la materia trattata dal provvedimento appare riconducibile alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione;

per alcuni profili potrebbe anche assumere rilievo la materia delle politiche sociali di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e nella quale esercitano competenze anche gli enti locali; si considerino ad esempio i principi di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c*) *d*) ed *e*) (in materia di rilevanza dell'assegno unico ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate), nonché all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) (in materia di erogazione dell'assegno anche in presenza di figli maggiorenni in cerca di lavoro presso centri per l'impiego) *e-bis*) (in materia di possibilità di integrare i requisiti per l'accesso all'assegno unico su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali) e *p*) (coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017); al riguardo, si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di inserire nel procedimento di adozione dei decreti legislativi forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali, ad esempio, il parere in sede di Conferenza unificata,

esprime:

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».



**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 30 giugno 2020

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Eugenio ZOFFILI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»**

**Audizione della Ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative ad immigrazione, asilo ed Europol anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da COVID-19**

(Svolgimento e rinvio)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Luciana LAMORGESE, *Ministra dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, in considerazione della rilevanza dei temi trattati e dell'imminenza di votazioni in Assemblea alla Camera, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 30 giugno 2020

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Stefano VIGNAROLI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Esame della proposta di relazione sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19 (Relatori: on. Vignaroli, sen. Berutti, on. Vianello)**

(Esame e rinvio)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19 e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, senatore Berutti e onorevole Vianello, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato a lunedì 6 luglio 2020. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 14,40.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella odierna riunione ha convenuto che il prossimo lunedì 20 luglio avrà luogo una missione in Umbria.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,25 alle ore 14,40.

## COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 30 giugno 2020

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Raffaele VOLPI

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

#### AUDIZIONI

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Borsa Italiana S.p.A.**

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente di Borsa Italiana S.p.A., professor Andrea SIRONI, e dell'Amministratore delegato, dottor Raffaele JERUSALMI.

Andrea SIRONI, *Presidente di Borsa Italiana S.p.A.* e Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Enrico BORGHI (*PD*) e i senatori Paolo ARRIGONI (*Lega*); e Adolfo URSO (*FdI*), ai quali rispondono Andrea SIRONI, *Presidente di Borsa Italiana S.p.A.* e Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 13,35.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore Adolfo URSO (*FdI*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*) e Federica DIENI (*M5S*).

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema bancario e finanziario**

Martedì 30 giugno 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12,40 alle ore 13,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 30 giugno 2020

**Plenaria**

**7<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PIARULLI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Esame della proposta di delibera sul regime di divulgazione degli atti**

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE illustra brevemente la proposta di delibera sul regime degli atti, sulla quale ha già deliberato all'unanimità l'Ufficio di Presidenza del 5 maggio 2020. Propone di aggiungere un articolo che dà mandato al personale addetto all'Archivio della Commissione di informatizzare e indicizzare gli atti prodotti e la documentazione acquisita dalla Commissione.

Inoltre, fa presente che alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 1 è stata precisata l'esigenza che, per i documenti provenienti da soggetti privati, all'atto della consegna sia esplicitata la motivazione della segretezza dell'atto, la cui fondatezza verrà valutata dalla Commissione.

Si apre un dibattito.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) esprime riserve sul contenuto dell'articolo 3 dal momento che, a suo avviso, bisognerebbe attenersi a quanto già disposto in materia di pubblicazione di atti e documenti dall'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione.



Il deputato MUGNAI (*FI*) chiede alcuni chiarimenti sulla formulazione della lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 1, illustrata dalla Presidente, poiché, a suo giudizio, appare problematica una valutazione sulla fondatezza della classifica di segretezza in ordine a documenti provenienti da soggetti privati.

La PRESIDENTE fornisce ulteriori chiarimenti sull'articolo 1, comma 2, lettera *f*), nella riformulazione da lei avanzata.

La deputata LAPIA (*M5S*) rileva che la delibera in esame dovrebbe essere resa più organica e coerente, senza concedere spazi eccessivamente discrezionali alla valutazione del Presidente.

Il deputato DONZELLI (*FDI*) suggerisce che le indicazioni illustrate in apertura dalla Presidenza possano essere più opportunamente riformulate, aggiungendo un comma 3 all'articolo 1 nel quale si stabilisce che, qualora i soggetti privati consegnino documenti da loro indicati come segreti, dovranno esplicitare in quale casistica del comma 2 dello stesso articolo rientrano, ferma restando la valutazione della Commissione sulla fondatezza di tale classificazione.

I senatori RUOTOLO (*Misto*) e NENCINI (*IV-PSI*) e la deputata LAPIA (*M5S*) concordano sulla proposta da ultimo avanzata dal deputato Donzelli.

La senatrice FEDELI (*PD*) osserva in generale che nel sistema delle fonti che regola l'attività della Commissione d'inchiesta, oltre alla legge istitutiva e al Regolamento interno, è presente anche la delibera di cui si sta discutendo, la quale, in ogni caso, dovrebbe riprodurre fedelmente le indicazioni stabilite dalle altre fonti. Proprio per tale ragione, suggerisce che nell'articolato sia inserito l'obbligo del segreto in coerenza con quanto previsto dalla legge istitutiva e dal Regolamento interno.

Pertanto, con queste precisazioni, la delibera in esame può essere senz'altro approvata.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) chiede alla Presidente di assumere un indirizzo chiaro in merito alla necessità o meno che la Commissione si doti di una delibera sul regime di divulgazione degli atti.

La PRESIDENTE precisa che la delibera in discussione è stata predisposta nel pieno rispetto della legge istitutiva e del Regolamento interno, nonché in analogia con le delibere sul regime di divulgazione degli atti, approvati dalle varie Commissioni d'inchiesta.

La deputata D'ARRANDO (*M5S*) fa presente che in merito alla delibera in esame stanno emergendo diverse valutazioni che non è possibile

approfondire nell'odierna seduta, visto l'approssimarsi dell'inizio dei lavori presso la Camera.

Il deputato MUGNAI (*FI*) rileva che la delibera sul regime di divulgazione degli atti costituisce uno strumento snello, di carattere attuativo, che può certamente essere approvato.

Il senatore NENCINI (*IV-PSI*), nel concordare pienamente con le osservazioni della senatrice Fedeli, si rammarica che la Commissione non riesca a entrare nella sua fase propriamente operativa, nonostante i compiti molto rilevanti che tale organo è chiamato ad assolvere, attesa l'estrema delicatezza dei fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare. Ciò imporrebbe, quindi, una assoluta urgenza nello svolgimento dell'attività della Commissione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ricorda che la Commissione è nella pienezza delle sue funzioni e ha già svolto alcune importanti audizioni, oltre ad essersi dotata di un Regolamento interno.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il testo della delibera sul regime di divulgazione degli atti è stato convenuto all'unanimità nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 5 maggio scorso e che tale delibera è stata predisposta in analogia a quelle già adottate per altre Commissioni d'inchiesta, apprezzate le circostanze ed al fine di consentire ai Gruppi ogni ulteriore, utile approfondimento, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza convocato per oggi, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

## ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 383° di venerdì 26 giugno 2020, 175ª seduta della Commissione Politiche dell'Unione europea (14ª), apportare le seguenti correzioni:

- alla pagina 3, diciottesima riga, sostituire le parole: «411», con le seguenti: «428».
- dalla pagina 4 alla pagina 175, sostituire interamente l'allegato con il seguente:

### «ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

#### **G/1721/1/14**

GAUDIANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

tenuto conto delle direttive europee contenute nell'allegato A, in materia di rifiuti e tutela dell'ambiente;

considerati, inoltre, gli obblighi in capo allo Stato italiano, derivanti dai seguenti atti:

- direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;

- direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

- regolamento (UE) 2016/1005 della Commissione, del 22 giugno 2016, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le fibre d'amianto (crisotilo);

considerato che:

il 14 marzo 2013 il Parlamento europeo ha adottato la "Risoluzione sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente (2012/2065(INI))", in cui al punto 37, si "sottolinea che tutti i tipi di malattie legate all'amianto,

come il tumore al polmone e il mesotelioma pleurico - causati dall'inhalazione di fibre di amianto in sospensione, abbastanza sottili da raggiungere gli alveoli e abbastanza lunghe da superare la dimensione dei macrofagi - ma anche diversi tipi di tumori causati non soltanto dall'inhalazione di fibre trasportate nell'aria, ma anche dall'ingestione di acqua contenente tali fibre, proveniente da tubature in amianto, sono stati riconosciuti come un rischio per la salute e possono insorgere dopo alcuni decenni, e in alcuni casi addirittura dopo oltre quarant'anni";

nell'allegato 3 al decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996 (GU n. 251 del 25 ottobre 1996) si paventa il rischio del rilascio di fibre da tubazioni in cemento amianto a causa della solubilizzazione della matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni calcio; in tale situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di fibre è causato perciò essenzialmente dalla natura dell'acqua condotta e in particolare dalla sua aggressività, che è funzione del ph, dell'alcalinità totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature è influenzato inoltre da altri fattori quali la temperatura, l'ossigeno disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocità dell'acqua. La frattura della matrice cementizia è una certezza, così come la successiva cessione di fibre di amianto all'acqua potabile, come si evince dal citato allegato 3 al decreto che, al punto 4, cita l'Istituto superiore di sanità, secondo cui "il fenomeno della contaminazione da amianto delle acque potabili esiste anche in Italia";

il principio di precauzione, che costituisce una delle regole fondamentali dell'ordinamento comunitario, impone in caso anche di mero rischio che vengano adottate tempestive ed adeguate misure per la neutralizzazione del rischio stesso, che assume effettiva consistenza nel nostro Paese, se si considera la inevitabilità della frattura della matrice cementizia dei tubi di cemento amianto, con conseguente cessione di fibre all'acqua potabile, stante la vetustà, in molti casi, delle condutture,

impegna il Governo:

ad adottare gli occorrenti provvedimenti legislativi affinché sia resa obbligatoria la sostituzione delle tubazioni in cemento amianto, ancora diffusamente presenti sul territorio italiano, evitando l'esposizione al rischio di diffusione e quindi di inhalazione di fibre di cemento amianto, nonché di ingestione attraverso le acque adibite al consumo umano.

---

**G/1721/2/14**

FLORIDIA, L'ABBATE, PAVANELLI, LA MURA, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

il punto 20) dell'Allegato A di cui all'articolo 1 dispone il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

considerato che:

tra le principali fonti di inquinamento delle acque vi è la dispersione di microfibre plastiche rilasciate dagli indumenti sintetici durante il lavaggio, soprattutto in lavatrice;

si calcola che più di un terzo delle microplastiche che inquinano fiumi, mari e oceani, e che finiscono poi inghiottite dagli animali marini, deriva dagli scarichi delle lavatrici soprattutto domestiche;

è necessario rendere consapevoli i consumatori dell'impatto inquinante derivante dagli acquisti di prodotti tessili sintetici;

impegna, quindi, il Governo

a promuovere apposite campagne informative per favorire comportamenti responsabili relativi all'uso di prodotti tessili contenenti microfibre sintetiche, favorendo modalità di lavaggio che possano ridurre al minimo il loro rilascio e dispersione delle microplastiche inquinanti.

---

**G/1721/3/14**

GIANNUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

l'articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

considerato che

la direttiva oggetto di recepimento reca precise disposizioni per la regolamentazione della comunicazione commerciale audiovisiva, al fine anche di tutelare i consumatori che possono essere esposti a una quantità eccessiva di pubblicità in virtù di un mercato dell'audiovisivo in veloce evoluzione;

proprio il proliferarsi dell'offerta dei servizi di media audiovisivi, ha visto negli ultimi anni la diffusione di società concessionarie e multi-mediali che trasmettono in luoghi pubblici o aperti al pubblico (per esempio nelle stazioni ferroviarie o sui mezzi di trasporto pubblico), accanto a contenuti informativi e di servizio, messaggi pubblicitari di natura diversificata;

tenuto conto che:

l'utente si trova sempre più di frequente a essere il destinatario di messaggi pubblicitari in luoghi di attesa e di passaggio senza alcuna possibilità di poter scegliere se ascoltare o meno i messaggi diffusi in modalità sonora, ed è quindi sottoposto a una comunicazione commerciale di fatto coatta;

la tradizionale comunicazione commerciale visiva permette, al contrario, all'utente la scelta o meno di avvalersi delle informazioni in essa contenute;

impegna, quindi, il Governo:

ad adottare le idonee misure per la tutela dell'utenza dalla sovrapposizione alla comunicazione commerciale e avviare una progressiva limitazione e un futuro divieto di diffusione di comunicazioni audiovisive e sonore in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

---

**G/1721/4/14**

LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 4 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche;

considerato che:

le installazioni delle infrastrutture di comunicazione elettronica a normativa vigente sono rimesse alla competenza degli enti locali secondo procedimenti autorizzativi di tipo urbanistico e ambientale;

a tutela della salute e sulla base di studi scientifici è possibile richiamare il principio di precauzione, cardine sia della normativa europea che nazionale;

la legge quadro sulle emissioni n. 36 del 2001 affida, infatti, allo Stato il compito di individuare i limiti all'esposizione della popolazione idonei a preservare la salute e l'ambiente, sulla base di evidenze scientifiche, assicurando un elevato livello di tutela;

impegna il Governo:

al fine di coniugare la tutela della salute, tenuto conto del principio di precauzione, e lo sviluppo delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, a promuovere per quanto di competenza forme di coinvolgimento delle comunità locali nell'individuazione dei criteri di localizzazione da parte degli enti locali delle infrastrutture necessarie alla banda ultralarga.

---

#### **G/1721/5/14**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premesso che:

l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

considerato che:

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 prevede che possano usufruire degli incentivi solo gli impianti di produzione di biometano che entrano in esercizio o sono riconvertiti entro il 31 dicembre 2022;

sia la realizzazione di nuovi impianti sia la riconversione di impianti esistenti, hanno incontrato una serie di difficoltà che hanno pesantemente rallentato gli iter autorizzativi, le procedure di gara e le attività cantieristiche, e che tale fenomeno si è verificato a causa di due eventi non previsti:

- il problema della cessazione della qualifica di rifiuto (emerso in conseguenza della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01229 del 28 febbraio 2018 e risolto definitivamente solo a fine 2019 con l'ultima di una serie di modifiche all'art. 184-ter del D.lgs 152/2006), ha di fatto bloccato per circa 2 anni moltissimi iter autorizzativi;

- si è aggiunta poi la crisi sanitaria da Covid-19, che ha bloccato l'espletamento di molte gare pubbliche per la realizzazione di impianti e l'acquisto dei macchinari per i tre mesi passati (lock down di marzo-aprile-maggio) e il rallentamento di pratiche autorizzative a causa dall'improvvisa necessità di adottare una modalità lavorativa da remoto, e dal funzionamento necessariamente non a regime degli uffici competenti;

impegna pertanto il Governo:

a valutare una proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio o la riconversione degli impianti di almeno 3 anni (portandola quindi al 31 dicembre 2025), al fine di consentire alla maggior parte dei progetti e degli investimenti programmati di poter accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dal DM 2 marzo 2018, sostenendo una evoluzione tecnologica di assoluto valore ambientale e dalle rilevanti ricadute positive per l'economia.

---

### **G/1721/6/14**

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

Il Senato,

premesso che:

in merito all'esame dell'A.S. 1721, legge di delegazione europea 2019, l'articolo 7 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;

considerato che:

da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale italiano sono interessate da un fenomeno di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale;

il pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria trova particolare collocazione principalmente in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa;

il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico;



la pesca abusiva e il bracconaggio ittico di carattere industriale trovano particolare forza nelle lacune legislative atte a normare la pesca professionale;

la pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, è pratica ormai anacronistica, che non trova riscontri nelle attività considerate virtuose di tipo professionale, esercitate al contempo in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia;

non vi è distinzione fra le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque lagunari, salmastre o lacustri e le licenze rilasciate per l'esercizio della pesca professionale in acque dolci interne (canali o fiumi);

le licenze di pesca professionale vengono rilasciate a tutti i cittadini che possiedano i requisiti per richiederla, anche se di cittadinanza straniera, purché di Paesi appartenenti all'Unione europea. Molto spesso la pesca illegale di stampo industriale viene esercitata da possessori di licenza di tipo professionale, di nazionalità straniera, i quali usano tale licenza, non tanto per esercitare una reale attività di pesca, visto che spesso si tratta di attività illecita difficilmente rintracciabile, quanto per riuscire ad ottenere così la regolarizzazione del pescato, in modo da poterlo commercializzare e indirizzare verso i paesi esteri di cui sopra;

impegna il Governo:

a prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;

a prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;

a prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.

---

**G/1721/7/14**

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessso che:

l'articolo 9 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

nonostante la direttiva oggetto di recepimento sia considerata "*self-executing*", la sua implementazione nel diritto nazionale richiede un'attenta riflessione;

il dialogo tra i portatori di interesse e le parti interessate, proprio ai fini di una migliore attuazione della direttiva, è considerato dalla stessa Commissione europea un elemento essenziale per l'adattamento o la modernizzazione del diritto d'autore agli scenari che le tecnologie digitali incessantemente pongono come nuova sfida;

impegna quindi il Governo:

ad avviare, in fase di esercizio della delega contenuta nell'articolo 9, un costante dialogo e confronto con i portatori di interesse, in particolare per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 14 della direttiva (UE) 2019/790.

---

## G/1721/8/14

MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessso che:

l'articolo 9 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

la piena e completa attuazione della direttiva del 2019 può effettivamente delineare un quadro più moderno del diritto d'autore se al contempo venga a pieno implementato quanto previsto dalla direttiva 2001/29/CE (cosiddetta dir. Infosoc), attuata in modo parziale dal legislatore italiano;

tenuto conto che:

la direttiva oggetto di recepimento prevede all'articolo 25 la possibilità per gli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni e limitazioni, purché compatibili tra l'altro con la direttiva del 2001 sopra citata;

in particolare la direttiva Infosoc prevede all'articolo 5, paragrafo 3, alle lettere h, i, k si dispone la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione nei seguenti casi:

- quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici, la cosiddetta libertà di panorama, il cui mancato recepimento limita la valorizzazione del patrimonio culturale italiano;

- in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali, per esempio i remix o alcune forme creative digitali che sono fortemente limitate come il digital sampling, fan videomaking, fan fiction writing, mash-up, che hanno il pregio di promuovere le opere e di massimizzare le forme di utilizzazione;

- quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;

altrettanto importante è il completo recepimento dell'eccezione di cui all'art. 5, par. 2, lett. c) della direttiva Infosoc che prevede la facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda tra l'altro gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

il mancato esercizio di questa eccezioni limita la riproduzione digitale delle opere che hanno in custodia neanche per i servizi interni che si rendono necessari per adempiere alle proprie ordinarie attività;

impegna, quindi, il Governo;

nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2019/790, ad attuare pienamente le eccezioni di cui all'articolo 5 della direttiva Infosoc del 2001.

---

## **G/1721/9/14**

GAUDIANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

considerato che l'articolo 11 del disegno di legge prevede il recepimento di una direttiva e di un regolamento che modificano la disciplina sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi con la finalità di rafforzare la resilienza e la capacità di assorbimento delle perdite;

ritenuto necessario, in tale conteso, rafforzare la resilienza anche del sistema del credito cooperativo, valorizzando la sua missione propria di sistema incentrato sulle esigenze di piccolo credito specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali;

considerato che:

l'emergenza pandemica Covid-19 ha fatto emergere un'esigenza già fortemente avvertita dalle piccole e medie imprese, di rafforzare la capacità degli istituti di credito cooperativo di operare al meglio sul territorio a livello locale, consolidando la concreta applicazione dei principi di localismo e territorialità, intimamente connessi alla *mission* del credito cooperativo e già richiamati dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91;

appare indispensabile articolare le rappresentanze territoriali, di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 37-*bis* del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), su ambiti omogenei, quali quelli regionali, al fine di valorizzare la funzione localistica del credito cooperativo, per salvaguardare la sua azione di sostegno alle economie locali e, quindi, alle piccole imprese, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, agli operatori turistici e del commercio, alle famiglie, etc., che spesso hanno difficoltà di accesso al credito presso le grandi banche. In caso di diverso orientamento della Capogruppo, rispetto agli indirizzi espressi dal coordinamento regionale, è necessario che questo sia adeguatamente motivato e, ove possa occorrere, altresì declinato in termini di vantaggi compensativi, principio quest'ultimo previsto dalla normativa ma che appare opportuno avere concretamente a riferimento nella gestione ordinaria del Gruppo Banche Cooperative;

inoltre, appare opportuno rafforzare l'autonomia della scelta degli esponenti aziendali di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 37-*bis* del TUB, da parte del "territorio", al fine di garantire maggiore consapevolezza, maggiore aderenza alle esigenze locali e un più elevato livello di controllo sociale sulle rispettive scelte manageriali. Resterebbero alla capogruppo funzioni di coordinamento e controllo volte a garantire l'integrità del sistema nel suo complesso per mitigare i rischi di *moral hazard connessi* ai meccanismi di *cross guarantee*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 37-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, secondo le indicazioni delineate in premessa, al fine di valorizzare la missione propria delle banche di credito cooperativo, incentrata sulle esigenze di piccolo credito, specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali.

---

**G/1721/10/14**

RIZZOTTI, MASINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019",

premessi che:

l'articolo 15 stabilisce principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici;

l'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 contiene una identificazione errata di dispositivi medici senza uno scopo medico nei punti 2, 3, 4, 5;

la formulazione contenuta nei predetti punti includono lacune gravi e pertinenti, nonché definizioni e limitazioni errate senza logica scientifica che impediranno il perseguimento di qualsiasi scopo terapeutico, ad esempio per quanto riguarda il laser fonti, e che rischiano di creare un problema critico rilevante in termini di sicurezza e garanzia dei trattamenti per i pazienti;

l'immissione sul mercato di dispositivi classificati come a fini medici e che devono essere utilizzati esclusivamente da un medico fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento su tutto il territorio europeo possono comportare il seguente impatto normativo, direttamente o indirettamente:

- i medici non possono utilizzare dispositivi senza scopi medici, poiché in base a molti sistemi di diritto civile nazionale e alle regole di condotta professionale le attività non mediche non possono essere eseguite dai medici. Sarà complesso o impossibile affermare che un medico sta svolgendo un'attività medica se il dispositivo utilizzato viene immesso sul mercato senza lo stesso scopo;

- impossibilità di utilizzare dispositivi senza scopi medici in numerose strutture sanitarie in tutto il territorio europeo in virtù delle relative normative d'uso;

- controversie con le autorità fiscali nazionali in merito all'uso di dispositivi immessi sul mercato senza scopi medici per eseguire servizi sanitari terapeutici a cui i pazienti accedono senza IVA (come per qualsiasi servizio medico). Conseguente aumento dell'onere per i pazienti finali e accesso limitato ai trattamenti per i pazienti a causa dell'IVA applicata;

- rischio di facilitare i processi di utilizzo da parte del personale non medico dei dispositivi medici che sono attualmente riservati esclusivamente ai medici su tutto il territorio europeo, con conseguenti ripercussioni serie e rilevanti in relazione alla sicurezza del servizio e alla salute dei pazienti, nonché al conseguente aumento del pubblico spese sanitarie in quanto i relativi problemi sono presi in carico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di eliminare i gruppi di prodotti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dall'elenco dei prodotti senza scopi medici, di cui all'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, ripristinando quindi la configurazione attuale e garantendo una maggiore sicurezza per i pazienti e gli operatori, a condizione che i dispositivi immessi sul mercato soddisfino i

requisiti del regolamento senza ulteriori elementi che distorcano la logica normativa;

a promuovere una classificazione specifica negli allegati, per i dispositivi medici di cui ai predetti punti 2, 3, 4 e 5, che differiscono dai prodotti che devono essere utilizzati esclusivamente da un medico in quanto si riferiscono al regolamento di base. Gli allegati dovrebbero pertanto contenere solo i prodotti il cui uso è effettuato da un medico;

a coinvolgere i rappresentanti e i tecnici della classe medica di riferimento in gruppi di lavoro volti a redigere, approvare e rivedere gli allegati coinvolgendo i rappresentanti delle società scientifiche che rappresentano i medici di questo settore sul territorio europeo.

---

## Art. 1.

### 1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: "quelli specifici dettati dalla presente legge", inserire le seguenti: "e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19".*

### 1.2

IL RELATORE

*Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:*

«7) direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);»

### 1.3

D'ALFONSO, MANCA

*Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:*

«33-bis) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle im-

prese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termine di recepimento: 26 marzo 2020 e 26 giugno 2021);

33-ter) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);»

---

#### 1.4

D'ALFONSO, MANCA

*Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:*

"33-bis) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);

33-ter) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);

33-quater) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);

33-quinquies) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024)."

---

#### 1.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sulle amministrazioni centrali, sulle autorità am-

ministrative indipendenti, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano:

- a) il meno gravosi possibile;
  - b) commisurati all'obiettivo da conseguire;
  - c) adeguatamente attenuati attraverso la concessione di contributi o detrazioni».
- 

## 1.6

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura:

- a) che, sino alla cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i cittadini e le imprese, dipendenti dagli obblighi di adeguamento alla normativa europea, sia accompagnata da una rigorosa valutazione di impatto sulla loro sostenibilità economica;
  - b) i costi di adeguamento alla normativa europea ricadenti su cittadini e imprese, siano attutiti mediante la attivazione di adeguate detrazioni».
- 

## 1.7

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui al comma precedente, il Governo assicura che, sino alla cessazione delle conseguenze economiche e sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'introduzione di nuovi e ulteriori oneri per i cittadini e le imprese, dipendenti dagli obblighi di adeguamento alla normativa europea, sia accompagnata da una rigorosa valutazione di impatto sulla loro sostenibilità economica e da un fondo adeguato a sostenere tali costi di adeguamento ricadenti sulle attività produttive».

---



**1.8**

FAZZOLARI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029, in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo "a sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana«, il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate negli articoli da 3 a 20 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.»

---

**1.9**

MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni legislative o regolamentari conseguenti all'applicazione della presente legge che comportano per le imprese nuovi e maggiori costi di adeguamento alle direttive devono indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini del riconoscimento di un credito d'imposta che è riconosciuto ai soggetti aventi diritto secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi maggiori oneri si provvede con apposito provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

---

**Art. 3.****3.1**

SAPONARA, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) prevedere campagne informative per una diffusa sensibilizzazione sui rischi della rete;»

---

**3.2**

SAPONARA, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) prevedere l'obbligatorietà per gli operatori telefonici dell' inserimento nelle clausole contrattuali di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori;»

---

**3.3**

MANCA

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con le seguenti:*

«d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, tenendo conto del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204;

d-bis) prevedere specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a) e prevedere l'istituzione di registri di fornitori di servizi di media e di piattaforme per la condivisione di video da parte degli Stati membri, tenendo conto degli strumenti già vigenti, tra cui il Registro degli operatori della comunicazione, e della necessità di coordinamento a livello europeo.»

---

**3.4**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:* «d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, comprese le piattaforme di condivisione dei conte-

nuti video, dando adeguato risalto e visibilità a dette opere, nonché di specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);»

---

### 3.5

FERRARI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta,» aggiungere le seguenti: «attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti».*

---

### 3.6

GIANNUZZI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta,», aggiungere le seguenti: «attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti».*

---

### 3.7

LOREFICE

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) prevedere specifiche misure per garantire la responsabilità legale dei fornitori di servizi media digitali e per ridurre al minimo la gestione dei rapporti fra utenti e fornitori tramite processi automatizzati e algoritmi, garantendo il controllo umano e l'indicazione del nome e dei contatti di un responsabile nei rapporti di corrispondenza fra fornitore e utente.»*

---

### 3.8

FERRARI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole "e concorrenzialità" inserire le seguenti "e non discriminazione anche con riferimento alle modalità di accesso ai contenuti"*

---

**3.9**

GIANNUZZI

*Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni;».

---

**3.17**

GINETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

"f) Prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme *social*, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l’appropriazione di identità altrui, al fine de alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false. ".

---

**3.10**

GIAMMANCO, MASINI

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:* «prevedendo che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandola ad una avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili».

---

**3.11**

FERRARI, BITI, TARICCO

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

«f-bis) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che conten-

gono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata;

*f-ter)* prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, intese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari, assicurando che tali comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande».

---

### 3.12

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis)* Non applicare le indicazioni relative ai prodotti alimentari o alle bevande contenute nei considerando 28 e 58, che rischiano di nuocere gravemente al settore dell'agroalimentare italiano»

---

### 3.13

GIAMMANCO, MASINI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis)* prevedere che i fornitori di servizi di memorizzazione permanente abbiano l'obbligo di richiedere, all'atto di iscrizione del destinatario del servizio, un documento d'identità in corso di validità. L'inosservanza dell'obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, applicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro un mese dall'accertamento».

---

### 3.14

IANNONE, FAZZOLARI

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «e, anche al fine di tutelare il diritto d'autore e la sovranità digitale italiana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l'Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano*

risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi».

---

### 3.15

IANNONE, FAZZOLARI

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo rispetto la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d'espressione sulla rete».*

---

### 3.16

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:*

*«i) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia;»*

---

## Art. 4.

### 4.1

FERRARI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «normativa di settore», inserire le seguenti: «mantenendo, ove possibile, le prescrizioni del Codice che sono già in linea con la direttiva (UE) 2018/1972 ovvero prevedano regimi migliorativi rispetto a quest'ultima, nonché»;*

b) *dopo le parole: «o integrazione», inserire le seguenti: «e tra queste e quelle contenute in altri dispositivi di legge che insistono sui temi oggetto di disciplina del suddetto codice».*

---

**4.2**

RICCIARDI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «normativa di settore», inserire le seguenti: «mantenendo, ove possibile, le disposizioni che sono già in linea con la direttiva (UE) 2018/1972 ovvero prevedano regimi migliorativi rispetto a quest'ultima, nonché»;*

b) *dopo le parole: «o integrazione», inserire le seguenti: «e tra queste e quelle contenute in altri disposizioni di legge che insistono sui temi oggetto di disciplina del suddetto codice».*

---

**4.3**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) prevedere la disponibilità di informazioni trasparenti, comprensibili e comparabili su offerte e servizi, garantendo l'adeguata visibilità di tutte le voci che compongono il prezzo finale dell'offerta, inclusi gli eventuali costi per la dismissione del servizio applicati nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 2007 n. 40»;*

b) *alla lettera c) dopo le parole: «introdurre misure», aggiungere le seguenti: «di semplificazione»;*

---

**4.6**

GIAMMANCO, MASINI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) prevedere la disponibilità di informazioni trasparenti, comprensibili e comparabili su offerte e servizi, garantendo l'adeguata visibilità di tutte le voci che compongono il prezzo finale dell'offerta, inclusi gli eventuali costi per la cessazione del servizio applicati nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»*

---

**4.5**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

"a-bis) prevedere la disponibilità di informazioni trasparenti, comprensibili e comparabili su offerte e servizi, garantendo l'adeguata visibilità di tutte le voci che compongono il prezzo finale dell'offerta, inclusi gli eventuali costi per la dismissione del servizio applicati nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 2007 n. 40;"

---

**4.4**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

"a-bis) prevedere la possibilità di attivare nuove utenze e migrare da un fornitore a un altro mediante la semplificazione delle procedure per l'identificazione degli utenti da effettuare anche in modalità da remoto attraverso strumenti di riconoscimento telematici;"

---

**4.7**

GIAMMANCO, MASINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurare che siano resi pubblici, in forma facilmente accessibile, i compiti esercitati dalle diverse autorità nazionali competenti, precisando in particolare i casi di competenza di più di un'autorità e i criteri per delimitare i rispettivi ambiti di intervento, e prevedendo obblighi di consultazione e cooperazione fra le diverse autorità».*

---

**4.8**

COLTORTI, DI GIROLAMO, FEDE, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) nell'ambito dell'offerta di servizi di telecomunicazioni prevedere:

1) misure volte al rafforzamento delle prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare che gli operatori presenti sul mercato garantiscano la massima trasparenza delle offerte tariffa-



rie e dei messaggi pubblicitari, anche attraverso una comunicazione semplice ed essenziale che ne faciliti la comprensione;

2) un'adeguata regolamentazione delle offerte commerciali assicurando che queste evidenzino tutte le voci di cui sono composte, consentendo così ai singoli consumatori un adeguato confronto delle tariffe e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati;

3) misure finalizzate a stabilire idonei termini temporali entro i quali non possano essere modificate le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta;

4) un'adeguata disciplina di tutti i servizi pre-attivati o non disattivabili la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo dell'offerta;

5) una specifica disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni in materia di trasparenza di cui alla presente lettera;».

---

## 4.9

### COLLINA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata:

1) entro 6 mesi dalla trasposizione della direttiva (UE) 2018/1972 concludere una revisione della nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato, la concorrenza infrastrutturale e la reale domanda degli utenti, prevedendo un servizio universale che garantisca una connettività di almeno 30 Mbps in downlink e 15 Mbps in uplink;

2) entro un termine massimo di 6 mesi dalla trasposizione della direttiva (UE) 2018/1972 realizzare la mappatura geografica delle installazioni di rete, inclusiva dell'individuazione delle prestazioni effettivamente erogabili;

3) l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta linee guida con le priorità e le tempistiche per la migrazione dalle reti preesistenti alle reti ad altissima capacità; »

---

**4.10**

RICCIARDI

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole "introdurre misure" aggiungere le seguenti "di semplificazione";*

b) *dopo le parole "investimenti in reti a banda ultralarga," aggiungere le seguenti: "anche tenendo conto delle potenzialità del 5G e in ogni caso del principio di neutralità tecnologica, senza discriminazione nei confronti di quelle tecnologie che garantiscono prestazioni in grado di assicurare una connettività pervasiva e ubiqua".*

---

**4.11**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: "investimenti in reti a banda ultralarga," inserire le seguenti: "tra cui la mappatura geografica delle reti da completare entro il 2023 e misure per favorire un'accelerazione della migrazione dalle infrastrutture preesistenti," sopprimere le seguenti parole: ", nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti" e, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*"c-bis) introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico e l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti, e che stabilisca l'obbligo di garantire un livello minimo di velocità di connessione, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale 2020 e della Gigabit Society 2025."*

---

**4.12**

RICCIARDI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c) dopo le parole "investimenti in reti a banda ultralarga," inserire le seguenti: "sia fisse che mobili,".*

b) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*"c-bis) facilitare le attività di installazione di reti e di infrastrutture di comunicazione elettronica, indentificando procedimenti unici, snelli e dalle tempistiche certe, comunque non superiori ai termini previsti per i procedimenti di cui agli articoli 87 e 87-bis del decreto legislativo 1° ago-*

sto 2003, n. 259, in linea con quanto stabilito dall'articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972;"

---

#### 4.13

FERRARI

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole "investimenti in reti a banda ultralarga," inserire le seguenti "sia fisse che mobili,"*

---

#### 4.14

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità» con le seguenti: «garantendo altresì l'accesso generalizzato ed uniforme tra le diverse aree geografiche delle reti ad altissima velocità, con un'adeguata velocità minima in download e upload.»*

---

#### 4.47

GINETTI, FARAONE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "per tutti i cittadini" inserire le seguenti: ", evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale,".*

---

#### 4.15

ANGRISANI

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata," con le seguenti: "a garanzia del diritto inderogabile di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, evitando l'imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,".*

---

**4.16**

COLLINA

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata," con le seguenti: "a garanzia del diritto inderogabile di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, evitando l'imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre nel rispetto del principio di neutralità tecnologica,".*

---

**4.17**

FERRARI, BITI, TARICCO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «assicurando priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government alle aree dei piccoli comuni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, al fine di favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultra-larga e agevolare la realizzazione di reti per la connessione veloce e ultraveloce».*

---

**4.18**

IANNONE, FAZZOLARI

*All'articolo 4, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "garantendo standard elevati di sicurezza cibernetica, con particolare riguardo verso i soggetti extra-europei operanti nel settore delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale."*

---

**4.19**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*"c-bis) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972".*

---

**4.21**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) garantire la più ampia tutela del consumatore, nonché la trasparenza e pubblicità di tutte le offerte commerciali tramite lo stretto adeguamento di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diritti del consumatore, incluse quelle di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a quanto previsto dal Titolo III della direttiva (UE) 2018/1972, prevedendo le necessarie integrazioni, modifiche e abrogazioni delle disposizioni non in linea con quanto previsto dalla suddetta direttiva;».

---

**4.20**

FERRARI

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

"c-bis) garantire la più ampia tutela del consumatore, nonché la trasparenza e pubblicità delle offerte commerciali tramite l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diritti del consumatore a quanto previsto dal Titolo III della direttiva (UE) 1972/2018;"

---

**4.22**

GAUDIANO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c-bis) definire un regime autorizzatorio per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il *Low Power Wide Area* (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;"

---

**4.24**

RICCIARDI

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole "prestatori di servizi" aggiungere le seguenti: "anche favorendo una concorrenza effettiva nonché l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e la promozione dell'innovazione"*

*e di investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti".*

---

#### **4.23**

FERRARI

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole "prestatori di servizi" aggiungere "anche favorendo una concorrenza effettiva nonché l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e la promozione dell'innovazione e di investimenti efficienti".*

---

#### **4.25**

Assuntela MESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) ridefinire le disposizioni legislative relative alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'articolo 2 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, introducendo degli importi ridotti per i diritti d'uso relativi ai soli collegamenti punto-punto ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, quando tali diritti d'uso siano concessi ad imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica aventi un numero massimo di collegamenti complessivi pari a 300, in modo da favorire gli investimenti in banda ultra larga nelle zone geografiche in cui l'accesso alle reti ad alta velocità è gravemente carente o assente;»

---

#### **4.26**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) ridefinire le disposizioni legislative relative alle modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'articolo 2 dell'allegato n. 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, introducendo degli im-

porti ridotti per i diritti d'uso relativi ai soli collegamenti punto-punto ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell' articolo 6, comma 7 *septies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come Cluster C e D nella Strategia Italiana per la Banda ultra Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, quando tali diritti d'uso siano concessi ad imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica aventi un numero massimo di collegamenti complessivi pari a 300, in modo da favorire gli investimenti in banda ultra larga nelle zone geografiche in cui l'accesso alle reti ad alta velocità è gravemente carente o assente;».

---

#### 4.27

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) prevedere modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e senza produrre effetti penalizzanti in capo ai concessionari con un numero di collegamenti medio o piccolo;».

---

#### 4.28

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) prevedere modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e senza produrre una concentrazione contributiva proporzionalmente più alta in capo ai concessionari con un numero di collegamenti medio o piccolo;».

---

**4.44**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) prevedere modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e prevedendo una riduzione dell'ammontare complessivo dei contributi per le reti radio con un numero di collegamenti complessivi inferiore a duecento;».

---

**4.29**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) ridefinire gli importi per i contributi annui per l'uso di risorse scarse introducendo specifiche quantificazioni anche per frequenze superiori a 40 GHz e larghezze di banda superiore a 112 MHz;».

---

**4.30**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) prevedere, in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la possibilità di adottare adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso, comprendenti la loro designazione come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso qualora, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle o delle scelte tecnologiche adottate, concluda che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali;"

---



**4.31**

RICCIARDI

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) prevedere, in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la possibilità di adottare adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso, comprendenti la loro designazione come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso qualora, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle o delle scelte tecnologiche adottate, concluda che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali;».

---

**4.32**

ALFIERI

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) prevedere adeguate e specifiche misure regolamentari per le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso, in presenza di Significativo Potere di Mercato (SPM), e per le imprese SPM integrate che si assumono impegni di co-investimento o stipulano accordi di cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo di reti di a banda ultralarga;"

---

**4.33**

RICCIARDI

*Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

", tenendo in adeguata considerazione la necessità di una definizione che, in conformità con l’articolo 80 della direttiva (UE) 2018/1972 escluda modalità di vendita diretta o indiretta da parte di suddetti operatori di servizi al mercato *retail* o altre attività che possono determinare distorsioni del mercato;"

---

**4.34**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) definire dei criteri generali per la proroga dei diritti d'uso individuali dello spettro radio ai sensi dell'articolo 49 della direttiva (UE) 2018/1972, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni ed una tutela rafforzata per gli investimenti fatti da imprese regionali o di piccole dimensioni nelle zone geografiche in cui l'accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente ove questi siano necessari per garantire gli obiettivi europei;».

---

**4.35**

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere in fine la seguente:*

«f-bis) attribuire all'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni il compito di definire delle linee guida per i processi di *switchoff*, individuando altresì le aree in cui sia opportuno procedere prioritariamente alla migrazione e le relative tempistiche;».

---

**4.36**

COLLINA, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) attribuire all'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni il compito di redigere, entro sei mesi dall'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva, una prima mappatura geografica della portata delle reti in grado di fornire la banda larga, che comprenda anche le reti VHC.»

---

**4.37**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, mantenendo la corretta differenziazione rispetto a televendita e del telemarketing e pro-

cedere alla conseguente revisione delle disposizioni in materia introdotte dalla legge n. 5 del 2018 nonché della equiparazione delle due fattispecie nel Registro pubblico delle opposizioni (DPR n. 178/2010 e DPR n. 149/2018);»

---

#### **4.38**

LOREFICE

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h-bis) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto della diversa finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione di opinioni e all'espletamento di sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e il telemarketing; ».

---

#### **4.39**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) prevedere norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso ad Internet e nella fornitura di contenuti, applicazioni e servizi a salvaguardia dei diritti degli utenti finali."

---

#### **4.40**

FERRARI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) prevedere norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso ad Internet e nella fornitura di contenuti, applicazioni e servizi a salvaguardia dei diritti degli utenti finali"

---

**4.41**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) definire un regime autorizzatorio che, senza pregiudizio alla facoltà per l'amministrazione statale di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantisca la certezza degli investimenti nel campo dell'Internet degli oggetti, con particolare riferimento all'installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 ed operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz."

---

**4.42**

CORTI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere in fine la seguente:*

«h-bis) definire un regime autorizzatorio che, senza pregiudizio alla facoltà per l'amministrazione statale di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantisca la certezza degli investimenti nel campo dell'Internet degli oggetti, con particolare riferimento all'installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 ed operanti sulle gamme di frequenze 863-870 e 915-921 MHz.»

---

**4.43**

CORTI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere in fine la seguente:*

«h-bis) modificare la disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, di cui all'Allegato n. 10 del vigente codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, prevedendo una riduzione del contributo dovuto inversamente proporzionale al numero dei collegamenti attivi, indipendentemente dalla tipologia e dalla larghezza di banda.»

---

**4.45**

RICCIARDI

*Al comma 1, dopo la lettera h, inserire la seguente:*

"h-bis) prevedere che i fornitori di contenuti e servizi online siano sottoposti ai medesimi obblighi previsti nei confronti dei fornitori di accesso a internet, al fine di garantire il principio di neutralità della rete e di un internet aperto, come previsto dal Considerando 36 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui alla direttiva (UE) 2018/1972."

---

**4.46**

CORTI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere in fine la seguente:*

«h-bis) prevedere la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, attualmente previsti dal Capo V codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.»

---

**Art. 5.****5.1**

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per la individuazione delle superfici e delle aree meno critiche in termini ambientali e paesaggistici per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica;»

b) alla lettera b) sostituire la parola "razionalizzando" con la seguente "riducendo" e dopo le parole "procedimenti autorizzativi" aggiungere le seguenti parole "e prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione";

c) alla lettera c) dopo le parole "da fonti rinnovabili" aggiungere le seguenti parole "e cogenerazione ad alto rendimento";

d) alla lettera g) dopo le parole "accumulo dell'energia" aggiungere le seguenti parole "semplificandone la procedura autorizzativa";

e) alla lettera i) dopo le parole "di incentivazione" aggiungere le seguenti parole: "e semplificazione";

f) alla lettera l) dopo le parole "a favore dello sviluppo" aggiungere le seguenti parole "e rinnovamento" e dopo le parole "dell'amianto" aggiungere in fine le seguenti parole ", e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1";

g) alla lettera o) sopprimere le parole "fatte salve le disposizioni dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12."

---

## 5.2

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA, QUARTO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, basata su analisi pedologiche del suolo, volte ad accertare lo stato dei relativi servizi e funzioni ecosistemiche, al fine di consentire l'installazione di tali impianti sui suoli con minor apporto in termini di servizi ecosistemici, e in ogni caso garantendo la conservazione di tali servizi, e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, del suolo, delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nella previsione di tale disciplina occorre privilegiare l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme

petrolifere in disuso, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili;».

*Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) istituire una banca dati pedologica nazionale per una valutazione completa ed affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli;».

---

### 5.3

NUGNES

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

- *dopo le parole:* "previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", *aggiungere le seguenti:* "e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto di loro competenza";

- *dopo le parole:* "l'utilizzo di superfici di strutture edificate", *aggiungere le seguenti:* "e l'uso delle sole aree non utilizzabili per altri scopi";

- *sostituire la parola:* "compatibilmente", *con la parola:* "compatibili".

---

### 5.4

GIROTTO, ANASTASI

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* "Ministero dello sviluppo economico", *con le seguenti:* "Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo" *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca, inoltre, criteri per la ripartizione fra Regioni e Province autonome;

2) il processo programmatico di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna Regione o Provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al punto 1), entro un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234;

3) il processo di cui al punto 2) è effettuato secondo un principio di cascata, privilegiando, prioritariamente, le aree che minimizzano l'impatto sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio storico, artistico e agroalimentare, sulla biodiversità e sul paesaggio rurale, quali le aree industriali, le superfici edificate, le aree limitrofe ad aree edificate e industriali, le aree limitrofe a grandi infrastrutture quali autostrade, acquedotti, reti di trasporto dell'energia, le aree bonificate, le cave e discariche chiuse e ripristinate e le aree non utilizzabili per altri scopi. Possono, infine, essere individuate come idonee anche le aree agricole abbandonate e le aree agricole che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo dei suoli;

4) fermo restando quanto previsto di cui al punto 3), nel processo di individuazione delle aree idonee è valutata la concreta fattibilità tecnico-economica della realizzazione degli impianti nelle aree individuate ed è, inoltre, effettuata una valutazione di congruenza dei tempi di realizzazione con quelli di raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

5) per le attività di individuazione delle aree idonee le Regioni e Province autonome possono richiedere il supporto tecnico-specialistico delle Società del Gruppo GSE.;"

*b) alla lettera b), dopo le parole: "procedimenti autorizzativi", inserire le seguenti: "con quelli dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica e con quelli" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e individuando, per le aree di cui alla lettera a), i casi in cui non sono richieste valutazioni ambientali e paesaggistiche".*

## 5.100

GINETTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*- alla lettera a), sostituire le parole: "nell'ambito", con le seguenti: "al fine del concreto raggiungimento"; sostituire la parola: "definizione", con la seguente: "individuazione"; sostituire le parole: "idonee e non idonee", con le seguenti: "meno critiche in termini ambientali e paesaggistici"; sopprimere le parole: "delle aree agricole e forestali"; alla fine del periodo, dopo le parole: "risorse rinnovabili", aggiungere le seguenti: ", delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica";*

*- alla lettera b), sostituire la parola: "razionalizzando", con la seguente: "riducendo" e dopo le parole: "procedimenti autorizzativi", inse-*



rire le seguenti: "e prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione";

- dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) per i soli progetti di impianti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, prevedere ipotesi di silenzio assenso per l'inutile decorso dei termini massimi di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

- alla lettera c), dopo le parole: "da fonti rinnovabili", aggiungere le seguenti: "e cogenerazione ad alto rendimento";

- alla lettera g), dopo le parole: "accumulo dell'energia", aggiungere le seguenti: "semplificandone la procedura autorizzativa";

- alla lettera i), dopo le parole: "di incentivazione", aggiungere le seguenti: "e semplificazione";

- alla lettera l), dopo le parole: "a favore dello sviluppo", aggiungere le seguenti: "e rinnovamento" e dopo le parole: "dell'amianto", aggiungere in fine le seguenti: ", anche rivedendo gli attuali vincoli alla realizzazione degli interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1";

- alla lettera o), sopprimere le parole: "fatte salve le disposizioni dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12."

---

## 5.5

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- alla lettera a), sostituire le parole "nell'ambito" con le seguenti "al fine del concreto raggiungimento"; sostituire la parola "definizione" con la seguente "individuazione"; sopprimere le parole "delle aree agricole e forestali"; alla fine del periodo, dopo le parole "risorse rinnovabili", aggiungere le seguenti: ", delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica";

- alla lettera b), sostituire la parola "razionalizzando" con la seguente "riducendo" e, dopo le parole "procedimenti autorizzativi", aggiungere le seguenti "e prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione";

- alla lettera c), dopo le parole "da fonti rinnovabili", aggiungere le seguenti "e cogenerazione ad alto rendimento";

- alla lettera g), dopo le parole "accumulo dell'energia", aggiungere le seguenti "semplificandone la procedura autorizzativa";
  - alla lettera i), dopo le parole "di incentivazione", aggiungere le seguenti : "e semplificazione";
  - alla lettera l), dopo le parole "a favore dello sviluppo", aggiungere le seguenti "e rinnovamento".
- 

## 5.6

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "aree idonee" con le seguenti: "aree a vocazione energetica".*

*Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-bis) Per aree a vocazione energetica considerare le aree non adatte ad altri usi, ovvero le aree che ad oggi ospitano impianti a fonte rinnovabile anche per interventi di *revamping* e *repowering*, e chiarire l'esclusione dei terreni agricoli;"

---

## 5.7

COLLINA

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: "impianti a fonti rinnovabili", inserire le seguenti: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e";*

b) *dopo le parole: "patrimonio culturale" e prima delle parole: "e del paesaggio", inserire la seguente: ", agroalimentare"*

c) *dopo le parole: "e aree", inserire le seguenti parole: "non impiegate a fini agricoli, che non presentino vocazione o potenzialità agricola, che negli ultimi due anni non siano state interessate da cambi di destinazione di uso da agricolo ad altra destinazione, o".*

d) *dopo le parole "per altri scopi" e prima delle parole "e le disponibilità, sono aggiunte le parole "nonché assicurando che, nel caso di ubicazione in area agricola, il responsabile dell'impianto sia una impresa o cooperativa agricola ed abbia la disponibilità dell'area,"».*

---

**5.8**

MARTELLI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili», con le seguenti: «prevedendo nella gerarchia di utilizzo delle superfici da adibire a generazione di energia rinnovabile, la saturazione della disponibilità di superfici edificate o impermeabilizzate, sia come numero che come occupazione della superficie, poi favorendo l'installazione di coperture sopraelevate sulle aree già edificate o impermeabilizzate saturando la disponibilità e solo come ultima possibilità aree non destinabili ad altri utilizzi».*

---

**5.101**

GINETTI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: "privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate" inserire le seguenti:", quali capannoni industriali e parcheggi,".*

---

**5.9**

FERRARI, BITI, TARICCO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando che nelle aree agricole siano ammessi soltanto gli impianti che possano qualificarsi come connessi all'attività agricola principale»;*

*b) alla lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «subordinando, in ogni caso, l'autorizzazione di progetti da realizzare in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (Dop, Igp), vocate all'agricoltura biologica o aventi specifico interesse agrituristico, alla verifica che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non interferisca con le finalità perseguite dai piani di sviluppo rurale e, comunque, dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo nell'ambito della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale»;*

*c) alla lettera l) dopo le parole «con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia» aggiungere le seguenti: «, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del DM 25 febbraio 2016».*

---

**5.10**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1 lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete ed il potenziale di sviluppo della rete stessa;"*

---

**5.11**

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA, QUARTO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) nella definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), le discariche e i lotti di discarica chiusi e ripristinati, nonché le aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possono essere destinati all'installazione dei predetti impianti, a condizione, tuttavia, che essi non ricadano in aree ad elevato valore naturalistico e paesaggistico previste dalla Strategia nazionale per la biodiversità, adottata nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) avvenuta con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994; ».

---

**5.12**

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere che il comma 1 dell'articolo 65, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti

chiuso il procedimento di cui all'art.242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;».

---

### 5.13

GALLONE, PAPTAEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico;».

---

### 5.14

MARTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati ai sensi delle lettere a), i) e m), in modo da arrivare ad una procedura unica nazionale standardizzata nella quale i documenti e le relazioni tecniche siano uniformi in tutte le regioni e che la richiesta di integrazioni progettuali non avvenga più a progetto definitivo depositato, ma in sede di udienza preliminare, sulla base di un progetto preliminare e entro il termine di venti giorni dal deposito della documentazione; prevedendo infine che, decorso il termine di legge per la chiusura del procedimento, aumentato del 20%, scatti il silenzio assenso.»

---

### 5.102

GINETTI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "e alla loro localizzazione" inserire le seguenti: "secondo un principio di sussidiarietà verticale".*

---

**5.15**

COLLINA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ai sensi delle lettere a) e m)", aggiungere le parole: "purché nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente, del territorio e dei diritti dei proprietari o dei conduttori delle aree interessate," e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "anche prevedendo termini massimi decadenziali per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti".*

---

**5.16**

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) per i soli progetti di impianti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, prevedere ipotesi di silenzio assenso per l'inutile decorso dei termini massimi di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;»

---

**5.17**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;»

---

**5.18**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) riordinare la normativa vigente in materia di riconoscimento di incentivi statali agli impianti fotovoltaici, anche con moduli collocati

a terra, ed eolici, realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;»

---

### 5.19

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: "riordinare", inserire le seguenti: "e semplificare".*

---

### 5.20

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola "riordinare" inserire le seguenti: "e semplificare".*

---

### 5.21

MANCA

*Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: "con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa", con le seguenti: "prioritariamente valorizzando la rete elettrica esistente".*

---

### 5.22

COLLINA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "assicurando il coordinamento con le disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 e prevedendo specifiche disposizioni per le ipotesi di autoconsumo nell'ambito di consorzi, cooperative o società consortili, anche sotto il profilo delle agevolazioni nel trattamento fiscale e delle modalità*

per gestire gli effetti derivanti dalla non programmabilità della produzione energetica da fonte rinnovabile e minimizzare l' impegno delle reti di distribuzione".

---

### 5.23

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) osservare i principi sanciti dall'art. 42-bis del decreto-legge 3° dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8;»

---

### 5.24

GIROTTO, ANASTASI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), dopo le parole:* "anche ai fini dell'aggiornamento", *aggiungere le seguenti:* ", in modo che si salvaguardino gli investimenti già effettuati,";

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e l'introduzione di meccanismi d'obbligo";

c) *alla lettera f):*

i) *dopo le parole:* "individuare misure incentivanti per la promozione delle", *aggiungere le seguenti:* "configurazioni di autoconsumo collettivo e delle";

ii) *dopo le parole:* "comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando", *aggiungere la seguente:* "anche";

iii) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1) agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia è garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta;

2) le disposizioni sono adottate tenendo conto degli esiti e del monitoraggio della fase di prima attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;

3) garantire alle comunità di energia rinnovabile e comunità energetiche dei cittadini i benefici degli enti del terzo settore e meccanismi



semplificati di qualificazione per l'esercizio dell'attività di venditore e grossista di energia e gestore dei servizi di dispacciamento e sbilanciamento (balance service provider);

4) introdurre modalità semplificate per consentire ai Comuni di creare e promuovere la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, avendo cura, nel definire i criteri di perimetrazione delle comunità, di consentire comunque l'aggregazione di comunità locali omogenee ubicate sullo stesso territorio;"

*d) alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*introducendo strumenti per la diffusione di modalità di riutilizzo delle batterie dei veicoli elettrici nell'ambito di applicazioni di accumulo stazionario, anche nell'ambito delle configurazioni di cui alla lettera f)".

*Conseguentemente*, all'articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*definendo, in particolare, procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia e individuando modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)."

*b) dopo la lettera c), introdurre la seguente: "c-bis) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo;"*

---

## 5.25

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica».*

---

## 5.26

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) garantire agli utenti l'accesso ai dati sui consumi da parte degli utenti e, previo consenso di questi, a soggetti terzi, per presentare proposte integrate di effi-*

cientamento energetico degli edifici e degli impianti, anche attraverso la previsione di specifiche regole per la configurazione degli impianti di misurazione per la rilevazione necessaria ai rapporti interni e con la rete nonché dei contatori di nuova generazione";

---

### 5.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) intervenire sul sistema tariffario per agevolare la condivisione di energia da fonti rinnovabili, premiando le comunità che permettono di bilanciare la rete di bassa tensione attraverso l'uso di stoccaggi di energia e differenziando gli oneri tra energia autoconsumata e condivisa istantaneamente ed energia immessa in rete, al fine di favorire le configurazioni capaci di integrare sistemi di accumulo, pompe di calore e mobilità elettrica, nonché di valorizzare i meccanismi di "demand response"; .*

---

### 5.103

GINETTI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole "a favorire e promuovere la", con le parole: "a prevedere la sostituzione e lo smaltimento degli impianti inquinanti in favore della".*

---

### 5.28

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: "fatti salvi i vincoli paesaggistici e il decoro urbano, nonché i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio e la zona climatica".*

---

**5.29**

COLLINA

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: "nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) definire le condizioni di associazione per il caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le condizioni per la qualificazione come comunità energetiche;*

*b) definire le modalità di costituzione delle comunità energetiche, che devono essere in forma di impresa senza scopo di lucro, nonché le modalità di adesione di persone fisiche, PMI e di tutti gli enti pubblici o privati, compresi gli enti pubblici territoriali, con la condizione che non esercitino in via principale l'attività di produzione o distribuzione di energia e fissando il divieto assoluto di controllo da parte di singoli soci, persone o enti;*

*c) definire le modalità per l'individuazione di un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa;*

*d) definire i criteri e modalità di produzione di energia rinnovabile, la tipologia degli impianti e gli eventuali limiti di potenza, nonché le modalità per l'immagazzinamento e la vendita delle eccedenze e le modalità per la realizzazione di eventuali sistemi di accumulo dell'energia ai fini della condivisione;*

*e) definire le modalità di condivisione dell'energia prodotta e le modalità di raccordo dei sistemi costituiti con la rete di distribuzione e di utilizzo della rete medesima, nonché le modalità di ubicazione dei punti di prelievo dei consumatori e dei punti di immissione degli impianti;*

*f) definire la disciplina degli oneri generali di sistema, indicandone i casi di applicazione, i casi di esonero e l'entità e le modalità di incentivazione tariffaria e fiscale;*

*g) coordinare la disciplina in modo da non determinare impatti sulle attività delle cooperative elettriche storiche di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, incentivandone l'attività;*

*h) definire un regime fiscale dedicato per le cooperative, che tenga in adeguata considerazione e premi la funzione sociale e mutualistica, il vincolo non lucrativo e il coinvolgimento democratico delle nuove comunità".*

**5.30**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: "fatto salvo l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla*

rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente".

---

### 5.31

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) prevedere misure volte a favorire lo scambio di energia all'interno di uno stesso edificio, di un condominio o tra edifici contigui posti dentro i medesimi distretti produttivi o quartieri;"*.

---

### 5.32

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) nell'ambito dei sistemi di distribuzione chiusi, aggiornare il quadro normativo in modo da garantire la possibilità di definire contratti tra utenze limitrofe che decidono di produrre, immagazzinare e scambiare energia da rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento e contratti con la rete, per favorire la partecipazione al mercato della flessibilità;"*.

---

### 5.104

GINETTI

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera:*

*"f-bis) prevedere per le nuove costruzioni obblighi specifici di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e da autoconsumo."*

---

### 5.105

GINETTI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "da fonti rinnovabili", inserire le seguenti: "nel settore dei trasporti"*.

---

**5.33**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia," inserire le seguenti: "anche attraverso un iter autorizzativo semplificato,"*

---

**5.106**

GINETTI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "nel rispetto del principio di neutralità tecnologica".*

---

**5.34**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere, per il raggiungimento degli obiettivi di consumo energetico da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, l'applicazione di un approccio tecnologicamente neutro che permetta l'impiego di tutte le fonti energetiche rinnovabili nel rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dalla direttiva stessa, anche considerando gli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;»

---

**5.37**

GIROTTI, ANASTASI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) al fine di favorire un maggiore sviluppo dell'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore del trasporto, e facendo in modo che l'elettricità rinnovabile dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, prevedere la possibilità di generare crediti d'immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti e il biometano, anche all'atto dell'erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici sia ad accesso pubblico che quelli adibiti a flotte di taxi, sharing mobility o aziende di servizio, oppure alla quota aggiuntiva di elettricità usata da operatori ferroviari (persone e merci);».

---

**5.35**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) nell’ottica di favorire un maggiore sviluppo dell’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore del trasporto, e facendo in modo che l’elettricità rinnovabile dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, prevedere la possibilità di generare crediti d’immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti e il biometano, anche all’atto dell’erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici;»

---

**5.36**

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) Nell’ottica di favorire un maggiore sviluppo dell’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore del trasporto e facendo in modo che l’elettricità rinnovabile dia il massimo contributo al raggiungimento dei target di penetrazione di energia rinnovabile nei trasporti, prevedere la possibilità di generare crediti d’immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti e il biometano, anche all’atto dell’erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici;»

---

**5.107**

GINETTI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"g-bis) prevedere, al fine di favorire un maggiore sviluppo dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel trasporto su strada, la possibilità di generare crediti d’immissione al consumo (CIC), già previsti per i biocarburanti, anche all’atto dell’erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici".

---

**5.39**

LOREFICE, GIROTTO

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) al fine di implementare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti pulite e rinnovabili nel settore dei trasporti, estendere il regime dei crediti di immissione al consumo (CIC), vigente per i biocarburanti, all'erogazione dei servizi di ricarica pubblici e privati di veicoli elettrici;».

---

**5.38**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente:*

"g-bis) prevedere obiettivi settoriali per l'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, al fine di introdurre meccanismi volti a incentivare l'utilizzo di l'energia elettrica proveniente da tali fonti".

---

**5.41**

GIROTTO, ANASTASI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"g-bis) Nell'ottica di favorire un maggiore sviluppo dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel trasporto su strada, prevedere la possibilità di generare crediti d'immissione al consumo, già previsti per i biocarburanti, anche all'atto dell'erogazione dei servizi di ricarica di veicoli elettrici;".

---

**5.40**

LOREFICE, GIROTTO

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

"g-bis) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita."

---

**5.42**

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1 sopprimere la lettera h).*

---

**5.43**

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile, e della silvicoltura a turno di taglio breve (*short rotation forestry*) in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata, in particolare dei principi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera l)».

---

**5.44**

MARTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

"h) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse da scarti legnosi, nel quadro della gestione sostenibile ed in coerenza con le esigenze ambientali di cui alla lettera l); promuovere la selvicoltura fuori foresta di essenze legnose di pregio con previsione di sperimentazione di piantagioni di legno duro di latifoglie esotiche tropicali nelle regioni a clima più caldo."

---

**5.45**

COLLINA

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "introdurre misure per la promozione" inserire le seguenti: "e per il sostegno della filiera del biogas e del biometano e", e dopo la parola: "biomasse", inserire le seguenti: "residuali, con particolare riferimento a quelle derivanti dal settore agroalimentare, nonché di biomasse"».*

---



**5.46**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole "in coerenza con le previsioni europee dell'utilizzo a cascata e con le esigenze ambientali di cui alla lettera l)", introdurre le seguenti: ", nonché di ulteriori tecnologie che concorrono agli obiettivi di incremento della quota di generazione di fonti rinnovabili nei consumi energetici nazionali";*

---

**5.47**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché di ulteriori tecnologie che concorrono agli obiettivi di incremento della quota di generazione di fonti rinnovabili nei consumi energetici nazionali";*

---

**5.48**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) introdurre misure volte al riconoscimento di una vasta gamma di materie prime per la produzione dei biocarburanti, imponendo come unico limite il rispetto dei criteri di sostenibilità fissati dall'articolo 29 della direttiva stessa e i limiti quantitativi fissati all'impiego di materie prime da colture a uso alimentare o foraggiere e per l'impiego di biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. In particolare, anche al fine dello sviluppo dell'economia circolare, è importante lo specifico riconoscimento del ruolo dei rifiuti e residui, considerando anche quelli diversi dalle materie prime elencate nell'Allegato IX che la direttiva intende incentivare;»

---

**5.108**

GINETTI

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

"h-bis) introdurre misure volte alla promozione dell'uso dei biocarburanti, riconoscendo il ruolo dei rifiuti e residui utilizzabili nel processo produttivo e consentendo l'impegno di tutte le materie prime conformi

ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.".

---

#### 5.49

PAVANELLI, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-bis) introdurre misure per promuovere cogeneratori a biomasse fino a duecento chilowattora alimentati esclusivamente con biomasse provenienti da distanza non superiore a cinquanta chilometri dall'impianto di cogenerazione;».

---

#### 5.50

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali e di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva;»

---

#### 5.51

MARTELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) prevedere misure di incentivazione per:

- la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico,

- l'utilizzo energetico per le traverse esistenti e non più utilizzate, anche parzialmente da ricostruire, attualmente non assentite né per uso forza motrice, né per uso irriguo,

- l'utilizzo per forza motrice delle opere di presa e distribuzione idrica con opere di restituzione al corso d'acqua naturale, anche non assentite per uso plurimo, in tutti i casi in cui non sia prevista nessuna nuova costruzione di canalizzazioni di restituzione.»

---

**5.109**

GINETTI

*Al comma 1, lettera i), dopo la parola: "promuovendone", inserire le seguenti: "le bonifiche dei medesimi, con particolare riferimento ai laghi laminari e,".*

---

**5.52**

LOREFICE, GIROTTO

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "ove compatibile", inserire le seguenti: "con l'ecosistema, la pianificazione energetica e"*

---

**5.53**

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1 lettera i) dopo le parole: «utilizzo energetico», aggiungere le seguenti:*

*", consentendo l'installazione di impianti idroelettrici laddove esistono condizioni morfologiche che siano in grado di garantire una sufficiente energia potenziale o che prevedano turbine del tipo «ad acqua fluente» e che, comunque, garantiscano la sicurezza geomorfologia, soprattutto in caso di un sopralzo del livello medio dell'invaso per una maggiore efficienza idroelettrica".*

---

**5.54**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole "disposizioni agevolative per l'autoconsumo" con le seguenti: "disposizioni per la valorizzazione dell'autoconsumo".*

---

**5.55**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole «disposizioni agevolative per l'autoconsumo» con le seguenti «disposizioni per la valorizzazione dell'autoconsumo»*

---

**5.110**

GINETTI

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: "disposizioni agevolative per l'autoconsumo,", sostituire le parole: "anche favorendo", con la seguente: "prevedendo".*

---

**5.56**

FERRAZZI, FEDELI

*Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine il seguente periodo: "uniformare le norme che regolano la determinazione e gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in grid parity, al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi".*

---

**5.57**

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«, escludendo dall'installazione degli impianti fotovoltaici le seguenti tipologie di siti:

- 1) terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo, se riadattabili a tale uso;
- 2) terreni marginali con funzione ecosistemica o paesaggistica;
- 3) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero

come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico;"

---

### 5.58

GIROTTO, ANASTASI

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
"L'aggiornamento e potenziamento dei meccanismi di incentivazione tiene inoltre conto dei seguenti indirizzi:

1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;

2) l'aggiornamento deve essere effettuato secondo il criterio della massima semplificazione e riduzione dei requisiti di accesso, anche attraverso una revisione della disciplina dei controlli, che preveda la possibilità di sanare le difformità riscontrate, la applicabilità dei principi del soccorso amministrativo e della disciplina in materia di autotutela amministrativa rispetto ai casi di decadenza dalle tariffe incentivanti;

3) per gli impianti in esercizio da almeno tre anni che percepiscono incentivi è introdotta la possibilità di modificare liberamente la configurazione degli impianti stessi rispetto a quella originariamente ammessa al meccanismo di sostegno, con meccanismi tali da non comportare nuovi costi a carico dei consumatori di energia elettrica;

4) il meccanismo dello scambio sul posto è abrogato, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;"

---

### 5.59

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

"l-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in "grid parity", al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi".

---

**5.60**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1 dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) escludere i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia da qualsiasi modalità di incentivo e contributo, statale o regionale;».

---

**5.61**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:*

«l-bis) favorire la diffusione e l'uso di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento conformi ai requisiti di efficienza fissati dalla direttiva 2012/27/UE e secondo le indicazioni dell'apposito Rapporto sul potenziale di tali tecnologie di cui all'articolo 15, comma 7 della direttiva;»

---

**5.62**

QUARTO, MANTERO, L'ABBATE, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: "disponibili in mare", inserire le seguenti: "a esclusione di installazioni eoliche e fotovoltaiche".*

---

**5.63**

LOREFICE, GIROTTO

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: "di tutela", inserire le seguenti: "dell'ecosistema marino e costiero,"*

---

**5.64**

LA MURA, MORONESE, FLORIDIA

*Al comma, 1 lettera m) dopo le parole «e del paesaggio» aggiungere le seguenti: «privilegiando l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;».*

---

**5.66**

LOREFICE, GIROTTO

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«m-bis) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo e l'utilizzo dei carburanti avanzati sostenibili per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;».

---

**5.65**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«m-bis) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo e l'utilizzo dei carburanti sostenibili per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;».

---

**5.67**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole "semplificare e stimolare il ricorso a strumenti" aggiungere le seguenti "anche di mercato".*

---

**5.68**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole "stimolare il ricorso a strumenti" aggiungere le seguenti: "di mercato"*

---

**5.69**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: «ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine».*

---

**5.70**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: ", ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine".*

---

**5.71**

LOREFICE

*Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:*

"n-bis) subordinare e commisurare l'erogazione di incentivi alla valutazione dei seguenti fattori: indice di ritorno energetico, sostenibilità ambientale, calcolata lungo tutto il ciclo di vita delle varie tecnologie, analisi della quantità, qualità e costi di gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti incentivati;"

---

**5.72**

FERRAZZI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:*

«o-bis) introdurre misure idonee a supportare il raggiungimento degli obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili nel settore trasporti, anche attraverso la valorizzazione dei sottoprodotti, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti per la produzione di biometano, biocarburanti e carburanti derivanti dal carbonio riciclato per tutte le forme di trasporto;

o-ter) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;

o-quater) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva UE 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

o-quinquies) armonizzare il target energetico trasporti definito dalla direttiva (UE) 2018/2001 con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dei carburanti per autotrazione previsto dalla direttiva 2009/



30/CE del 23 aprile 2009 e dal decreto legislativo del 21 marzo 2005, n. 66 e successive modifiche e integrazioni.»

---

### 5.73

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:*

«o-bis) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'Allegato IX, parte A, della direttiva, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;»

---

### 5.74

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

"o-bis) prevedere una o più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali".

---

### 5.80

LOREFICE

*Al comma 1, dopo la lettera o) inserire le seguenti:*

«o-bis) prevedere misure volte a favorire la produzione di biocarburanti avanzati dalla biomassa da rifiuti».

---

**5.75**

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«o-bis) prevedere misure volte a favorire e promuovere la produzione di energia e di biocarburanti (es. biometano) dalla biomassa rifiuti;»

---

**5.76**

FERRARI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) prevedere una più dettagliata descrizione e, laddove necessario, una maggiore articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».

---

**5.77**

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«o-bis) prevedere una più dettagliata descrizione e, laddove necessario, una maggiore articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario, la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».

---

**5.78**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«o-bis) prevedere una più dettagliata articolazione dei valori standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di valutare, nel pieno rispetto dei criteri e del metodo di calcolo stabiliti dall'ordinamento comunitario,

la sostenibilità delle energie da fonti rinnovabili prodotte dai processi produttivi nazionali».

---

**5.79**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

"o-bis) Prevedere la proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano o la riconversione degli stessi, ai fini dell'accesso agli incentivi ex dm 2 marzo 2018, esercizio di almeno 3 anni".

---

**5.81**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:*

«o-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO<sub>2</sub> nei suoli agricoli e forestali, ed in coerenza con i principi di bioeconomia ed economia circolare;»

---

**5.82**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:*

"o-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO<sub>2</sub> nei suoli agricoli e forestali."

---

**5.83**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

"o-bis) coniugare il meccanismo di supporto della bonifica con quello dell'impianto fotovoltaico prevedendo un coordinamento con altri meccanismi di supporto relativi alla sola bonifica, al fine di promuovere gli interventi di sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale installazione di impianti fotovoltaici a tetto".

---

**5.84**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

"o-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane."

---

**5.85**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.»

---

**5.86**

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:*

«o-bis) il Governo è tenuto a riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche, disciplinando il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»

---

**5.87**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«o-bis) introdurre misure per la promozione di strumenti per la pianificazione e il monitoraggio dei dati relativi alla produzione ed ai consumi energetici a livello locale, al fine di sensibilizzare i cittadini e sostenere la conoscenza dei nuovi meccanismi incentivanti;»

---

**5.88**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;»

---

**5.91**

COLLINA

*Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;»

---

**5.89**

ANGRISANI

*Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;».

---

**5.90**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) completare il quadro complessivo per lo sviluppo di una capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili adeguata rispetto agli obblighi nazionali previsti per il 2030, anche attraverso gli incentivi relativi alle tecnologie a fonte rinnovabile escluse dal perimetro del decreto ministeriale 4 luglio 2019, cosiddetto DM FER-1;»

---

**5.92**

GIROTTI, ANASTASI

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

"o-bis) introdurre strumenti per promuovere la ricerca e l'innovazione, prevedendo in particolare di:

1) favorire programmi di ricerca e investimento mirati allo sviluppo di reti energetiche digitalizzate e modelli di interconnessione fra reti elettriche, dati, gas, acqua e calore;

2) promuovere il ricorso a strumenti di partenariato e accordi fra enti ricerca e industria per favorire il trasferimento tecnologico e l'aumento di competitività dei settori produttivi, in ottica di sviluppo sostenibile;

3) indirizzare l'attività di supporto degli enti pubblici di ricerca a favore di Ministeri, Regioni ed enti locali, anche al fine di individuare e fornire strumenti innovativi funzionali alle attività di analisi, programmazione e adozione degli atti di competenza che risultino necessari per raggiungere gli obiettivi individuati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;"

---

**5.93**

LOREFICE, GIROTTO

*Dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) avviare un piano per la progressiva dismissione al 2030 dell'utilizzo dei biocombustibili da colture alimentari e foraggere;».

---

**5.94**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1 dopo la lettera o) inserire la seguente:*

«o-bis) introdurre il divieto di utilizzo di biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».

---

**5.95**

TESTOR, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) promuovere la conclusione del processo di integrazione e aggiornamento degli allegati tecnici del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di combustibili consentiti per determinati impianti, al fine di introdurre tra la lista delle biomasse combustibili anche i residui di legno incollato con prodotti esenti da metalli pesanti o alogenati, fissando le opportune condizioni di utilizzo del combustibile stesso;»

---

**5.96**

LOREFICE, GIROTTO

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) a partire dall'entrata in vigore dai decreti legislativi di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, ai sensi del regolamento delegato 2055 del 13 marzo 2019, prevedere l'esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione: olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi

grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

---

**5.97**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*All'art. 5, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:*

1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle componenti tariffarie della bolletta dell'energia elettrica degli utenti finali."

---

**5.98**

TESTOR, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO, CANDIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina normativa in materia di terre e rocce da scavo cui all'art. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, secondo le modalità indicate nel comma 1-ter e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e semplificare la normativa in tema di terre e rocce da scavo per gli operatori del settore inserendo un limite temporale ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della cessazione della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei



necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

*1-quater.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma *1-bis*, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di cui al comma *1-ter* e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma *1-bis*.».

---

## 5.99

TESTOR, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina normativa in materia di rifiuti di cui all'art. 266, comma 4 del Decreto legislativo n.152 del 2006, secondo le modalità indicate nel comma *1-ter* e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la possibilità di ampliare le ipotesi di deroga alla definizione di luogo di produzione di rifiuti da costruzione e demolizione, al fine di ricomprendere i rifiuti provenienti da piccole e micro aderenti alle associazioni di categorie firmatarie di un apposito accordo di programma con la pubblica amministrazione atto a definire limiti quantitativi e obblighi di tracciabilità nonché a dare attuazione a specifici piani di settore per la riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

*1-ter.* I decreti legislativi di cui al comma *1-bis* sono adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di

dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

*1-quater.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma *1-bis*, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di cui al comma *1-ter* e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma *1-bis*.».

---

## Art. 6.

### 6.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) in riferimento alle sanzioni e penalità di mora di cui alle lettere c) e d), sia definito un livello minimo e massimo delle ammende che possono essere comminate dall’Autorità nazionale garante della concorrenza al fine di circoscrivere il margine di discrezionalità ed evitare disparità eccessive nelle pronunce adottate;»

---

### 6.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«*e-bis*) disporre che i nuovi poteri previsti per l’Autorità nazionale garante della concorrenza dovranno in ogni caso essere compatibili con i principi del nostro ordinamento nazionale, con particolare riguardo alle necessarie garanzie giurisdizionali a tutela dei beni e del personale dell’impresa oggetto di accertamento;

*e-ter*) disporre che, in merito all’assistenza necessaria per l’esecuzione dell’accertamento disposto dall’Autorità nazionale garante della concorrenza attraverso il ricorso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge, sia necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria;»

---

**6.3**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI

*Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) disporre che la prevista possibilità per funzionari incaricati da autorità straniere di assistere all'accertamento ispettivo o all'audizione svolti dall'autorità nazionale garante della concorrenza esercitando il potere di effettuare accertamenti ispettivi nei locali dell'impresa ed in altri locali (articoli 6 e 7 della direttiva) sia limitata all'assistenza ai funzionari dell'Autorità nazionale garante della concorrenza;»

---

**6.4**

RIPAMONTI, CENTINAIO, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis. disporre un parere, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli eventuali squilibri della concorrenza a sfavore delle imprese balneari nazionali rispetto ai competitori, determinati a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la quale prevedere la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, inclusi i pertinenziali, a compensazione dei danni subiti".

---

**6.5**

RIPAMONTI, CENTINAIO, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

"f-bis) disporre un parere, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli effetti che la disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, ha avuto sulla competitività della professione di guida turistica e sulla potenziale alterazione della concorrenza a svantaggio degli operatori nazionali rispetto a quelli europei, al fine di sospenderne l'applicazione, nelle more di un'organica revisione della vigente normativa di settore."

---

**6.6**

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, TOSATO, CASOLATI, CANDIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Assicurare che, nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139, sia data piena attuazione all’articolo 2, comma 8, che prevede che uno Stato membro possa decidere di esentare dal citato regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio per le diverse categorie di aeromobile specificate dalle lettere a, b e c del comma 8;»

---

**Art. 7.****7.1**

TARICCO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:* «razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali»;

*b) alla lettera e) aggiungere in fine il seguente periodo:* «nonché la vendita di prodotti agricoli realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione».

---

**7.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, e all’articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

---

**7.3**

ANGRISANI

*Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole:* ", mantenendo fermo quanto previsto dal medesimo articolo 62, comma 2, al fine

di garantire l'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a tutte le relazioni commerciali tra operatori economici;"

---

#### 7.4

COLLINA

*Al comma 1, lettera a), inserire in fine le seguenti parole: "*, mantenendo fermo quanto previsto dal medesimo articolo 62, comma 2, al fine di garantire l'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a tutte le relazioni commerciali tra operatori economici;"

---

#### 7.5

DE BONIS

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,* nonché prevedere espressamente che nel Regolamento di funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vi sia l'obbligo al rispetto della disposizione di cui al comma 2 del predetto articolo 62.»

---

#### 7.6

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

*Al comma 1, lettera a) , aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale."*

---

#### 7.7

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,* razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione

di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali;»

---

**7.8**

TARICCO, BITI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della presente delega a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato;»*

---

**7.9**

TARICCO, BITI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;»*

---

**7.10**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*"a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;"*

---

**7.11**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*"a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;"*

---

**7.12**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.13**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «del prezzo pattuito» inserire le seguenti: «e ad eccezione di quelli conclusi con le cooperative agricole o con altri agricoltori aventi sede d'impresa nella stessa Regione o Provincia autonoma»*

---

**7.14**

LOREFICE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prima della consegna»;*

b) *alla lettera e), dopo le parole «il ricorso a gare» aggiungere le seguenti: «e aste elettroniche»;*

c) *dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

*«g) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;*

*h) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale, e, nel caso in cui sia anche fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA, questa sia considerata una aggravante della pratica commerciale sleale;*

*i) prevedere che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso si registri del prodotto in vendita a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali pro-*

grammate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;

l) introdurre, ferme restando le norme penali vigenti, sanzioni amministrative per la violazione dei divieti di cui alle lettere e), g) e h) e individuare nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'autorità amministrativa competente a disporre l'irrogazione, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) prevedere, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633, il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie tra le parti, allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e acquirenti relative all'attuazione di pratiche commerciali sleali;

n) estendere la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative.».

---

## 7.15

COLLINA

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto.»

---

## 7.16

GIAMMANCO, MASINI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) confermare che i principi della direttiva, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, comma 1, lettera a), si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrice in una transazione commerciale, seppur siano escluse dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in



cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento mai superiore a sessanta giorni».

---

**7.17**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) confermare che i principi della direttiva, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, comma 1, lettera a), si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debentrici in una transazione commerciale, seppur siano escluse dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento mai superiore a sessanta giorni».

---

**7.18**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: «non».*

---

**7.19**

GIAMMANCO, MASINI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: «non ».*

---

**7.46**

GINETTI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: "non".*

---

**7.20**

TARICCO, BITI, MANCA

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti" con le seguenti: "non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;"*

---

**7.21**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*"d-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;"*

---

**7.22**

TARICCO, BITI, MANCA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera e) dopo le parole "gare a doppio ribasso" inserire le seguenti: "e le vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, definendone in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità dell'e-commerce";*

*b) dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare;"*

---

**7.23**

NUGNES

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "doppio ribasso": inserire le seguenti: ", nonché l'importazione di prodotti agricoli e alimentari prodotti all'estero con tecniche o uso di prodotti vietati in Italia ".*

---

**7.24**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

*Al comma 1, lettere e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché il trattamento a scaffale differenziato tra prodotti a marca del distributore e a marca industriale".*

---

**7.25**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.»*

---

**7.26**

FERRARI, BITI, TARICCO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«*e-bis*) prevedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa avvalersi del supporto operativo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre che del Nucleo Antifrodi Carabinieri (NAC) del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

*e-ter*) prevedere che siano considerate in ogni caso sleali le pratiche commerciali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare poste in essere dall’acquirente attraverso una modifica unilaterale o retroattiva delle condizioni di un contratto di fornitura di prodotti agricoli e alimentari applicando un prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione elaborati almeno su base mensile dall’ISMEA, indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali e organizzative delle imprese e dalla loro collocazione geografica;

*e-quater*) prevedere che siano in ogni caso fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell’ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*e-quinquies*) prevedere che all’accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare l’Autorità garante della concor-

renza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali agricole ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali».

---

**7.27**

TARICCO, BITI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) definire in modo puntuale limiti e condizioni di applicabilità della normativa relativa all'acquisto di prodotti alimentari al conferimento alla propria cooperativa da parte del socio;»*

---

**7.28**

TARICCO, BITI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) estendere l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/633 anche alla fornitura di servizi di ristorazione collettiva, a tutela del pagamento a 30 giorni da parte degli acquirenti privati e pubblici;»*

---

**7.29**

TARICCO, BITI, MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) designare quale autorità di contrasto incaricata di applicare i divieti di pratiche commerciali sleali vietate ai sensi della normativa risultante dall'esercizio della presente delega una struttura pubblica o altra articolazione organizzativa, opportunamente strutturata con adeguate dotazione di personale e articolazione territoriale;»*

---

**7.30**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

"e-bis). Prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 , della direttiva (UE) 2019/633".

---

**7.31**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

"e-bis) prevedere la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia;"

---

**7.32**

DE BONIS

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, definendone in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché disporre che sia esplicitamente citato il rispetto del divieto di vendita sottocosto all'interno del Regolamento di funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), approvato con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

---

**7.33**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « e dissuasive» inserire le seguenti: «nei confronti degli acquirenti»*

---

**7.34**

GIAMMANCO, MASINI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: «, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento».*

---

**7.35**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «3 per cento».*

---

**7.36**

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«f-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;

f-ter) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;

f-quater) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.»

---

**7.45**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«f-bis) prevedere l'istituzione di un fondo di compensazione, accessibile alle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di

fatturato derivante da attività di esportazione, per la prevenzione di danni subiti a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano;

*f-ter)* prevedere che gli interventi del fondo di compensazione agiscano tempestivamente fornendo immediate risorse, essenziali per la permanenza sul mercato delle aziende sottoposte a misure sanzionatorie dall'estero, e che soddisfino le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

---

### 7.43

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«*f-bis)* Prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi presenti nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

*f-ter)* Prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato al termine dell'attività piscatoria in acque interne».

---

### 7.37

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

"*f-bis)* valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;"

---

### 7.38

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

"*f-bis)* prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE)

n. 2019/633, sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;"

---

### 7.39

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

"f-bis) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia alla autorità nazionale di una eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) n. 2019/633;"

---

### 7.40

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

"f-bis) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;"

---

### 7.41

SIMONE BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) prevedere l'obbligo del possesso di un patentino per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari, salse e salmastre e dei laghi, che contempli una chiara definizione di obblighi e divieti, e al contempo richieda la certificazione degli strumenti e degli attrezzi impiegati;»

---



**7.42**

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) prevedere l'obbligatorietà, per chi svolge attività di pesca professionale nelle acque interne, ad esclusione di quelle lagunari salse e salmastre e dei laghi, della presentazione dell'impatto di valutazione ambientale (VIA), ratificata da una specifica commissione tecnica, con onere a carico del richiedente.»

---

**7.44**

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) prevedere la differenziazione dell'autorizzazione per la pesca professionale, tra quella esercitata in acque interne lagunari, salse e salmastre e quella esercitata nelle acque interne dolci;»

---

**Art. 8.****8.1**

RAMPI, MANCA

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: " e tenendo conto delle quote di partecipazione finanziaria alle fasi di sviluppo e di realizzazione della produzione con riferimento al costo complessivo e alle attività integrative,".*

---

**8.2**

FERRARI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»*

---

**8.3**

FAZZOLARI

*Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando il loro funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.»*

---

**8.4**

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) Adottare una precisa definizione di opera fuori commercio, da intendersi come la generalità delle opere che non sono in commercio, senza cioè operare alcuna distinzione in ordine alla tipologia dell'opera»*

---

**Art. 9.****9.1**

MONTEVECCHI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) dopo le parole: "definizione di", aggiungere le seguenti: "«opere o materiali» ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790, di «opera delle arti visive di dominio pubblico» ai sensi dell'art. 14 della medesima direttiva, applicando per quest'ultime la definizione di cui agli articoli. 10 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di";*

*b) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*"a-bis) specificare che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790 ha natura obbligatoria, non derogabile e non dà diritto ad equo compenso;*

*a-ter) individuare la disciplina volta a perseguire quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790 nel rispetto dei limiti dalla stessa previsti;"*

---

**9.2**

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Alla lettera a), aggiungere in fine:* «, ricomprendendo le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro, le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico;».

---

**9.3**

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) precisare la definizione di "istituti di conservazione" da intendersi come il complesso delle azioni dirette e indirette volte a rallentare gli effetti della degradazione causata dal tempo e dall'uso sulle componenti materiali dei beni culturali. Differisce dal restauro che è il momento finale della conservazione, allorché la prevenzione e la manutenzione non sono più in grado di assicurare la salvaguardia del bene culturale.»

---

**9.4**

MANTOVANI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

"a-bis) ai fini di una migliore attuazione della direttiva (UE) 2019/790 definire, nell'accezione più ampia possibile, i concetti citati nella medesima direttiva di «istituto di istruzione», «ambiente elettronico sicuro», «presente permanentemente», «fini di conservazione», «opere delle arti visive», per quest'ultime tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni".

---

**9.5**

IANNONE, FAZZOLARI

*All'articolo 9, comma 1, lettera b), sostituire le parole: "all'articolo 3", con le seguenti: "agli articoli 3 e 4."*

---

**9.6**

IANNONE, FAZZOLARI

*All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*"b-bis) garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790, sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e goda di facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti *online*."*

---

**9.7**

IANNONE, FAZZOLARI

*All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*"b-ter) specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono vincolare l'accesso ai propri servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790."*

---

**9.8**

MANTOVANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**9.9**

LOREFICE

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) disciplinare le eccezioni o limitazioni in materia di utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere non esercitando l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790 e al fine di favorire la ricerca scientifica avvalersi delle eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE prevedendo la facoltà per gli autori di pubblicazioni scientifiche, finanziate con una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, di renderle disponibili gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, senza scopi commerciali».

---

**9.10**

MANTOVANI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) escludere forme di equo compenso e limitazioni quantitative per l'utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 790/2019;».

---

**9.11**

MANTOVANI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« c-bis) gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui alla lettera a) possono utilizzare qualsiasi strumento appropriato ai fini della conservazione prevista dall'art. 6 della direttiva (UE) 2019/790, anche attraverso l'utilizzo di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dedite alla conservazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche se situati in altri Stati membri dell'Unione europea; specificare che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale ha natura obbligatoria e non è derogabile per via contrattuale; specificare che l'esercizio dell'eccezione per la conservazione del patrimonio culturale non dà diritto ad equo compenso»

---

**9.12**

MANTOVANI

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) prevedere in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/790, i termini temporali definiti e certi entro il quale la richiesta di accesso a opere soggette a misure tecnologiche di protezione debba avere seguito e prevedere sanzioni proporzionate ed efficaci nel caso i suddetti termini non siano rispettati».

---

**9.13**

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) precisare il concetto di editore di pubblicazioni di carattere giornalistico nel senso di comprendere i prestatori di servizi, quali gli editori di testate giornalistiche o le agenzie di stampa, quando pubblicano pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della direttiva 790/2019.»

---

**9.14**

MANTOVANI

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) individuare la disciplina volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790 sulle opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche che trovano beneficio dalla libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano».

---

**9.15**

MANTOVANI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) esercitare l'opzione dell'art. 12 della direttiva 2019/790 e, in particolare, disciplinare un meccanismo di concessione di licenza collettiva con effetto esteso che permetta il file sharing di opere e materiali pro-

tetti per uso personale e senza fine di lucro a fronte del pagamento d'un equo compenso».

---

**9.16**

DE LUCIA

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole "prestatori di servizi della società dell'informazione", aggiungere le seguenti: ", ivi compresi i prestatori di servizi di rassegne stampa,"*

---

**9.17**

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: "tali pubblicazioni", aggiungere le seguenti: ", incluso il diritto di derogare ad accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva, in ossequio al principio di libertà contrattuale;"*

---

**9.18**

MANCA

*Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «, e venga contenuto il value gap generato dalla diffusione delle opere online».*

---

**9.19**

DE LUCIA

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) prevedere che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remunererà il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato definisce le condizioni, anche eco-*

nomiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;»,

---

## 9.20

CANGINI, MASINI

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) prevedere che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remunerati il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;».

---

## 9.21

IANNONE, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

"h-bis) garantire che la tutela dei diritti degli editori sia esercitata tramite le associazioni maggiormente rappresentative della categoria attraverso una negoziazione obbligatoria che individua, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori dei servizi della società dell'informazione che remunerati il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. Al fine di tutelare la sovranità digitale italiana, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in caso di mancato accordo fra le parti entro il termine prestabilito, definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;"

---



**9.22**

BORGONZONI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera h), aggiungere la seguente lettera:*

«*h-bis*) prevedere l'inclusione del diritto alla non remunerazione del singolo, fornendo all'autore la possibilità agendo in deroga da accordi stipulati da associazioni di categoria ed enti di gestione collettiva".

---

**9.24**

IANNONE, FAZZOLARI

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «libera circolazione delle informazioni», inserire le seguenti: «né l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva (UE) 2019/790».*

---

**9.23**

DE LUCIA

*Al comma 1, lettera i) dopo le parole «libera circolazione delle informazioni» aggiungere le seguenti: "né l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva".*

---

**9.25**

CANGINI, MASINI

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «libera circolazione delle informazioni», aggiungere le seguenti: "né l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva".*

---

**9.51**

GINETTI

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole "libera circolazione delle informazioni" aggiungere le seguenti "né l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva".*

---

**9.26**

GAUDIANO

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: "delle informazioni" aggiungere il periodo: "prevedendo che non possa considerarsi breve, ai sensi della direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma".*

---

**9.27**

BERNINI, MASINI, GIAMMANCO, GASPARRI, MALLEGGNI

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole "delle informazioni" aggiungere le seguenti "prevedendo che non possa considerarsi breve, ai sensi della direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma".*

---

**9.28**

RAMPI

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*"l) prevedere, in relazione all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, l'obbligo di corrispondere all'autore una quota percentuale minima dei proventi eventualmente percepiti dall'editore per l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, stabilita nel contratto collettivo di riferimento, e una quota percentuale aggiuntiva, concordata tra le parti, soggetta anche al meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 20 della direttiva".*

---

**9.52**

GINETTI

*Al comma 1, alla lettera l), aggiungere in fine il seguente periodo: ", prevedendo che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei suddetti proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remunererà il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità garante della con-*

correnza e del mercato definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;".

---

### 9.29

MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) armonizzare l'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 con gli articoli 65 e 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al fine di garantire una adeguata remunerazione ai fotografi reporter per le riproduzioni delle loro immagini nel mercato unico digitale, secondo accordi preventivi o concordati al momento dell'utilizzo dell'opera da parte dei contenitori digitali ed in assenza di tali accordi prevedere il divieto di utilizzo;»

---

### 9.30

Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis.) precisare la differenza tra fotografia amatoriale o documentaria, intesa come attività raffigurativa della vita e le cose di tutti i giorni e opera fotografica o fotografia artistica nella quale l'immagine deve essere dotata dei requisiti della creatività e della novità, con contenuti che vanno oltre la semplice rappresentazione della realtà, caratterizzati dall'apporto creativo dell'autore, ritenendo meritevole di tutela del diritto d'autore solo quest'ultima in quanto opera dell'ingegno;»

---

### 9.31

BORGONZONI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«l-bis) Prevedere adeguate forme di tutela per la cronaca locale amatoriale e non professionista, diffusa tramite pubblicazione e conseguente condivisione di video e immagini».

---

**9.32**

GAUDIANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

---

**9.33**

BERNINI, MASINI, GIAMMANCO, MALLEGGNI, GASPARRI

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

---

**9.34**

RAMPI

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

"n) definire le attività dei portali di condivisione *online* di contenuti generati dagli utenti, di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790, in modo da assicurare la dovuta tutela dei diritti degli autori ed editori, e al contempo della libertà di espressione degli utenti, valorizzando il più possibile i meccanismi di collaborazione fra tutti i soggetti interessati, previsti dalla direttiva, e declinando in base al principio di proporzionalità di cui al paragrafo 5 del citato articolo 17, il criterio dei "massimi sforzi" di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo".

---

**9.35**

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Alla lettera n), sopprimere le parole: «, nel rispetto del principio di ragionevolezza;»*

---

**9.36**

GAUDIANO

*Dopo la lettera n) inserire la seguente:*

"n-bis) prevedere che l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790, assicuri il diritto dell'utilizzatore privato, che agisce senza scopo di lucro, di poter inserire su un altro sito Internet, mediante collegamento ipertestuale o incorporamento, opere

protette già rese disponibili dal prestatore di servizi di condivisione a norma dello stesso articolo 17";

---

#### 9.40

GIAMMANCO, MASINI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere le seguenti:*

«o-bis) definire la remunerazione adeguata e proporzionata che gli autori e gli artisti hanno diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790, prevedendo una parte fissa inderogabile e una parte variabile definita in percentuale dei proventi percepiti da coloro ai quali gli autori e gli artisti hanno concesso in licenza o trasferito i diritti;

o-ter) definire normativamente il titolo giuridico in forza del quale gli autori, in difetto di esaurienti informazioni da parte di coloro ai quali hanno licenziato o trasferito i diritti, possano esercitare il diritto di richiedere e ricevere, su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/790, direttamente dagli aventi causa degli originari licenziatari o cessionari dei diritti, con particolare attenzione alla previsione di un regime sanzionatorio adeguato ed equilibrato in caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/790;

o-quater) esercitare l'opzione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, precisando come i diritti e le facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva stessa siano riservati, oltre che agli interpreti o esecutori di preminente rilevanza all'interno dell'opera, alle figure autoriali già riconosciute dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da quelle di futuro riconoscimento per quanto riguarda la produzione di prodotti audiovisivi seriali;».

---

#### 9.37

RAMPI

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

"o-bis) aggiornare e rafforzare, in riferimento agli articoli 18 e 19 della direttiva (UE) 2019/790, i meccanismi di tutela del diritto degli autori e artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni concesse in licenza, in considerazione della minore forza contrattuale degli stessi e delle nuove tecnologie e forme di sfruttamento delle opere o esecuzioni o di parti di esse, anche prevedendo, a pena di nullità, l'obbligo di corrispondere all'autore o artista una quota percentuale minima dei proventi dello sfrutta-

mento, stabilita nel contratto collettivo di riferimento, e una quota percentuale aggiuntiva, concordata tra le parti, soggetta anche al meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 20 della direttiva".

---

**9.38**

DE LUCIA

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

"o-bis) aggiornare e rafforzare, in riferimento agli articoli 18 e 19 della direttiva (UE) 2019/790, i meccanismi di tutela del diritto degli autori e artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni concesse in licenza, in considerazione della minore forza contrattuale degli stessi e delle nuove tecnologie e forme di sfruttamento delle opere o esecuzioni o di parti di esse, anche prevedendo, a pena di nullità, l'obbligo di corrispondere all'autore o artista una quota percentuale minima dei proventi dello sfruttamento, stabilita nel contratto collettivo di riferimento, e una quota percentuale aggiuntiva, concordata tra le parti, soggetta anche al meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 20 della direttiva".

---

**9.39**

MANCA

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o) prevedere, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790, utilizzando meccanismi di vario tipo e tenendo conto del principio della libertà contrattuale e di un giusto equilibrio tra diritti e interessi, che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), qualora concedano in licenza o trasferiscano i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.»

---

**9.41**

IANNONE, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

"o-bis) garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera c), della direttiva (UE) 2019/790,

sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-imprese."

---

#### 9.42

GRANATO, MANTOVANI

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«o-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che anche agli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi spetti un diritto al compenso, adeguato e proporzionato, dalle piattaforme di servizi di musica a richiesta che effettuano l'utilizzazione.»

---

#### 9.43

MANTOVANI

*Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercitare l'opzione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche prevedendo soglie standard e procedure semplificate, affinché l'esercizio della facoltà di revoca sia reso agevole ed effettivo».*

---

#### 9.44

GAUDIANO

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;».

---

**9.46**

IANNONE, FAZZOLARI

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;»

---

**9.45**

MASINI, GIAMMANCO

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata per la messa a disposizione delle stesse, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;»

---

**9.47**

MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera q, inserire la seguente:*

«q-bis) ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/790 attivare meccanismi, o modificare quelli esistenti, che garantiscano una remunerazione adeguata e proporzionata agli autori e gli artisti, interpreti o esecutori che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali.»

---



**9.48**

Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire le seguenti:*

«q-bis) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva in recepimento, chiarire che la previa autorizzazione all'utilizzo delle opere tutelate dal diritto d'autore è richiesta solamente per le piattaforme più grandi, come specificato dal considerando 62 della direttiva;»

q-ter) prevedere, previa concertazione tra Governo e principali rappresentanti del settore, di adottare una chiara definizione per identificare e classificare le piccole piattaforme.»

---

**9.49**

CANDIANI, CAMPARI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) prevedere una normativa per l'effettiva attuazione della legge 18 maggio 1968, n. 337, nel rispetto della nuova norma europea EN 13814 in materia di spettacoli viaggianti al fine di:

a) prevedere l'obbligo per le amministrazioni comunali di predisporre un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività e attrezzature dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, delle abitazioni mobili e dei carriaggi, privilegiando l'individuazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali o tradizionalmente rese disponibili per le attività di cui alla legge 337/1968, anche per la predisposizione stabile dei necessari dispositivi di sicurezza. In caso di utilizzo di aree demaniali si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale. In caso di mancata individuazione delle aree da parte delle Amministrazioni prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

b) prevedere l'assegnazione di un tecnico di riferimento per la pratica di richiesta occupazione suolo pubblico;

c) prevedere l'obbligo per le Amministrazioni comunali di provvedere alla pubblicazione on-line di queste aree per una rapida e facile individuazione;

d) prevedere la possibilità di modifica o integrazione di tali aree in casi specificamente determinati, attraverso delibera del consiglio comunale;

e) prevedere tempi certi per il rilascio dei permessi per l'occupazione del suolo pubblico;

f) predisporre un regolamento nazionale per gli spettacoli viaggianti, in attesa che ogni comune adempia all'obbligo di adottare il pro-

prio, nel quale siano indicati tutti gli adempimenti a carico degli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante.»

---

## **9.50**

MANTOVANI

*Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:*

«q-bis) apportare alla normativa vigente, in particolare alla Legge 22 aprile 1941 n. 633, le abrogazioni, modifiche e integrazioni necessarie al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/790»

---

## **Art. 10.**

### **10.1**

D'ALFONSO

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: "tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti".*

---

### **10.2**

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: "tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti".*

---

### **10.3**

PEROSINO

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti".*

---

**10.4**

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014.»

---

**10.5**

PEROSINO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo

di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014;»

---

## 10.6

D'ALFONSO

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) apportare alla normativa vigente, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014, per i gruppi bancari costituiti da più di cinquanta banche che vi aderiscono sulla base di un contratto che assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le durate massime dell'incarico alle società di revisione, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, possono essere prorogate se - su raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile qualora previsto ovvero su raccomandazione dell'organo di controllo - l'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo propone all'assemblea dei soci che l'incarico sia rinnovato e tale proposta sia approvata. In tal caso, prevedere che, la durata massima può essere prorogata, fino ad un massimo di venti anni, qualora in sede di costituzione di tali gruppi bancari sia stata esperita una procedura di selezione per la revisione legale dei conti a norma dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento europeo. Prevedere inoltre che, le disposizioni di cui al presente comma, si applicano anche agli enti sottoposti a regime intermedio, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014.»

---

## 10.8

PEROSINO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

"h) non avvalersi della facoltà prevista dalla lett. b), del punto 145) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del

valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso;

*i)* avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto *ii)*, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe all'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

*l)* non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale."

*m)* non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale;

*n)* non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lett. *j)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e complessità operativa;

*o)* prevedere che in relazione alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, ed *n)*, del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU."

---

## 10.9

D'ALFONSO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

*"h)* non avvalersi della facoltà prevista dalla lett. b), del punto 145) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del

valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso;

*i)* avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto *ii)*, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe all'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

*l)* non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale."

*m)* non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale;

*n)* non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lett. *j)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e complessità operativa;

*o)* prevedere che in relazione alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, ed *n)*, del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU."

---

## 10.10

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

"h) non avvalersi della facoltà prevista dalla lettera b), del punto 145) dell'articolo 2 del regolamento (UE) 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, in relazione alla soglia di 5 miliardi di

euro del valore totale delle attività, quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso;

i) avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di estendere le deroghe all'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, del medesimo articolo, agli enti che non siano grandi enti e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 15 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

l) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 94, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, di decidere che, ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia di 50 mila euro, ai sensi del paragrafo 3, lettera b) del medesimo articolo, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale."

m) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 109, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 in relazione alla possibilità di applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale;

n) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 450, comma 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, di considerare, fra le informazioni da pubblicare dagli enti, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza, al fine di non generare un ulteriore aggravio degli obblighi informativi, soprattutto per gli enti di minori dimensioni e complessità operativa;

o) prevedere che in relazione alle lettere i), l), m), ed n), del comma 1, del presente articolo, concernenti disposizioni in materia di remunerazioni, le banche di credito cooperativo si considerano sulla base delle loro dimensioni individuate dal loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato superiori, o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU."

---

## 10.7

PEROSINO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

"h) non avvalersi della possibilità prevista dagli articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di costituzione di una ulteriore riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1, per il settore finan-

ziario, anche al fine di non limitare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia da parte degli enti;".

---

### 10.11

D'ALFONSO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

"h) non avvalersi della possibilità prevista dagli articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di costituzione di una ulteriore riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1, per il settore finanziario, anche al fine di non limitare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia da parte degli enti;".

---

### 10.12

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"h) non avvalersi della possibilità prevista dagli articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/878, in materia di costituzione di una ulteriore riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1, per il settore finanziario, anche al fine di non limitare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia da parte degli enti;".

---

## Art. 11.

### 11.1

TOSATO, BAGNAI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

"d-bis) prevedere l'introduzione di una clausola di salvaguardia che assicuri un importo minimo giornaliero ai depositanti, al fine di mantenere la fiducia dei risparmiatori e la stabilità finanziaria nelle circostanze eccezionali in cui si determini la necessità di attivare la sospensione dei pagamenti o il rimborso dei depositanti.

d-ter) non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 45-ter della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di fis-



sare la percentuale in materia di passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione a un livello superiore al 30 %;".

---

## 11.2

D'ALFONSO

*All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;".

*b) Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44-bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;".

---

## Art. 12.

### 12.1

RAMPI, MANCA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "della distribuzione;".*

---

### 12.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole "della distribuzione;".*

---

### 12.3

COLLINA

*Al comma 1, lettera a), alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

1. assicurare il coordinamento con le disposizioni di attuazione della direttiva 2001/18, con l'obiettivo di definire per le comunità energetiche di cittadini e per le comunità di energia rinnovabile caratteristiche generali analoghe, fatte salve le differenze che si rendano necessarie in relazione alle previsioni comunitarie di riferimento;

2. definire le modalità di costituzione delle comunità di cittadini, che devono essere costituite in forma di impresa senza scopo di lucro, nonché le modalità di adesione di persone fisiche, PMI e di tutti gli enti pubblici o privati, compresi gli enti pubblici territoriali, con la condizione che non esercitino in via principale l'attività di produzione o distribuzione di energia e fissando il divieto assoluto di controllo da parte di singoli soci, persone o enti;

3. definire le modalità per l'individuazione di un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa;

4. definire i criteri e modalità di produzione e condivisione dell'energia e le modalità di raccordo dei sistemi costituiti con la rete di distribuzione e di utilizzo della rete medesima, nonché le modalità di ubicazione dei punti di prelievo dei consumatori e dei punti di immissione degli impianti;

5. definire la disciplina degli oneri generali di sistema, indicandone i casi di applicazione, i casi di esonero e l'entità e le modalità di incentivazione tariffaria e fiscale;

6. definire un regime fiscale dedicato per le cooperative, che tenga in adeguata considerazione e premi la funzione sociale e mutualistica, il vincolo non lucrativo e il coinvolgimento democratico delle nuove comunità".

---

### 12.4

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-bis) Consentire, in particolare, la creazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi secondo i principi di complementarità e di flessibilità".

---

**12.5**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

"a-bis) Confermare e rinforzare la disciplina relativa alla formazione di sistemi energetici di utenza quale stimolo ad un ruolo attivo dei consumatori consentendo lo sviluppo dell'autoconsumo e cogliendo le potenzialità di uso efficiente delle risorse".

---

**12.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: "aggiornare", inserire le seguenti: "e semplificare".*

---

**12.7**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola "aggiornare" inserire le seguenti: "e semplificare".*

---

**12.8**

RAMPI, MANCA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: "e di rete".*

---

**12.9**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "definire il quadro normativo" aggiungere la seguente: "semplificato".*

---

**12.10**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole "fonti rinnovabili" inserire le seguenti:*

", prevedendo l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti".

---

**12.11**

RAMPI, MANCA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: "e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico".*

---

**12.12**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

"c-bis) chiarire la possibilità per le imprese di ogni dimensione di poter partecipare alle comunità energetiche dei cittadini fermi restando i principi di controllo delle medesime in capo a cittadini, PA e PMI locali".

---

**12.15**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale", inserire le seguenti: ", prevedendo una frequenza biennale e una maggiore integrazione con il Piano di sicurezza", e dopo le parole: "quelli ambientali", inserire le seguenti: ", prevedendo l'esclusione del Piano di sviluppo dall'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di applicazione della procedura di Valutazione ambientale strategica:"*

---

**12.13**

FEDELI, MANCA

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» inserire le seguenti: «coordinandolo con il piano di sicurezza»,*

---

**12.14**

MANCA

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» inserire le seguenti: «, da adottare con cadenza biennale,».*

---

**12.16**

GAUDIANO

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "inclusi quelli ambientali", aggiungere le seguenti: "senza penalizzare le procedure di partecipazione dei cittadini alle decisioni e nel rispetto della tutela ambientale".*

---

**12.17**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso procedure di silenzio assenso con controlli post-autorizzazione".*

---

**12.18**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) riordinare la disciplina fiscale di riferimento, anche al fine di prevedere il riconoscimento di un credito di imposta, limitatamente alle addizionali dell'accisa sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, successivamente abrogato dal decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito legge 26 aprile 2012 n. 44, in favore del soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ot-*

tobre 1995, n. 504. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disciplina di cui alla presente lettera è altresì applicabile:

1. al soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che abbia versato per gli anni 2010 e 2011 le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica dallo stesso dovute per i propri consumi;

2. ai consumatori finali per i quali la richiesta di rimborso nei confronti del soggetto obbligato si riveli eccessivamente gravosa.»

---

## 12.19

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: "fino al 10 per cento" fino alla fine della lettera, con le seguenti: "fino al 2 per cento del fatturato annuo dell'impresa inadempiente, realizzato nell'esercizio precedente".*

---

## 12.20

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

"h-bis) Indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica"

---

**12.21**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids* propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti nella strategia del Clean Energy Package;

---

**12.22**

LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*). Al fine di uniformare la disciplina italiana a quella degli altri Paesi europei, consentendo di semplificare il processo amministrativo, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), dell'articolo 6, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.».

---

**12.23**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) introdurre misure per l'elettificazione dei consumi e degli accumuli energetici, in particolare la soluzione P2G (Power to gas) e altre forme di P2X (Power to X), al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;

---

**Art. 13.****13.1**

D'ALFONSO

*Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in coerenza con le previsioni dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 25 novembre 2019;*

---

**Art. 14.****14.1**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: "e benessere".*

---

**14.2**

TARICCO

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo:* «, con l'obiettivo della valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;»

b) *alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo:* «, che opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella emanazione, implementazione e monitoraggio delle misure attuative della normativa europea in materia di sanità animale, sentite le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;»

c) *alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole:* «senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento;»

d) *alla lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo:* «e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità;»

---

**14.3**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;»

---



**14.4**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;»*

---

**14.5**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole "ed esecuzione".*

---

**14.6**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto attiene la emanazione, l'implementazione e il monitoraggio delle misure attuative della normativa europea in materia di sanità animale, Il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché consulta in maniera continua e istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;»*

---

**14.7**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«Per quanto attiene la emanazione, la implementazione ed il monitoraggio delle misure attuative della normativa europea in materia di sanità animale, il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché consulta in maniera continua ed istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale;»*

---

**14.8**

CANTÙ, CENTINAIO, BERGESIO, FREGOLENT, VALLARDI, SBRANA, LUNESU, MARIN, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) adottare, con l'obiettivo di sostenere un sistema integrato di categorizzazione del rischio, volto a garantire maggiore efficacia nell'esecuzione dei controlli ufficiali secondo un approccio *one health*, un sistema di valutazione degli operatori delle filiere agroalimentari, di seguito rating, su base volontaria, che assicuri alti livelli di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. I criteri per la determinazione del rating soddisfano le seguenti condizioni:

1) assicurare il nesso comprovato tra l'origine e provenienza e la qualità dell'alimento anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra le proprietà nutritive e l'equilibrio del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

2) determinare le azioni di filiera necessarie al raggiungimento di livelli qualitativi elevati, anche in rapporto all'utilizzo di antimicrobici, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza nell'approvvigionamento;

3) rendere evidente al consumatore finale, attraverso l'impiego dell'etichetta, in base a criteri di tracciabilità e trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento dei livelli qualitativi previsti dal *rating*."

---

**14.9**

LOREFICE

*Al comma 2, lettera c), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:*

"2-bis) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;"

---

**14.10**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « non ufficiali» aggiungere le seguenti: «, senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento»*

---

**14.11**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*Al comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento;»*

---

**14.12**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: « e province autonome» aggiungere le seguenti: « e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità».*

---

**14.13**

LA PIETRA, FAZZOLARI

*All'articolo 14, comma 2, alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità;»*

---

**14.14**

TARICCO

*Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*"g-bis) prevedere, per potenziare l'attività di controllo sulla sanità animale, una modifica ed adeguamento normativo all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 11 agosto 2014, n. 116, al fine di rendere effettiva la piena attuazione del Registro Unico dei Controlli Ispettivi in carico alle imprese agricole e alimentari, rafforzando l'obbligo di comunicazione per tutte le autorità ispettive e di polizia"

---

#### 14.15

RIZZOTTI, MASINI

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) individuare, in attuazione del capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV lo strumento per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti al DPR 309/90, appartenenti alla Tabella dei medicinali, sez. B, C, D ed E;»

---

#### 14.16

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

*Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

"g-bis) ammodernare i sistemi utilizzati a livello centrale e regionale per la raccolta dei dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica in grado di utilizzare e condividere le informazioni, anche investendo in sistemi tecnologicamente avanzati di blockchain, al fine di implementare l'efficienza dei controlli di sicurezza."

---

#### 14.17

GIAMMANCO, DE PETRIS, MASINI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:* «g-bis) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano».

---

**14.18**

TARICCO, BITI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) conformare la norma al principio della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;».

---

**14.19**

GIAMMANCO, DE PETRIS, MASINI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, principi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano, resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, ed estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, in base all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale».

---

**14.20**

GIAMMANCO, DE PETRIS, MASINI

*Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «introdurre sanzioni» aggiungere le seguenti: «penali o».*

---

**14.21**

CASOLATI, SIMONE BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole "efficaci dissuasive e proporzionate".*

---

**14.22**

DE PETRIS, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO, UNTERBERGER, CIRINNÀ, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, FATTORI, MASINI, STABILE

*Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

"h-bis) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette;"

---

**Art. 15.****15.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: "al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017," inserire le seguenti: "al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020," e al comma 2, lettera a), dopo le parole: "adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745", inserire le seguenti: ", come modificato dal regolamento (UE) 2020/561,".*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio," inserire le seguenti: "del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni,".*

**15.2**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole "e raccordare".*

---

**15.3**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: ", con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché rior-dino di quelle residue".*

---

**15.4**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "nonché gli utilizzatori come definiti", con le seguenti: "nonché gli utilizzatori, come definiti".*

---

**15.5**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola "provvedere", inserire la se-guente: "obbligatoriamente".*

---

**15.6**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: ", finalizzato all'emanazione", con le seguenti: "e anche ai fini dell'emanazione".*

---

**15.7**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole "efficaci , dissuasive e proporzionate alla gravità".*

---

**15.9**

ANGRISANI

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: "*, prevedendo la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003";

b) *alla lettera e) dopo le parole: "tracciabilità dei dispositivi medici", inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli su misura,".*

---

**15.10**

COLLINA

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: "il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;«*

b) *alla lettera e) dopo le parole: "tracciabilità dei dispositivi medici" inserire le seguenti: , ad eccezione di quelli su misura,"*

---

**15.8**

GIAMMANCO, MASINI

*All'articolo 15, comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003».*

---

**15.18**

GINETTI

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole "banche dati esistenti" inserire le seguenti "o in via di implementazione".*

---



**15.11**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole "in forma scritta" inserire le seguenti: "o digitale"*

---

**15.12**

FEDELI, MANCA

*Al comma 2, sopprimere la lettera h)*

---

**15.13**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

---

**15.14**

RIZZOTTI, MASINI

*Al comma 2 sopprimere la lettera h).*

---

**15.15**

GIAMMANCO, MASINI

*Al comma 2, sopprimere la lettera h) .*

---

**15.16**

CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, LUNESU, Emanuele PELLEGRINI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nel rispetto dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi di riordino della

disciplina normativa in materia di vaccini secondo le modalità indicate nel comma 2-ter e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel rispetto del comma 2 dell'articolo 32 della Costituzione garantire la risarcibilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale del danno conseguente a somministrazione vaccinale anche non obbligatoria seppur raccomandata sotto forma di indennizzo vitalizio assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum.

2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

2-quater. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2-ter e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 2-bis.».

---

## 15.17

ROMEIO, CANDIANI, CASOLATI, Simone BOSSI, TOSATO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché del diritto alla dignità umana, di cui all'articolo 3 della Costituzione e all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei diritti di garanzia e tutela della maternità, di cui all'articolo 31 comma 2 della Costituzione, del divieto di fare del corpo umano fonte di lucro, di cui all'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conformemente alla Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2015, il Governo è delegato a riconoscere come forma di violazione del corpo umano per fini di lucro

la pratica della maternità surrogata, e ad adottare uno o più decreti legislativi per prevedere specifici interventi finalizzati a contrastare l'organizzazione e la pubblicizzazione di tale pratica»

---

## Art. 17.

### 17.1

D'ALFONSO, MANCA

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché ad allineare le disposizioni del decreto legislativo n. 135 del 2015 con l'impostazione sanzionatoria del decreto legislativo n. 385 del 1993 (articolo 144, comma 8) e del decreto legislativo n. 11 del 2010 (articolo 32, comma 1-ter)."*

---

### 17.2

D'ALFONSO, MANCA

*Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché ad allineare le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e con il Testo unico bancario con particolare riferimento alle infrazioni rilevanti per l'azione di controllo»*

---

## Art. 19.

### 19.1

GIROTTI, ANASTASI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:*

*1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del Prezzo Unico Nazionale - PUN;*

*2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volta a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, è previsto, fra l'altro, il ricorso a contratti di*

acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera e), la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;"

---

## 19.2

FEDELI, MANCA

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli *interconnector* ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, par. 4, della direttiva (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;»

---

## 19.3

FEDELI, MANCA

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2019/943, conferire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;»

---

## 19.4

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fino al 0,5 per cento del fatturato complessivo realizzato dall'impresa inadempiente nell'esercizio precedente"*

---

**Art. 20.****20.1**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità", con le seguenti: "designare la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e IVASS come autorità nazionali competenti per le attività di vigilanza previste dallo stesso regolamento, nel rispetto delle competenze di ognuno di essi".*

---

**20.2**

D'ALFONSO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola «cancellazione» con le seguenti: «annullamento della registrazione».*

---

**20.3**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

---

**20.4**

CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Al comma 2, alla lettera n), sostituire la parola "500" con la seguente: "250", e sostituire le parole: "nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238", con le se-*

guenti: "a euro 5 milioni per le persone giuridiche, e ad euro 700 mila per le persone fisiche."

---

### **20.0.1**

GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005)*

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire la nomina del membro nazionale distaccato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) al Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta vincolante del Ministro della giustizia, prevedendo l'individuazione del medesimo tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori dal ruolo organico della magistratura, con almeno 20 anni di anzianità di servizio.

b) definire il procedimento di nomina di cui alla lettera a) con la previsione di una selezione per concorrere alla nomina medesima attraverso la delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, d'intesa con il Ministro della giustizia, di un bando nel quale siano definiti quali requisiti per la valutazione comparativa le garanzie di indipendenza, la rilevante e comprovata esperienza pratica di alto livello in materia di sistemi giuridici nazionali e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e le necessarie competenze linguistiche dei candidati.

c) prevedere che le domande per la selezione di cui alla lettera b) pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura siano inoltrate al Ministro della giustizia affinché il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro procedano autonomamente alla valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti; che successivamente il Ministro della giustizia, all'esito della valutazione delle domande pervenute,

trasmetta con provvedimento motivato una terna di candidati al Consiglio Superiore della Magistratura e che il Consiglio Superiore, se condivide la proposta, nomini il membro nazionale italiano nell'ambito della terna dei candidati proposta dal Ministro della giustizia; nel caso in cui il Consiglio Superiore non condivida le motivazioni che accompagnano la proposta del Ministro, formuli una diversa proposta, motivando adeguatamente le ragioni della mancata condivisione della proposta e che in questo caso il Ministro della giustizia, senza ritardo, trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura una nuova proposta di terna, recependo le motivazioni del provvedimento di cui al comma precedente o repliche alle motivazioni che accompagnano la proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, invitando il medesimo, a procedere alla nomina nell'ambito della terna precedentemente proposta. Acquisita la nuova terna proposta o le repliche del Ministro della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura procede in ogni caso alla nomina.

d) prevedere che il provvedimento di nomina sia trasmesso all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ed al Consiglio dell'Unione europea;

e) assicurare che il membro nazionale abbia lo status di magistrato del pubblico ministero o di giudice, con prerogative equivalenti a quelle previste dall'ordinamento giudiziario, rispettivamente, per il pubblico ministero o per il giudice; che l'incarico di membro nazionale italiano sia equiparato ad un incarico direttivo, anche ai fini delle successive valutazioni del magistrato nell'ordinamento interno e che la sede di lavoro del membro nazionale italiano sia presso gli uffici dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

f) modificare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che il membro nazionale italiano ad Eurojust, chiamato ad esercitare le funzioni che gli competono a norma del regolamento (UE) 2018/1727 sia riconosciuto come membro dell'ordinamento giudiziario italiano, sottoposto al potere di sorveglianza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e che allo stesso si applichino le norme dell'ordinamento giudiziario nazionale, nei limiti in cui non siano in contrasto con il regolamento (UE) 2018/1727.

g) adeguare la normativa nazionale, in particolare prevedendo la funzione di coordinamento europeo e coordinando tale previsione con l'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, commi 2, 5 e 13;

h) prevedere che il Ministro della giustizia possa indirizzare al membro nazionale, direttive ai solo fini della organizzazione dell'Ufficio, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e che il membro nazionale riferisca annualmente al Ministro della giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura dei risultati ottenuti dal suo Ufficio e dei criteri organizzativi ed operativi attuati;

i) prevedere che la durata del mandato del membro nazionale sia di cinque anni, rinnovabile per una volta;

l) prevedere che in occasione del rinnovo del mandato, il Consiglio Superiore della Magistratura, valutati i risultati conseguiti e previo parere

favorevole del Ministro della giustizia, provveda con decreto motivato a seguito della presentazione di istanza di disponibilità del membro nazionale in carica, da inoltrarsi sei mesi prima della scadenza del mandato;

m) prevedere che in caso di scadenza del mandato del membro nazionale fino alla nomina del nuovo membro, le sue funzioni siano svolte dal suo aggiunto e che in caso di assenza del suo aggiunto al momento della scadenza del mandato, il membro nazionale rimanga in carica fino alla nomina del nuovo membro o alla nomina di un aggiunto;

n) prevedere che il membro nazionale mantenga il proprio trattamento economico complessivo e gli sia corrisposta una indennità, comprensiva di ogni altro trattamento compresa quella per lo svolgimento dell'incarico all'estero, corrispondente a quella percepita dal primo consigliere di delegazione;

o) prevedere che il membro nazionale sia assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un aggiunto e da uno o più assistenti, previo accordo con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che l'aggiunto sia nominato tra magistrati del pubblico ministero o tra giudici che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità; che l'incarico di aggiunto del membro nazionale sia equiparato ad un incarico semi-direttivo nell'ordinamento interno; all'aggiunto del membro nazionale e agli assistenti, quando questi ultimi siano nominati tra magistrati, si applichino le norme sulla nomina, sullo status e sulla durata dell'incarico del membro nazionale di cui alle lettere precedenti; che ai fini del trattamento economico, i magistrati svolgenti le funzioni di aggiunto o di assistente del membro nazionale mantengano il proprio trattamento economico complessivo e agli stessi sia altresì corrisposta una indennità corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione; che gli assistenti del membro nazionale possano essere altresì nominati tra i dipendenti del Ministero della giustizia con incarichi dirigenziali, i quali sono designati dal Ministro della giustizia e sottoposti alle norme dell'ordinamento amministrativo di provenienza;

p) prevedere che su richiesta del membro nazionale italiano e per rispondere alle esigenze di funzionalità dell'Ufficio italiano, possano essere distaccati uno o più esperti nazionali appartenenti alle forze di polizia italiane, previa intesa tra il Ministro della giustizia e le Amministrazioni di appartenenza; il trattamento economico degli esperti nazionali italiani distaccati presso l'ufficio dell'Agenzia è il medesimo corrisposto dall'Agenzia per gli altri esperti nazionali.

3. In attuazione della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale individua quale corrispondente nazionale italiano per le questioni legate al terrorismo la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.



4. Le nuove disposizioni relative allo stato giuridico ed ordinamentale del membro nazionale italiano distaccato presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, adottate ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicate dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1727.»

## 20.0.2

LOREFICE

*Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:*

### **"Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall’ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;

b) stabilire che l’accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all’articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell’ambito di un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Titolo II del Libro I del de-

creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):

1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153 l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO) istituito presso il Ministero dell'interno e ulteriori autorità da individuare tra quelle competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;

2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153 tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

c) prevedere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, misure atte ad assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1153, tra l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e le autorità competenti, con quelle svolte dagli organismi di polizia in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo."

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 20.0.3

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato»)*

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli

Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato», in osservanza della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

g) assicurare che tutte le Pubbliche Amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

h) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

i) determinare sanzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7.

---

## 20.0.7

CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

### **«Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato»)*

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato», in osservanza della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 16 febbraio 2011, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che tutte le Pubbliche Amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

c) determinare sanzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7.

---

#### **20.0.11**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato»)*

1. Al fine di giungere al recepimento della sentenza 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione, nella causa per «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2011/7/UE - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il termine di pagamento delle pubbliche amministrazioni non ecceda 30 o 60 giorni - Obbligo di risultato», in osservanza della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

d) assicurare che tutte le Pubbliche Amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

e) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

f) determinare sanzioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni, nonché garantire il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti dai creditori, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7.

---

### 20.0.5

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per la piena attuazione della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)*

1. Al fine di giungere al pieno recepimento della direttiva (UE) 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione l'effettivo rispetto dei termini di pagamento, che non deve superare i 30 giorni di calendario, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2011/7, articolo 4, paragrafo 3, lettera a);

b) rafforzare e dettare prescrizioni precise al fine di individuare conseguenze immediate a carico della Pubblica Amministrazione in caso di mancato rispetto della normativa in tema di tempi massimi di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione;

c) intervenire fissando sanzioni a carico delle pubbliche amministrazioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti

dalla direttiva 2011/7 nonché il versamento di interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero sostenuti;»

## 20.0.12

FERRAZZI, FEDELI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente*

### «Art. 20-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A e B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'art. 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 653;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) tenuto conto dell'esigenza primaria di garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti, nonché la sicurezza degli utilizzatori di tali prodotti, consentire l'immissione sul mercato di manufatti monouso, realizzati anche con materiali diversi accoppiati tra loro, esclusivamente ove posseggano le seguenti caratteristiche: i) siano riciclabili organicamente assieme agli alimenti con cui sono destinati a entrare in contatto; ii) siano realizzati con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

d) introdurre, conformemente all'art. 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di apparte-

nenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

e) abrogare l'art. 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

---

### 20.0.6

BRIZIARELLI, CASOLATI, SIMONE BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare meccanismi volti ad assicurare un passaggio graduale che consenta la riconversione di interi cicli produttivi e cambiamenti nelle abitudini di consumo delle famiglie;

b) prevedere meccanismi di compensazione degli eventuali incrementi di costo e evitare che le disposizioni della normativa relativi all'utilizzo di alcuni materiali si ripercuotano sulla committenza;

c) assicurare definizioni chiare al fine di delimitare correttamente il perimetro di applicazione delle misure relative alla riduzione del consumo e al divieto di immissione sul mercato, in particolare per l'accezione di "da asporto" e "consumo diretto dal recipiente";

d) esclusione dal campo di applicazione di contenitori contenenti alimenti in quantità superiore alla singola porzione;

e) prevedere che i criteri di cui all'Allegato parte A, n. 2, lettere a), b), C) e parte B, n. 7, lettere a), b), c) siano richiamati congiuntamente;

f) contribuire a realizzare un adeguato sistema di Responsabilità Estesa del Produttore garantendo a tal fine la proporzionalità ed equiparazione dei costi, l'introduzione di principi volti ad incrementare i processi di riciclo e riutilizzo, l'implementazione di un modello di gestione dei rifiuti caso per caso, la previsione di un sistema informativo completo e accessibile.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

#### **20.0.4**

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO, CASOLATI

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare definizioni chiare al fine di delimitare correttamente il perimetro di applicazione delle misure relative alla riduzione del consumo e al divieto di immissione sul mercato, in particolare per l'accezione di "da asporto" e "consumo diretto dal recipiente";

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---



**20.0.13**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, TOSATO, CANDIANI

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) promuovere gli acquisti verdi attraverso il Green Public Procurement, come buona abitudine quotidiana, in particolare per la Pubblica Amministrazione;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

**20.0.14**

FLORIDIA, L'ABBATE, PAVANELLI, LA MURA, MORONESE, QUARTO

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904 sensibilizzare i consumatori con adeguate e apposite misure al fine di adottare un comportamento responsabile e ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti, tra i prodotti contemplati dalla presente direttiva, di palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

b) includere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/904, tra i prodotti di plastica monouso a cui si applicano le disposizioni della medesima direttiva i bicchieri;

c) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904 in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva.».

---

## 20.0.16

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, TOSATO, CASOLATI, CANDIANI

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

### «Art. 20-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) contribuire a realizzare un adeguato sistema di Responsabilità Estesa del Produttore garantendo a tal fine la proporzionalità ed equiparazione dei costi, l'introduzione di principi volti ad incrementare i processi di riciclo e riutilizzo, l'implementazione di un modello di gestione dei rifiuti caso per caso, la previsione di un sistema informativo completo e accessibile.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

**20.0.17**

BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa vigente al fine di evitare aggravii procedurali o economici alla produzione e al consumo di manufatti con singolo impiego realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche di origine sintetica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge.

**20.0.18**

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa vigente al fine di evitare aggravii procedurali o economici alla produzione e al consumo di manufatti con singolo

impiego realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche di origine sintetica.

---

**20.0.19**

BRIZIARELLI, CANDIANI, CASOLATI, Simone BOSSI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i criteri di cui all'Allegato parte A, n. 2, lettere a), b), C) e parte B, n. 7, lettere a), b), c) siano richiamati congiuntamente.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

**20.0.20**

BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019,

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

g) individuare meccanismi volti ad assicurare un passaggio graduale che consenta la riconversione di interi cicli produttivi e cambiamenti nelle abitudini di consumo delle famiglie.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

#### **20.0.21**

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) esclusione dal campo di applicazione di contenitori contenenti alimenti in quantità superiore alla singola porzione;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

**20.0.22**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) identificare meccanismi volti ad incentivare la raccolta, il recupero e il riciclo dei materiali plastici;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

**20.0.23**

BRIZIARELLI, Simone BOSSI, CASOLATI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere meccanismi di compensazione degli eventuali incrementi di costo e evitare che le disposizioni della normativa relativi all'utilizzo di alcuni materiali si ripercuotano sulla committenza.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

#### **20.0.24**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CASOLATI, Simone BOSSI, CANDIANI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) promuovere una modernizzazione e un miglioramento in termini di efficienza della dotazione infrastrutturale per l'industria del riciclo di materie plastiche e per la valorizzazione delle plastiche;

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---

**20.0.28**

GIAMMANCO, MASINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere tra i prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 della direttiva relativamente alle restrizioni all'immissione sul mercato anche i bicchieri;

b) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei produttori dei prodotti di plastica;

c) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale in materia.»

**20.0.32**

L'ABBATE, LA MURA, MORONESE, FLORIDIA, QUARTO

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere misure atte ad assicurare l'effettiva applicazione del regime di Responsabilità estesa al produttore con particolare riguardo alla gestione del fine vita del prodotto e del principio "chi inquina paga";



- b) adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva;
  - c) individuare misure di incentivazione per le aziende che riconvertono le produzioni sui prodotti compostabili o bioplastiche;
  - d) aggiornare il quadro sanzionatorio legato all'abbandono dei rifiuti in plastica oggetto della direttiva. ».
- 

#### **20.0.45**

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente -Testo rilevante ai fini del SEE)*

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare, coordinare, semplificare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/904, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

b) al fine di favorire la transizione verso l'economia circolare, e in considerazione anche delle circostanze derivanti dalla pandemia da Covid-19 gravanti sul sistema produttivo, quantificare i nuovi e maggiori costi di adeguamento alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/904, per prevedere apposite misure di agevolazione per la transizione delle imprese interessate attraverso adeguamento e innovazione tecnologica, riconosciute agli aventi diritto secondo criteri e modalità stabilite con apposito regolamento da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) prevedere apposite misure di sostegno alla riconversione delle produzioni di plastiche monouso con imballaggi che siano riciclabili organicamente insieme agli alimenti con cui vengono in contatto;

d) favorire la produzione e l'uso delle plastiche monouso biodegradabili e compostabili."

---

## 20.0.8

LOREFICE

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

### **«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* adottare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) (UE) 2019/1937, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato e delle persone segnalanti, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela del segnalante;

*b)* coordinare la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937;

*c)* esercitare l'opzione di cui all'articolo 25 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/1937 che consente il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti al fine di assicurare comunque il massimo livello di tutela e protezione del segnalante.».

---

**20.0.9**

ABATE

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

**"Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2014/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 e per normare i fertilizzanti nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti, per l'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009;

b) individuazione degli organismi di valutazione della conformità;

c) definizione delle misure di controllo nazionale per i prodotti fertilizzanti sia a marchio UE che nazionali;

d) ridefinizione delle tariffe;

e) ridefinizione del sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1009, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

f) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle recenti conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

g) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

#### **20.0.10**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 20-bis**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio);*

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano

la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".».

### **20.0.15**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'art. 20 aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare gli istituti previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, alle norme della direttiva, assicurando che gli oneri che ricadono sugli operatori economici siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire;

b) prevedere la possibilità, esclusivamente per i debitori, di avere accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio;

c) rivedere il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che in materia di strumenti di allerta prevedano il superamento dei livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

d) esercitare l'opzione prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

---

## 20.0.27

COLLINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravii procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

b) revisione della normativa vigente, in particolare del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che prevedano disposizioni in materia di strumenti di allerta che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi.

*Conseguentemente: all'allegato A sopprimere il numero 22.*

---

**20.0.35**

ANGRISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 20-bis**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n.234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravii procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

b) revisione della normativa vigente, in particolare del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al fine di sopprimere le disposizioni che prevedano disposizioni in materia di strumenti di allerta che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi.».

---

**20.0.38**

GIAMMANCO, MASINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza))*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare ai principi e agli istituti previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedendo, in particolare: strumenti di allerta che sostengano l'imprenditore nel cogliere tempestivamente i segnali di crisi, strumenti di ristrutturazione preventiva flessibili e modulabili in base alla natura e gravità della crisi, l'introduzione di una rapida esdebitazione e l'eliminazione delle interdizioni connesse all'insolvenza, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, l'adozione di misure di efficienza delle procedure basate sulla specializzazione dei giudici e dei professionisti, nonché sull'informatizzazione dei processi;

b) divieto di introdurre disposizioni che superano i livelli minimi di regolazione previsti dalla direttiva europea, ivi compresi i casi in cui la direttiva prevede la mera facoltà per gli Stati membri di disciplinare la materia, con particolare riguardo alle disposizioni che introducono ulteriori oneri o aggravii procedurali per le imprese, salvo che il superamento sia giustificato dalla tutela di interessi pubblici sulla base di un'analisi di impatto dei costi e dei benefici attesi;

c) prevedere che la procedura di allerta disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entri in vigore il 1° settembre 2022.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio di tale delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

---



**20.0.25**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE))*

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.»

**20.0.30**

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere la predisposizione di linee guida ministeriali per l'adozione dei provvedimenti che garantiscano una maggiore tutela dell'ambiente marino, individuando quelle prescrizioni più restrittive che riducano la percentuale di rischio di sversamento in mare di alcune tipologie di ri-

fiuti prodotti dalle navi in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia di riduzione dei rifiuti plastici, e che al contempo tutelino la salute e incolumità pubblica nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti sia a livello comunitario che nazionale (come ad es. i rifiuti con alto rischio igienico sanitario cd. potenzialmente infetti con specifico riferimento ai liquami *cd.sewage*);

b) prevedere il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria che rappresentano tutta l'utenza coinvolta, inclusi i gestori degli impianti portuali, nella predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti;

c) prevedere l'obbligo di conferimento di tutti i rifiuti generati dalle navi prima di lasciare il porto, e nel caso in cui la sosta si prolunghi per oltre 24 h l'obbligo di conferimento nell'arco delle stesse, al fine di soddisfare gli standard igienico sanitari ed attenuare il rischio biologico ad essi correlato con particolare riguardo ai rifiuti alimentari di tipo putrescibile ed i liquami;

d) inserire il criterio di deroga per cui "la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma". Inoltre, in caso di ancoraggio anche legate dalla non necessità di svolgere operazioni commerciali, la nave rimane comunque soggetta al pagamento della tariffa indiretta prevista per chi non conferisce i rifiuti, subordinata al rilascio della deroga;

e) chiarire che i residui del carico non devono essere ricompresi nella tariffa indiretta che è dovuta per tutte le tipologie di rifiuti a prescindere che gli stessi vengano conferiti. Considerare la soglia del 30% indicata al comma 2, lettera b), ii) per differenziare adeguatamente le tariffe tra chi conferisce e chi richiede le deroghe;

f) il rilascio della deroga deve costituire un'eccezione all'obbligo di conferimento dei rifiuti, e va tenuta distinta dall'esenzione; la deroga ha validità giornaliera e riguarda tutte le tipologie di navi mentre l'esenzione ha validità per un periodo specifico e riguarda solo le navi di linea;

g) individuare zone definite altamente sensibili e vulnerabili in cui dovrebbe essere vietato qualsiasi scarico di rifiuti anche oltre le tre miglia marine (consentito dalla Marpol 73/78) queste zone potrebbero essere individuate nei parchi marini, santuario dei cetacei, il mare Adriatico etc.».

**20.0.26**

LOREFICE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE)*

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) predisporre apposite linee guida ministeriali per l'adozione di quei provvedimenti volti a una maggiore tutela dell'ambiente marino, individuando prescrizioni più restrittive che riducano la percentuale di rischio di sversamento in mare di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle navi in coerenza con la normativa europea in materia di riduzione dei rifiuti plastici, e che al contempo tutelino la salute e incolumità pubblica nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti;

b) prevedere, salvo casi particolari, il conferimento dei rifiuti generati dalle navi prima di lasciare il porto;

c) in relazione al sistema di recupero dei costi prevedere che i residui del carico non siano ricompresi nella tariffa indiretta che è dovuta per tutte le tipologie di rifiuti a prescindere che gli stessi vengano conferiti;

d) avvalersi delle deroghe per il conferimento dei rifiuti previste dall'articolo 7, paragrafo 4 della *direttiva (UE) 2019/883*.

---

**20.0.29**

FERRARI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che la costituzione on line sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**20.0.39**

ANGRISANI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, il Governo osserva,

oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) favorire la costituzione di ogni tipo di società on line mediante l'utilizzo della firma o identità digitale delle parti interessate;

b) permettere alle imprese di valutare il ricorso all'assistenza e alla consulenza di eventuali professionisti, in relazione all'eventuale complessità della costituzione societaria;

c) ricomprendere i Tributaristi Qualificati e Certificati, ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, tra i soggetti autorizzati ad intervenire nel procedimento di costituzione di presenza delle società, nei casi indicati dall'art. 13-*octies*, paragrafo 4 e paragrafo 8, della Direttiva (UE) 2019/1151;

d) prevedere che le imprese possano provvedere alle modifiche, in modalità informatica, di tutti gli atti societari mediante l'utilizzo generalizzato della firma o identità digitale;

e) provvedere a mettere a disposizione per i tipi di società inseriti nell'elenco di cui all'allegato II bis della direttiva (UE) 2019/1151, nonché per la costituzione di altri tipi di società, i modelli necessari per la costituzione online di società, sugli appositi portali o sui siti web per la registrazione, accessibili mediante lo sportello digitale unico.».

---

#### **20.0.40**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

#### **Articolo 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, di cui al punto 24 dell'Allegato A)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, di cui al punto 24) dell'Allegato A, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui al l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) favorire la costituzione di ogni tipo di società on line mediante l'utilizzo della firma o identità digitale delle parti interessate;

b) permettere alle imprese di valutare il ricorso all'assistenza e alla consulenza di eventuali professionisti, quali tributaristi, commercialisti, avvocati, notai, in relazione all'eventuale complessità della costituzione societaria;

c) ricomprendere i Tributaristi Qualificati e Certificati, ai sensi della legge n. 4/2013, tra i soggetti autorizzati ad intervenire nel procedimento di costituzione di presenza delle società, nei casi indicati dall'art. 13-*octies*, paragrafo 4 e paragrafo 8, della Direttiva (UE) 2019/1151;

d) prevedere che le imprese possano provvedere alle modifiche, in modalità informatica, di tutti gli atti societari mediante l'utilizzo generalizzato della firma o identità digitale;

e) provvedere a mettere a disposizione per i tipi di società inseriti nell'elenco di cui all'allegato II bis della direttiva (UE) 2019/1151, nonché per la costituzione di altri tipi di società, i modelli necessari per la costituzione online di società, sugli appositi portali o sui siti web per la registrazione, accessibili mediante lo sportello digitale unico.

---

### 20.0.31

GALLONE, PAPATHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 20-bis.**

*(Procedura di infrazione comunitaria n.2003/2077 - Commissario unico discariche)*

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumentali tratte dall'Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

---

**20.0.33**

GALLONE, PAPTHEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:***«Articolo 20-bis.***(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

''Art. 19-bis. (Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità). 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto salvo il caso in cui il proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90 giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta proprietà.'»

**20.0.34**

CANDIANI, FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di contratti pubblici di cui alla direttiva 2014/24/UE)*

1. Al fine di affrontare la procedura di infrazione n. 2018/2273, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

volti al pieno adeguamento delle disposizioni del citato codice alle disposizioni della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime. ».

---

## 20.0.41

GALLONE, PAPTAEU, BERUTTI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 20-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

''Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:



a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208, comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo; qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

---

#### **20.0.44**

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO, CAMPARI, RUFA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis**

*(Adeguamento alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti)*

1. Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, il Governo attiva ogni iniziativa necessaria alla celere realizzazione della rete ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione e di ogni altro intervento infrastrutturale ricadente sul territorio italiano parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente, ricorrendo, ove necessario, alle risorse europee allo scopo destinate.».

---

**20.0.36**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**Art. 20-bis.**

*(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2402/2017;

b) individuare la Banca d'Italia, l'Ivass, la Consob e la Covip, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2402/2017;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2402/2017 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera b):

- dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2402/2017, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

- provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2402/2017 e in coerenza con le disposizioni na-

zionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

- provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento 2402/2017;

- individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti.

e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2402/2017 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'Ivass, della Consob e della Covip, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2402/2017 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonché dagli articoli 3 e 5 del richiamato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:

a) con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche un minimo di 30.000 euro;

b) con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche un minimo di 5.000 euro.

3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

## 20.0.42

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)*

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.»

---

### **20.0.37**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE) e alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)*

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (Testo rilevante ai fini del SEE) e alla direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.»

---

**20.0.43**

ALFIERI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE)*

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apposite modifiche al fine di garantire ai residenti nel comune di Campione d'Italia la non applicazione delle disposizioni in materia di immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 93, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del medesimo Codice.

---

**20.0.46**

CAMPARI, Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI, TOSATO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso alle amministrazioni pubbliche;

b) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso ai cittadini privati.».

*Conseguentemente, all'Allegato A, dopo il numero 33) aggiungere in fine il seguente:*

«34) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, che direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021).».

---

**20.0.47**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 e alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)*

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 e alla direttiva (UE) 2019/2034 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Testo rilevante ai fini del SEE).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.»

---



**20.0.48**

ANGRISANI

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

**"Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di «*acque protette*» e di «*acque adiacenti alle acque protette*», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di "*acque protette*" e di "*acque adiacenti alle acque protette*", i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare il personale della gente di mare."

---

**20.0.49**

SANTANGELO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di «*acque protette*» e di «*acque adiacenti alle acque protette*», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di "*acque protette*" e di "*acque adiacenti alle acque protette*", i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare il personale della gente di mare."

————— ».



